

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

GENOVA

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI 2011**

Approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 265 del 3 ottobre 2011

INDICE

TITOLO I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE - BENI IMMOBILI URBANI

Capitolo 1) Mediazioni in genere

Capitolo 2) Compravendita, locazione e permuta di immobili

TITOLO II – COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capitolo 1) Compravendita

Capitolo 2) Affitto

Capitolo 3) Conduzione

- a) Scambi agrari
- b).Braccianti agricoli
- c) Soccida

TITOLO III – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1) Prodotti della zootecnia

- a) Bovini da vita, da latte e da macello
- b) Equini
- c) Suini
- d) Ovini
- e) Latte
- f) Carni
 - Carni fresche e frattaglie
 - Carni congelate
- g) Pelli
 - Pelli bovine, ovine e caprine estere
 - Pelli da macello fresche salate nazionali
 - Pelli ovine e caprine nazionali
 - Pelli conciate

Capitolo 2) Prodotti dell'agricoltura

- a) Cereali, semi, semi oleosi, legumi e derivati
- b) Frutta e ortaggi
 - Agrumi
 - Frutta fresca
 - Frutta secca
 - Patate
 - Ortaggi
 - Uva da mosto
 - Mosto
- c) Caffè, cacao, tè, pepe, spezie ed altri coloniali
- d) Juta greggia
- e) Cotoni sodi

- f) Piante e parti di piante, semi e frutti medicinali
 - Tamarindo
 - Cassia
 - Senna
- g) Erbe, sementi e foraggi

Capitolo 3) Prodotti della silvicoltura

- a) Legna da ardere
- b) Carbone vegetale

Capitolo 4) Prodotti dell'industria estrattiva - minerali non metalliferi

- a) Zolfo
- b) Carboni fossili e coke
- c) Ardesie

Capitolo 5) Prodotti delle industrie alimentari

- a) Riso brillato
- b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione
- c) Zucchero
- d) Prodotti dolciari
- e) Pesci preparati
- f) Conserve alimentari
- g) Formaggio
- h) Olio d'oliva
- i) Altri oli vegetali – oli di semi raffinati
- l) Oli e grassi vegetali per uso industriale
- m) Grassi animali per usi alimentari
- n) Grassi animali per usi industriali
- o) Vini

Capitolo 6) Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento

- a) Filati artificiali e sintetici
- b) Tintoria e finissaggio di tessuti a maglia, filati e materie tessili in genere
- c) Manufatti di juta, teli e sacchi nuovi
- d) Manufatti di juta e sacchi usati
- e) Maglieria
- f) Vestiti e biancheria

Capitolo 7) Prodotti delle industrie della carta, delle arti grafiche ed affini

- a) Carta e cartoni
- b) Prodotti delle arti grafiche ed affini

Capitolo 8) Prodotti audio-video-fotografici

- a) Compravendita
- b) Sviluppo e stampa
- c) Servizi

Capitolo 9) Prodotti delle industrie metallurgiche

- a) Prodotti siderurgici (metalli ferrosi)
 - Sez. I – Nomenclatura, definizioni e caratteristiche
 - Sez. II – Usi comuni a tutti i prodotti siderurgici
 - Sez. III – Usi particolari per i laminati di acciaio comune

Sez. IV – Usi particolari per i tubi di acciaio comune senza saldatura

Sez. V – Usi particolari per i tubi di acciaio saldati

Sez. VI – Usi particolari per gli acciai speciali laminati

- b) Ghisa greggia (in pani), tubi di ghisa
- c) Rottami di acciaio, ghisa e rottami inossidabili
- d) Rottami metallici non ferrosi

Capitolo 10) Prodotti delle industrie chimiche

- a) Concimi chimici
 - Fosfati e/o fosforiti
 - Nitrato di sodio
 - Solfato ammonico
 - Altri fertilizzanti azotati (Urea-Nitrati)
 - Fertilizzanti potassici (Cloruro e Solfato)
- b) Sali sodici
- c) Anticrittogamici
 - Solfato di rame
- d) Saponi
- e) Prodotti petroliferi
- f) Compravendita gas tecnici
 - Gas compressi, liquefatti e disciolti in bombole
 - Gas tecnici compressi e disciolti in bombole
- g) Sottoprodotti della raffinazione, prodotti della saponificazione (scissione) delle materie grasse, olii e grassi idrogenati.

TITOLO IV – ASSICURAZIONE E LEASING

Capitolo 1) Assicurazione

Capitolo 2) Leasing

- a) Leasing mobiliare
- b) Leasing immobiliare

TITOLO V - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Capitolo 1) Tintoria e lavanderia

Capitolo 2) Appalto per la fornitura di riscaldamento

Capitolo 3) Usi marittimi e portuali

- a) Compravendita di navi
- b) Spedizione di merce
- c) Noleggio contenitori
- d) Sbarco e imbarco di merci in colli
- e) Stallie e controstellie
- f) Noli
- g) Clausole speciali

Capitolo 4) Edilizia

- a) Materiali
 - Inerti (Sabbia e pietrisco)
 - Leganti
 - Laterizi
 - Materiali di fibrocemento e polietilene
 - Piastrelle di ceramica
 - Refrattari
 - Calcestruzzo preconfezionato
 - Vetro e cristallo
- b) Opere compiute
 - Scavi e movimenti di terra
 - Murature
 - Intonaci
 - Pavimenti in opera
 - Rivestimenti in opera
 - Coperture continue e discontinue
 - Fornitura in opera di materiali di fibrocemento
 - Coperture a tetto
 - Tinteggiature, coloriture e verniciature
 - Tappezzeria con carta
 - Serramenti

Capitolo 5) Pubblicità

- a) Contratto di agenzia pubblicitaria
- b) Contratto per la realizzazione di opere pubblicitarie
- c) Contratto per la realizzazione di messaggi pubblicitari radiofonici, televisivi, cinematografici e per new media (internet, cd-rom)
- d) Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti
- e) Contratto di concessione pubblicitaria
- f) Contratto di diffusione pubblicitaria
- g) Internet: i banner pubblicitari

Capitolo 6) Turismo

- a) Imprese ricettive
- b) Agenzie di viaggio
 - Rapporti tra agenzie di viaggio e fornitori

Capitolo 7) Stabilimenti balneari

Capitolo 8) Usi in materia di contratti di assistenza continuativa di attrezzature informatiche elettroniche

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

BENI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO 1) MEDIAZIONI IN GENERE

ART. 1 – PLURALITA' DI MEDIATORI

Quando nella stessa contrattazione intervengono due o più mediatori, le parti contraenti sono tenute a corrispondere una sola provvigione che viene divisa in parti uguali tra i mediatori intervenuti.

CAPITOLO 2) COMPRAVENDITA, LOCAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI

ART. 2 – PROVVISIOE PER MEDIAZIONE.

La provvigione spettante al mediatore professionale nella compravendita di immobili urbani è dovuta sia dal venditore sia dal compratore.

ART. 3 - DURATA DELLE LOCAZIONI DI CAMERE MOBILIATE

La durata delle locazioni e delle rinnovazioni tacite di camere mobiliate è di un mese. La disdetta è data, anche oralmente, 8 giorni prima della scadenza.

ART. 4 - LAVORI DI PICCOLA E NON RILEVANTE ENTITA', DIPENDENTI DA DETERIORAMENTI PRODOTTI DA PROLUNGATO USO E NON DOVUTI A VETUSTA' E/O A CASO FORTUITO

Sono comprese tra le piccole riparazioni a carico del conduttore :

- a) piccole rotture della pavimentazione in genere dei locali;
- b) vetri, serrature, maniglie, infissi interni, imposte o saracinesche dei locali commerciali, casellari postali;
- c) macchinari per le pulizie interne e macchine occorrenti per la cura delle aree verdi;
- d) rubinetti (per rottura o guasti), saracinesche, contatori divisionali, impianto di riscaldamento (valvole, saracinesche, pompe di circolazione, gicleurs, manometri, manopole, avvolgimento pompa, bollitore acqua caldaia), condizionatore d'aria, scaldabagni; impianto ascensore (parti meccaniche, elettriche, elettroniche, dispositivi chiusura della pulsantiera e della suoneria), accessori interni per impianto luce, acqua, gas, impianto di suoneria, tiro, luce scale, citofono, videocitofono (sostituzione degli interruttori, prese di corrente, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi, se già adeguati alle norme di sicurezza), intasatura delle condotte di scarico dei sifoni particolari o delle braghe.

Sono pure compresi l'imbiancamento periodico della cucina e dei servizi, la pulizia dei recipienti dell'acqua posti all'interno o all'esterno dell'appartamento, nonché delle condotte da fumo.

Sono infine a carico del conduttore la tinteggiatura dei muri, dei soffitti ed infissi interni e la sostituzione delle tappezzerie.

ART. 5 - VISITA ALL'IMMOBILE PER RIAFFITTO E PER VENDITA

Durante il termine della disdetta il locatore può far visitare a terzi l'appartamento locato nel periodo di due ore al giorno consecutive, per 3 giorni alla settimana; giorni e ore da fissarsi d'accordo con il conduttore, escluse le ore notturne, serali e quelle dei pasti.

In caso di trattative di vendita il conduttore è tenuto a consentire al proprietario di fare visitare l'appartamento od il locale affittatogli, in giorni ed ora da convenirsi di volta in volta.

TITOLO II

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO 1) COMPRAVENDITA

ART. 6 - VENDITA "A MISURA"

Nella compravendita di immobili "a misura" le spese per la misurazione sono a carico del compratore.

ART. 7 - VENDITA "A GIUSTA MISURA"

Quando il fondo è venduto "a giusta misura", la misura stessa ed il computo del prezzo comprendono anche le quote delle strade vicinali.

CAPITOLO 2) AFFITTO

ART. 8 - RATA DI AFFITTO

L'affitto si paga in rate annuali anticipate.

ART. 9 - CASA COLONICA: RIPARAZIONI

Sono a carico dell'affittuario i lavori di ordinaria manutenzione di tutti i locali della casa colonica e dipendenze.

ART. 10 - FOSSI: MANUTENZIONI

La manutenzione ordinaria dei fossi di scolo è a carico dell'affittuario.

ART. 11 - PIANTE MORTE ED ABBATTUTE

In caso di morte delle piante per casi fortuiti, la sostituzione avviene con la fornitura delle piantine, da parte del proprietario, mentre l'affittuario provvede per la mano d'opera e la concimazione.

In caso di morte naturale di piante da frutto, la sostituzione avviene a totale carico dell'affittuario, restando a suo favore la ramaglia ed il ceppo.

Il tronco, in entrambi i casi, è sempre di spettanza del proprietario, così pure i rami grossi.

ART. 12 - RICAPO DELLA POTATURA ANNUALE

Il ricavo della potatura annuale di piante di alto fusto è di spettanza dell'affittuario, ed in caso di abbattimento il tronco ed i rami grossi sono di spettanza del proprietario.

Per ramaglie si intende il ramo che raggiunge un massimo di 10 cm. circa di diametro alla base.

Qualora a seguito di potatura vengano prodotti pali che possono essere usufruiti come piantoni per alberi o palatura da vite, tali prodotti debbono essere usati esclusivamente nel fondo stesso.

ART. 13 - LEGNA

La legna residua dalla potatura o dalla pulitura dei boschi è di spettanza dell'affittuario o colono, sempreché alla base sia di diametro inferiore ai cm. 10.

ART. 14 - RILASCIO DEL FONDO

L'affittuario deve lasciare liberi il fondo e la casa colonica alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda la casa viene lasciato un locale a disposizione dell'affittuario per completare la raccolta dei prodotti.

Nei comuni di Montebruno, Fascia e Rondanina, alla fine del contratto l'affittuario può rimanere nella casa colonica e nell'uso della stalla fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo. Nei comuni di Montebruno, Fascia, Rondanina, Gorreto, Fontanigorda e Rovegno il coltivatore uscente ha diritto di seminare il frumento secondo gli ordinamenti colturali degli anni precedenti e di recarsi sul fondo seminato per le cure colturali e per il raccolto, dopo di che cessa ogni suo diritto.

ART. 15 - ESTIMO DOMINICALE

Fanno parte dell'estimo dominicale, e pertanto devono essere rimborsate alla fine del rapporto, le seguenti migliorie, purchè preventivamente autorizzate ed eseguite con criteri razionali:

- a) gli sfonderati (pastenare), cioè gli scassi al terreno con formazione di nuove fasce (terrazze), con scarpate di sostegno in pietre od in piote erbose, in cui può esservi rottura di rocce, disboscamenti, diceppamenti, spietramenti, livellamenti, drenaggi in pietra e in genere tutti quei lavori che servono a mettere a coltura il terreno da molto tempo gerbido;
- b) le piantagioni di fruttiferi in piena produzione;
- c) l'impianto di selvatici da frutta trapiantata a dimora e l'innesto di fruttiferi selvatici con varietà domestiche, semprechè si tratti di piante collocate a dimora secondo un piano razionale di miglioramento fondiario;
- d) i muri a secco e le scarpate di piante erbose di sostegno delle fasce oltre i mq. 9 per ogni franamento;
- e) quant'altro venga o sia fatto col preciso scopo di migliorare le condizioni del fondo, la sua attrezzatura, la sua attitudine produttiva, sempre nei limiti della convenienza economica e delle effettive necessità del fondo medesimo; sono anche comprese le "cascine" in cannicciato o paglia, su armatura di legno, coperte in paglia, lamiere, tegole, marsigliesi od altro materiale, usate dai coltivatori per il ricovero degli attrezzi rurali, carri, foraggi, ecc. La manutenzione ordinaria delle cascine preesistenti sul fondo o autorizzate è a carico del coltivatore, mentre quella straordinaria è a carico del proprietario.

ART. 16 - ESTIMO COLONICO

Per estimo colonico s'intende l'importo venale delle coltivazioni in atto al momento del regolare rilascio del fondo; si riferisce a tutto quanto è nello stato di coltivazione (sia seminazioni, sia lavorazioni preparatorie del terreno, sia concimazioni) e deve essere pagato all'affittuario o colono uscente dall'affittuario o colono subentrante o, in mancanza di questi, dal proprietario del fondo.

Fanno parte dell'estimo colonico:

- a) le colture in atto e in uso nella zona o in quel determinato fondo;
- b) le piantagioni di fruttiferi che non abbiano raggiunto la piena produzione e le colture erbacee pluriennali (quali asparagi, carciofi, fragole);
- c) le piante aromatiche (salvia, rosmarino, maggiorana, prezzemolo, ecc.);
- d) il terreno lavorato di recente per la semina con uniformità a profondità da un minimo di cm. 25 ad un massimo di cm. 50. Se oltre a detto lavoro il terreno è stato letamato, la terra si dice lavorata e grassa, ed il prezzo di stima si deve aumentare del valore residuo della concimazione e del costo di spargimento, sempre che su detto terreno non vi sia stata praticata alcuna coltura;
- e) la terra lavorata e mezza grassa, cioè il terreno dopo la raccolta di una coltura di rinnovo (patate, granoturco, pomodori, melanzane, zucchini, ecc.).

ART. 17 – PRODOTTI DEL PASCOLO

All'affittuario o colono uscente spetta una indennità per i prodotti del così detto pascolo (guime) e cioè: l'erba spontanea del gerbido e cresciuta nei "resedi", lungo il ciglio delle fasce, ed il fogliame verde del gelso od altro analogo materiale utilizzabile come alimentazione sussidiaria del bestiame.

Se però il pascolo non viene pagato in contanti è facoltà dell'affittuario o del colono uscente di prelevare detti prodotti alla fine dell'anno agrario.

ART. 18 – ANNATA PENDENTE

Per annata pendente, oppure frutti pendenti, si intendono i frutti (olive, uva, frutti vari) in via di maturazione al momento del rilascio del fondo, ma che non hanno raggiunto la maturazione utile commerciale e di trasformazione.

Nei rapporti di partecipazione i frutti pendenti di parte colonica sono di spettanza del colono uscente; il proprietario è tenuto a concedere al colono una stanza per ricevere i frutti fino al compimento del raccolto.

Nei rapporti di affittanza, i frutti pendenti sono di spettanza dell'affittuario uscente.

I frutti vengono ceduti al prezzo di stima.

Quando l'affittuario è entrato godendo dei frutti pendenti in tutto o in parte, deve rilasciare il fondo con i frutti pendenti che egli all'entrata ha goduto, perciò senza compenso.

ART. 19 – PRODOTTO BOSCO CEDUO

L'affittuario o colono uscente che lascia il fondo prima del termine del turno di taglio dei prodotti dei boschi cedui ha diritto ai "succhi", e cioè al valore dello sviluppo delle cacciate dall'inizio dell'ultimo turno al momento dell'uscita dal fondo.

Nel caso che i succhi non gli venissero corrisposti in denaro, l'affittuario o colono ha diritto di ritornare alla fine del turno per prelevare la parte di sua spettanza.

ART. 20 - SCORTE

Nell'affittanza dei fondi rustici sono escluse le scorte vive.

Le consistenze delle scorte morte vengono regolate fra affittuario uscente e affittuario subentrante per contanti al principio e alla fine di ciascun contratto di affittanza.

Nei rapporti di affittanza il fieno, la paglia, le foglie per la lettiera e il letame sono di completa spettanza dell'affittuario uscente che però non le può asportare, perché fanno parte integrante del fondo.

La parte eccedente il quantitativo avuto in dotazione all'inizio del contratto, se non viene acquistata dal proprietario, che ha diritto di prelazione nell'acquisto, o dall'affittuario subentrante, deve essere asportata nel più breve tempo possibile dalla data d'uscita dal fondo.

L'acquisto di dette scorte da parte del proprietario o dell'affittuario subentrante viene fatto al prezzo corrente di dette scorte con lo sconto dal 25% al 30%.

CAPITOLO 3) CONDUZIONE

a) Scambi agrari

ART. 21 - SCAMBI DI MANODOPERA

Esiste lo scambio reciproco di manodopera tra coloni, coltivatori diretti e piccoli proprietari, ecc. Lo scambio di manodopera avviene in base al numero di persone e delle giornate lavorative di prestazione e prevalentemente per i lavori di punta e di maggior urgenza.

ART. 22 - SCAMBIO DI BESTIAME

Lo scambio di bestiame a scopo di lavoro si verifica limitatamente alla zona della Valle Scrivia, in base ad un equivalente numero di capi di bestiame o di ore lavorative.

b) Braccianti agricoli

ART. 23 - CORRESPONSIONE IN NATURA E ATTREZZI

Ai salariati fissi e ai braccianti avventizi non vengono fatte corresponsioni in natura oltre il salario.

Gli attrezzi da lavoro vengono forniti dal richiedente la prestazione.

c) Soccida

ART. 24 - CONTRATTO

Nella provincia esiste un solo e speciale tipo di soccida che si applica agli animali bovini (vacche, vitelli da ingrasso e tori).

Questo caratteristico tipo di soccida consiste nell'affidare al soccidario i singoli animali con l'obbligo di mantenerli, ingrassarli e riconsegnarli al proprietario.

ART. 25 - PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti nel contratto di soccida sono il soccidante, che è generalmente un macellaio, oppure un negoziante di bestiame bovino, ed il soccidario, che è generalmente un agricoltore o un tenentario di stazione taurina.

ART. 26 - STIMA

Le parti procedono preventivamente alla stima degli animali dati a soccida allo scopo esclusivo di stabilire il peso ed il valore degli animali al momento della consegna al soccidario.

ART. 27 - DURATA

La durata del contratto di soccida è la seguente: per i vitelli il periodo necessario per l'ingrasso, che va dai 90 ai 100 giorni; per i tori il periodo che va dal momento della consegna al soccidario sino alla rimonta; per le vacche da latte da 1 a 2 mesi di gravidanza sino al parto; per le vacche da ingrasso da 2 a 3 mesi.

ART. 28 - DIRITTO DI SORVEGLIANZA DEL SOCCIDANTE

Il soccidante ha il diritto di sorvegliare sul governo degli animali dati a soccida.

ART. 29 - OBBLIGHI DEL SOCCIDARIO

Il soccidario ha l'obbligo di custodire, mantenere e trattare gli animali da buon allevatore e non può adoperarli per fini diversi da quelli per cui gli sono stati affidati.

ART. 30 - CUSTODIA

Normalmente il soccidario deve curare direttamente gli animali, può però eccezionalmente, farsi sostituire da altri per la custodia degli animali ricevuti ed in questo caso ne dà comunicazione al soccidante.

ART. 31 - MALATTIE

Il soccidario ha l'obbligo di dare notizia al soccidante delle malattie degli animali, appena ne è a conoscenza.

Le spese di cura competono al soccidante, mentre l'assistenza è a carico del soccidario.

ART. 32 - PRODOTTI

Il prodotto letame rimane di proprietà del soccidario.

Nella soccida riguardante i tori, i proventi di monta spettano in totalità al soccidario.

ART. 33 - UTILI

L'utile derivante dal valore dell'aumento di peso stimato al momento della riconsegna viene ripartito fra le parti nel modo seguente:

- metà, nei Comuni di Casarza, Cicagna, Lavagna, Masone, Moneglia, Orero, Portofino, Torriglia;
- 2/3 al soccidario nei Comuni di Castiglione Chiavarese, Chiavari, Genova.

TITOLO III

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) Bovini da vita, da latte e da macello

ART. 34 - VENDITA DEI BOVINI DA LATTE E DA ALLEVAMENTO

La compravendita dei bovini da latte avviene direttamente o per tramite di intermediari sul bestiame in piedi “a vista”; dei bovini da allevamento, se giovani “a vista” oppure “a peso”; dei vitelli da latte “a vista” oppure “a peso”.

Il contratto è verbale e si stipula:

- con garanzia di legge, ed allora l'animale è venduto con la frase “sano giusto e da galantuomo”;
- senza nessuna garanzia, ed allora l'animale è venduto con la frase “alla corda”, ovvero “com'è”, ovvero “fuori dalla stalla nessuna lamenta”, ovvero “da una parte l'animale dall'altra i soldi”.

Per la compravendita di animali iscritti ai libri genealogici, i soggetti possono essere accompagnati dal certificato di iscrizione o di origine, rilasciato dagli organi ufficialmente competenti. Le spese di certificazione sono a carico del venditore.

Art. 35 - VITELLI DA LATTE

La compravendita dei vitelli da latte alla stalla avviene a botta o a peso.

Art. 36 - VENDITA DEI BOVINI DA MACELLO

La compravendita dei bovini destinati alla macellazione avviene su bestiame in piedi “a peso morto”, a “peso vivo”, “a capo”, ovvero “a vista”, ovvero “a botta”, ovvero “ad occhio”.

Art. 37 - VENDITA DEI BOVINI DA MACELLO “A PESO MORTO”

Nella compravendita “a peso morto” il peso viene determinato “a caldo” pesando le “mezzene” scuoiate dopo aver tolto la testa, le zampe dal ginocchio e dal garretto, gli organi ed i visceri (stomaci, milza, fegato, polmone, cuore, testicoli e mammelle), mentre la rognonata resta in sito.

Viene poi calcolato un calo peso “a caldo” del 2%, salvo accordi tra le parti.

Nel caso di compravendita “a peso morto” la testa, le zampe, i visceri, pur non essendo calcolati nel peso, restano di proprietà del compratore, nel caso in cui possono essere commercializzati per legge.

Nella macellazione di tipo comunitario il peso viene determinato come nella compravendita “a peso morto” scartando inoltre la coda, il lombo, e la rognonata .

Nel caso di compravendita di un bovino tra grossista e macellaio la pelle rimane di proprietà del macellaio.

Le spese del mandriano, di eventuale stallaggio, di trasporto, i diritti di ingresso al mercato, sono a carico del proprietario dell'animale.

Nel caso di acquisto di animale vivo le successive spese di pesatura, di foraggiamento, di macellazione sono a carico del compratore.

Le spese di trasporto della carne macellata sono a carico del compratore.

ART. 38 -COMPRAVENDITA DEI BOVINI DA MACELLO “A PESO VIVO”.

Nella compravendita “a peso vivo”, questo viene accertato pesando l'animale vivo dopo un periodo di digiuno che solitamente è dalla sera precedente e che comprende anche l'assenza di assunzione d'acqua , restando a carico del compratore ogni onere e a suo profitto tutte le parti dell'animale.

Nel caso di compravendita “a peso vivo” presso l’allevamento quando non si possa per motivi tecnici impedire l’accesso all’acqua e al foraggio e pertanto garantire il digiuno, si detrae dal peso vivo presso l’allevamento il 2 % - 3% a seconda del peso dell’animale.

ART. 39 - PAGAMENTO BOVINI DA MACELLO

Il pagamento del bestiame bovino da macello, contrattato “a peso vivo a capo” – “alla corda” si effettua alla consegna dell’animale fermo restando la possibilità di rivalsa nel caso di esito sfavorevole della visita sanitaria.

Il pagamento del bestiame bovino da macello contrattato “a peso morto” si effettua ad avvenuta visita sanitaria.

ART. 40 - VENDITA CON GARANZIA DI GRAVIDANZA

Se la bovina da latte è venduta “con garanzia di gravidanza” e la gravidanza non è ancora palese, il venditore deve consegnare un attestato di gravidanza del veterinario, rilasciato entro 8 giorni dalla data della vendita.

Quando all’epoca del parto, è ammesso un ritardo (trasporto) di una luna (29 giorni) dal giorno fissato dal venditore.

ART. 41 - DIFETTI DEI BOVINI DA MACELLO

Verificandosi da parte dell’Autorità sanitaria sequestri di bovini macellati destinati alla distruzione, il danno conseguente è sopportato dal venditore, ad eccezione delle spese del mandriano e di eventuale stallaggio, che restano a carico del compratore.

Se il sequestro è limitato ai visceri, il danno è sopportato dal compratore.

ART. 42 - DENUNCIA VIZI E DIFETTI

La denuncia dei difetti e vizi dei bovini in genere, che danno luogo all’azione redibitoria, è fatta dal compratore al venditore, o verbalmente davanti a testimoni o per mezzo di intermediario, se è stato presente al contratto, o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 43 - TERMINE PER LA DENUNCIA DEI VIZI E DI MALATTIA

I difetti e i vizi debbono essere denunciati non oltre i 40 giorni e le malattie entro 8 giorni dalla consegna dell’animale.

ART. 44 - VERIFICA DEI DIFETTI

Denunciato il difetto il venditore, qualora aderisca alla via conciliativa, si reca alla stalla del compratore per la visita dell’animale. Il venditore ed il compratore danno incarico di esaminare le condizioni della bestia a due persone di fiducia le quali, con decisione arbitrale, se il difetto effettivamente esiste, stabiliscono il minor prezzo che il compratore dovrà pagare se trattiene l’animale, o la somma che dovrà lasciare al venditore se questi lo ritira.

ART. 45 - VIZI REDIBITORI

I difetti e i vizi dei bovini in genere che danno luogo all’azione redibitoria sono i seguenti: coliche ricorrenti (meteorismo cronico); diarrea cronica; zoppicatura ricorrente; ematuria o pisciar sangue; epilessia o mal caduco; litiasi; sterilità constatata; lesioni croniche dei bronchi e polmoni; tosse cronica; agalassia (mancanza di latte); vizio di non lasciarsi mungere; vizio di popparsi; vizio di tirar calci ed altri vizi d’animo.

b) Equini

ART. 46 - VIZI REDIBITORI

I difetti e i vizi degli equini che danno luogo all'azione redibitoria sono i seguenti: bolsaggine; amaurosi; corteggio; zoppicatura cronica intermittente; capostorno; oftalmia cronica (mal della luna); ticchio; restio ombroso; epilessia; pisciar sangue; urolitiasi; cancro del fettone; vizi dell'animo in genere (mordere, tirar calci); ernia inguinale intermittente.

ART. 47 - DENUNCIA

I difetti ed i vizi debbono essere denunciati non oltre 40 giorni dalla consegna dell'animale a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 48 - EQUINI DA MACELLO

Si usano le stesse regole per il bovino "a peso morto" e "a peso vivo".

c) Suini

ART. 49 - VENDITA "A PESO" O "A VISTA"

La compravendita di suini avviene su bestiame in piedi "a peso vivo", oppure "a vista", oppure "a peso morto".

ART. 50 - VENDITA "A PESO MORTO"

Il peso dei suini viene accertato pesando le "mezzene" comprese le teste e le zampe, esclusi i visceri i quali, pur non essendo calcolati nel peso, restano di proprietà del compratore.

ART. 51 - VENDITA "A PESO VIVO"

Per l'acquisto dei suini "a peso vivo" è calcolata una tara di Kg. 4 per capo sul peso del macello.

ART. 52 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

La consegna del macellato avviene nel mattatoio o nello spaccio del compratore, franco di ogni spesa, eccetto quella di trasporto della carne dal mattatoio allo spaccio che è a carico del compratore.

ART. 53 - GARANZIA SANITARIA

Verificandosi sequestri di suini da parte delle Autorità sanitarie, il danno conseguente è sopportato dal venditore.

ART. 54 - DENUNCIA DEI VIZI

I difetti e i vizi devono essere denunciati non oltre i 40 giorni dalla consegna dell'animale.

d) Ovini

ART. 55 - COMPRAVENDITA

La compravendita degli ovini da macello può avvenire a vista, a peso vivo, a peso morto.

Per le vendite che avvengono a peso morto si intendono compresi:

- nel peso degli ovini adulti, le carcasse scuoiate senza testa e senza zampe (amputate mediante asportazione dell'unghietto le anteriori ed al garretto le posteriori) con i seguenti visceri: cuore, polmoni, fegato, reni e testicoli. Teste e trippe sono del compratore.

- nel peso degli agnelli, le carcasse scuoiate con testa senza zampe (amputate a ginocchio e garretto) e con i visceri: cuore, polmoni, fegato e reni, ed intestini intrecciati previa eliminazione del contenuto.

ART. 56 - LUOGO DI CONSEGNA

La consegna avviene al mattatoio.

ART. 57 - LUOGO E TERMINE DI PAGAMENTO

Il pagamento si effettua al momento della consegna per le contrattazioni all'origine.

ART. 58 - DENUNZIA DEI VIZI

I difetti ed i vizi degli ovini da allevamento devono essere denunciati non oltre 40 giorni dalla consegna dell'animale.

e) Latte

ART. 59 - CONSEGNA DEL LATTE

La consegna diretta di latte crudo intero dall'azienda di produzione a stabilimenti di trasformazione o alla cooperativa di raccolta avviene in base a un contratto verbale a tempo indeterminato con termine di disdetta di otto giorni .

La cooperativa di raccolta preleva il latte presso l'azienda produttrice che è incaricata di conservare il latte secondo le prescrizioni igienico sanitarie.

Le garanzie igienico sanitarie previste dai regolamenti comunitari (analisi periodiche) e gli obblighi conseguenti sono normalmente garantiti dalla cooperativa di raccolta .

ART. 60 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo è riferito al litro ed il pagamento della produzione di un mese avviene a 90 giorni dalla consegna.

f) Carni

Carni fresche e frattaglie

ART. 61 - PROVENIENZA DELLE CARNI

Rispetto alla provenienza le carni si distinguono in :

- a) italiane , se allevate nel territorio nazionale ;
- b) comunitarie , se provenienti dai territori della C.E. ;
- c) estere , se provenienti dai territori al di fuori della C.E. ;
- d) locali o nostrane , se provenienti da animali nati ed allevati nella Liguria o regione limitrofe e macellati nella stessa regione.

ART. 62 - DENOMINAZIONE DELLE CARNI

Le carni sono denominate come segue:

- Vitelli: carcasse, mezzene, selle (quarti posteriori composti da coscia e carrè); cosce; carrè; busti (quarti anteriori tagliati alle cinque coste); busti senza pancia; busti senza petto e pancia; petti e pance; mezzene senza petto e pancia.

- Bovini adulti: mezzene; mezzene senza petto e pancia; il taglio delle mezzene può essere effettuato anche "diritto alla francese" alle sei coste: posteriore con pancia, anteriore con petto.

Posteriori (composti da coscia e roast beef); cosce, roast beef; anteriori completi (tagliati alle sei coste con petto e pancia); anteriori senza petto e pancia; petti e pance.

- Frattaglie di vitelli: “misti” (cuore, polmone, milza e fegato) ovvero “frasi” (composti dal misto, da testa e zampe depilate), “trippa” (stomaco), “laccetti” (timo) e “filoni” (midollo spinale)

- Frattaglie di bovino adulto: frattaglia (cuore, polmone, milza e fegato); teste (depilate o no); lingue; cervelle; “granelli” (testicoli); “laccetti” (timo).

ART. 63 - MODALITA' DI CONTRATTAZIONE

Le carni fresche e le frattaglie sono contrattate verbalmente e le vendite sono fatte a peso netto ad eccezione delle cervelle che sono vendute a numero.

ART. 64 - CONSEGNA DELLE MERCI

Le carni fresche e le frattaglie nel caso di commercio all'ingrosso si intendono consegnate franco macello o magazzino frigorifero privato.

Le spese di trasporto della carne dal grossista al punto vendita al dettaglio sono invece normalmente a carico del venditore

Carni congelate

ART. 65 - PREZZO DELLE CARNI CONGELATE

I prezzi si intendono riferiti alle seguenti denominazioni: quarti compensati; posteriori taglio normale; anteriori taglio normale; posteriori taglio pistola; pistole disossate in sette tagli; cosciotti rounds; anteriori taglio crop; mezzene e carrè di suino; agnelli; cervelle; trippe.

ART. 66 - CONSEGNA DELLA CARNE CONGELATA

Le carni congelate si intendono sempre consegnate franco carro e/o vagone frigorifero ed il peso è quello lordo per netto.

ART. 67 - CALO PESO DELLA CARNE CONGELATA

Il calo peso della carne congelata dal porto d'origine allo sbarco non supera il 2%.

ART. 68 - CALO PESO DEL LARDO

Il calo naturale del lardo di produzione italiana è circa dell' 1% a seconda della stagionatura; per le provenienze estere varia dall' 1,50% al 2%.

ART. 69 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nelle vendite, anche coattive, di carni congelate, salumi in genere anche insaccati, lardo e strutto di maiale, spetta al mediatore una provvigione dell' 1% a carico del venditore.

g) Pelli

Pelli bovine, ovine e caprine estere

ART. 70 - RIFERIMENTO ALLE CLAUSOLE INTERNAZIONALI

Nella compravendita di pelli si seguono le norme del contratto internazionale redatto e pubblicato dall'I.C.H.S.L.T.A. di Londra.

ART. 71 - QUANTITA' E QUALITA'

La deficienza numerica di pelli dei pesi centrali tra i pesi unitari minimi e massimi consentiti dal contratto è considerata difetto della partita e dà luogo a riduzione del prezzo.

Ad ogni deficienza qualitativa deve corrispondere un abbuono sul prezzo.

ART. 72 - MARCATURA DELLE PELLI

Tutti i lotti di pelli comunque confezionate devono essere contraddistinti all'origine con una marca nettamente visibile. Nel caso in cui arrivino a destino lotti di pelli non distinti da una sufficiente marcatura, le spese che dovranno sostenersi per l'identificazione saranno computate a carico del venditore. Per le pelli semiconciate e/o conciate vendute a superficie, su ogni pelle la superficie deve essere marcata in modo da essere leggibile a destino.

ART. 73 - TERMINI DI CONSEGNA

E' facoltà del venditore di eseguire il contratto in una o più spedizioni purchè nei termini di tempo pattuiti.

ART. 74 - CALO PESO

La tolleranza del calo peso alla scaricazione è la seguente: per le pelli salate fresche o brinate di qualsiasi origine 5%; per le pelli salate secche e secche di qualunque origine 2%.

L'eccedenza calo deve essere accertata entro 29 giorni e rimborsata tempestivamente dal venditore al prezzo e nella valuta di fattura.

Se il peso medio delle pelli riscontrato allo sbarco nei termini di tempo d'uso risultasse inferiore o superiore al pattuito (compresa la tolleranza convenuta), il compratore avrà diritto ad un bonifico per l'eventuale minore valore della partita; rimane ferma, ricorrendone gli estremi, la disposizione relativa alla qualità.

Quando però il peso constatato all'arrivo è tale da fare rientrare le pelli in una categoria di peso diversa da quella prevista in contratto, il compratore avrà diritto ad un abbuono sul prezzo della partita.

ART. 75 - VENDITA A MISURA / A NUMERO

Quando la merce è venduta a misura o a numero il compratore deve segnalare tempestivamente al venditore eventuali difformità.

La verifica viene effettuata mediante prelievo in contraddittorio di un campione rappresentativo della partita.

ART. 76 - RECLAMI

Ai reclami si deve rispondere prontamente e comunque entro 5 giorni lavorativi.

ART. 77 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Nel caso che venga accertata un'inferiore qualità della merce di cui il venditore è responsabile, se questa comporta un deprezzamento inferiore al 10%, il compratore avrà diritto solo ad un corrispondente abbuono sul prezzo. Ove invece il deprezzamento sia pari o superiore al 10% il compratore avrà facoltà di ritirare la merce, previa concessione dell'abbuono suddetto, o di rifiutarla senza pregiudizio dei diritti derivatigli dal contratto.

Il rifiuto della merce non comporta il diritto alla sostituzione della stessa.

ART. 78 - ASSICURAZIONE

L'assicurazione viene effettuata sulla base del C.I.F. di fattura più il 20%, contemplando nell'assicurazione la voce "tutti i rischi" o equipollente.

La polizza di assicurazione deve garantire il pagamento di tutti i danni coperti nella valuta stipulata nella polizza stessa. La copertura prestata dalla Compagnia di assicurazione deve estendersi da magazzino a magazzino.

ART. 79 - PESATURA

La pesatura delle pelli è fatta in contraddittorio e la spesa è a carico del ricevitore.
Se il venditore richiede la ripesatura della merce, questa è effettuata a sue spese.

ART. 80 - MERCE VISTA E GRADITA

Quando il compratore o la persona da lui incaricata ha visitato e gradito la merce, non è dovuta garanzia per qualità.

ART. 81 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nei contratti di compravendita di pelli estere la provvigione all'agente, al commissionario e al procacciatore d'affari è corrisposta soltanto dal venditore in ragione del 2% sul valore della merce.
Al mediatore è corrisposta la provvigione in ragione dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.

ART. 82 - CONCILIAZIONE

Ove insorgono controversie in merito a contratti di compravendita di pelli è uso tentare la conciliazione prima di portare dette controversie in altre sedi.

ART. 83 - CLAUSOLA "ARBITRATO CAMERA ARBITRALE GENOVA"

Nei contratti di compravendita di pelli, stipulati sia all'estero che all'interno, vengono normalmente inserite le clausole "Arbitrato Camera Arbitrale Genova" ovvero "Arbitrato Genova" o anche "Genoa Arbitration" e simili, le quali significano che qualunque controversia derivante dai contratti medesimi sarà risolta mediante arbitrato irrituale presso la "Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Genova", in conformità al suo Statuto-Regolamento vigente.

Pelli da macello fresche salate nazionali

ART. 84 - INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA

Il venditore di pelli nell'offrire la merce deve precisarne la provenienza.

ART. 85 - CLASSIFICAZIONE

Le categorie delle pelli bovine ed equine sono le seguenti:

- Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da meno Kg. 4;
- Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg. 4 a 6;
- Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg. 6 a 8;
- Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg 8 a 12;
- Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 12 a 20;
- Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 20 a 26;
- Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 26 a 40;
- Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 40 a 50;
- Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 50 in più;
- Scottone e bovetti, con testa e zampe, fino a Kg 30;
- Vacche quadrate, senza testa e zampe, fino a Kg 27;
- Vacche, senza testa e zampe, da Kg 27 in più;
- Vacche, con testa e zampe, fino a Kg 27;
- Vacche, con testa e zampe, da Kg 27 in più;
- Vacche, con testa e zampe, fino a Kg 30;
- Vacche, con testa e zampe, da Kg 30 in più;
- Buoi, con testa e zampe, fino a Kg. 40;
- Buoi, con testa e zampe, da Kg 40 in più;

- Tori, con testa e zampe, fino a Kg 45;
- Tori, con testa e zampe, da Kg 45 in più;
- Gropponi, provenienti da vacche pesanti fino a Kg 30, con testa e zampe;
- Gropponi, provenienti da vacche pesanti da Kg 30 in più, con testa e zampe;
- Fianchi e spalle, provenienti da vacche pesanti fino a Kg 30, con testa e zampe;
- Fianchi e spalle, provenienti da vacche pesanti da Kg 30 in più, con testa e zampe;
- Puledri, fino a Kg 12;
- Cavalli, da Kg 123 in più;
- Muli;
- Asini.

Le stesse pelli possono essere classificate tenendo conto del colore del manto (bianco o colorato).

ART. 86 - PELLI DI SCARTO (REJECTS)

E' considerato scarto (o anche scarto di pelli) la pelle intera lasciante pelo e/o fortemente difettosa di scortico per tagli e buchi passanti e comunque quando i difetti superano il 50% della superficie della pelle stessa.

ART. 87 - MODALITA' DEL RICEVIMENTO

L'operazione di ricevimento consiste nella visita e verifica delle pelli.

Per le vendite fatte a mezzo di mediatori o di agenti, questi possono essere incaricati dal ricevimento dei lotti. Il ricevimento fatto direttamente al compratore o dall'incaricato ha valore di "gradimento" ed "accettazione" della partita per quanto riguarda la qualità ed il peso.

ART. 88 - LIMITI DI PESO INDICATI

Nei contratti di vendita di lotti di pelli si indicano oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche i limiti di peso, i quali sono assoluti e non consentono tolleranze. Le partite devono essere comprensive di tutti i pesi contenuti nei limiti.

ART. 89 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Quando la merce è "resa" franco stabilimento o magazzino del compratore, il prezzo comprende la spesa di salatura, l'imballaggio e le prestazioni del personale per il ricevimento.

ART. 90 - PELLI DIFETTOSE E ABBUONI

Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane e mercantili provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità naturali (malattie, epidemie) e le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, sono soggette ad abbuoni corrispondenti all'entità del danno. Così pure le pelli piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc. e le pelli di vitelli morticini immaturi ed erbaioli.

Quando la pelle risulta sofferta per ritardata o insufficiente salagione o presenta difetti tali che la rendano non mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla.

ART. 91 - CONDIZIONI DI CONSEGNA E ABBUONI

Quando le pelli sono vendute con testa e zampe devono essere consegnate senza corna, senza tendini e senza unghie, con orecchie e coda aperte e vuote, pulite di sangue, di sterco e di altre materie estranee. La pelle deve essere consegnata in normale stato di umidità, né deve comunque essere bagnata.

Quando non si verificano le condizioni di cui sopra, la pelle è soggetta ad abbuono da stabilirsi caso per caso.

ART. 92 - PESO CODA E PESO SALATO

La vendita di lotti di pelli di macello può essere fatta tanto a “peso coda” quanto a “peso salato”.

Il “peso coda” corrisponde al peso della pelle non ancora salata ma raffreddata, constatato all’entrata nel magazzino di raccolta.

Per “peso salato”, si intende il peso reale delle pelli, constatato dopo averle liberate dal sale, se salate a secco. Quando invece le pelli siano salate in vasca, il peso si constata dopo che le pelli hanno subito una scolatura della salamoia per dodici ore nella vasca stessa e per 24 ore poste in pila fuori vasca.

Il compratore ha diritto di assistere alle operazioni di apertura delle vasche per la scolatura e di impilatura.

Per le pelli salate a secco (fuori vasca) il “peso ripesato” è quello constatato alla consegna, senza speciale impilatura.

In ambedue i casi il peso ripesato è constatato previa scuotitura del sale aderente alle pelli.

ART. 93 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di pelli di macello è dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore. Quest’ultimo dovrà corrispondere un ulteriore 0,50% quando il mediatore provvede per di lui conto al ricevimento della merce.

Pelli ovine e caprine nazionali

ART. 94 - CLAUSOLA FILO LUNGO

Qualora la compravendita venga conclusa con la clausola “filo lungo” la merce oggetto della partita trattata, nel suo complesso, deve essere di buona qualità mercantile e corrispondente alla media normale della zona di produzione.

ART. 95 - CLAUSOLA RICEVIMENTO IN RICETTA

Qualora la compravendita di partite di pelli ovine e caprine venga conclusa con la clausola “ricevimento in ricetta”, fissato il prezzo base per le pelli di prima scelta, il compratore avrà diritto agli abbuoni d’uso per le pelli secondarie e di scarto eventualmente riscontrate nella partita.

Gli “abbuoni d’uso” sono i seguenti:

- agnelli e capretti seconda scelta, dal 20 al 30%;
- agnelli terza scelta, 50%;
- montoni e capre seconda scelta, dal 10 al 20%;
- montoni e capre terza scelta, 30%;
- montoni e capre scarto da convenirsi.

Il venditore nel concludere il contratto potrà riservarsi la facoltà di trattenere le pelli non classificate nella prima scelta.

ART. 96 - PELLI FRESCHE

Tutte le pelli ovine e caprine fresche si trattano a numero.

ART. 97 - PELLI SECCHIE

Le contrattazioni delle pelli ovine e caprine secche vengono fatte a peso o a numero.

ART. 98 - PELLI FRESCHE BUONE E DI SCARTO

Le pelli ovine e caprine si distinguono in buone e di scarto. Sono di scarto tutte le pelli piccole (metà del peso medio di partita), rognose, tagliate, rotte o riscaldate; il relativo prezzo subisce una riduzione come previsto all’art. 58.

ART. 99 - CLASSIFICAZIONE

Le pelli ovine e caprine secche si distinguono in buone, secondarie (seconda e terza scelta), di scarto e scartone.

ART. 100 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è dell'1%.

Pelli conciate

ART. 101 - ONERE DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio delle merci è a carico del compratore e viene fatturato al costo.

Per il cuoio da suola la corda viene venduta per merce.

ART. 102 - CALO PESO

Nelle vendite da piazza a piazza la tolleranza calo ammessa per la merce venduta a peso è dell'1%.

ART. 103 - MERCE VISTA E GRADITA

Quando il compratore, o la persona da lui incaricata, ha visitato e gradito la merce, non è dovuta "garanzia" per qualità.

ART. 104 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è del 2% per affari fuori piazza e dell'1% per affari su piazza.

ART. 105 - MISURA

Per la merce venduta a superficie, su ogni pelle la superficie deve essere marcata in modo da essere leggibile a destino.

Nessun reclamo può essere presentato per differenze di misure pari o inferiori al 3%, ma qualora tale limite venga superato il conguaglio sarà effettuato calcolando tutte le differenze.

CAPITOLO 2) PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) Cereali, semi, semi oleosi, legumi e derivati

Art. 106 - RAPPORTI

Le contrattazioni avvengono sia direttamente sia a mezzo dell'agente o mediatore.

Art. 107 - GIORNI FESTIVI

Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla Controparte.

Art. 108 - TELEMESSAGGI

Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi informatici, che permettano il riscontro dei tempi e termini dell'invio.

Art. 109 - CONTRATTI-TIPO

Le compravendite si fanno in base ai moduli di contratti-tipo in vigore a seconda della qualità e della provenienza, redatti e stampati a cura della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova e dalla stessa depositati presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.

CONTRATTI-TIPO IN VIGORE

“Associazione del Commercio dei Cereali e Semi – Genova”

C.I.F. – provenienza estera

N. 4 – per legumi

N. 5 – per cereali

N. 13 – per semi oleosi

N. 30 – per oli greggi vegetali

N. 31 – per pannelli di pressione e farine di estrazione di semi, frutti e germi oleosi

N. 37 – per farina di carne ed ossa, farina di pesce e/o pesci secchi per alimentazione del bestiame

N. 42 – per oli di oliva vergini lampanti

C.I.F. – provenienza nazionale

N. 10 – per grani duri – via mare

N. 10 bis – per grani teneri – via mare

N. 33 – per sfarinati di grani tenero, grano duro, farinette e sottoprodotti

N. 35 – per l'esportazione di grani teneri ed altri cereali di origine nazionale

FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO

N. 11 – per cereali esteri

N. 15 – per cereali esteri – via terra

N. 27 – per oli di semi alimentari esteri

N. 28 – per oli di semi industriali esteri

N. 29 – per legumi secchi esteri

N. 34 – per l'esportazione di cereali nazionali – via terra

N. 36 – per pannelli di pressione e farine di estrazione di semi, frutti e germi oleosi di provenienza estera e relativo “addendum” per “Contratti a premio”

N. 38 – per farina di pesce ed altri mangimi semplici di origine animale e vegetale di provenienza estera

- N. 40 – per il commercio in Italia dei grassi animali ad uso industriale tecnico e per raffinazione – via terra
N. 41 – per oli di oliva vergini lampanti esteri
N. 125 – per semi oleosi esteri

F.O.B.

- N. 16 – per granone nazionale – via mare
N. 17 – per grani duri nazionali – via mare
N. 17 bis – per grani teneri ed altri cereali nazionali via mare

MERCE IN CONTAINER

- N. 43 – per merce in container completo (Full Container Load – F.C.L.)

CONTRATTI-TIPO INTER-ASSOCIATIVI

- “Condizioni Generali Unificate”

- N. 101* per frumento tenero
N. 102* per frumento duro
N. 103* per granoturco nazionale
N. 104* per orzo- avena - segale – triticale ed altri cereali minori
N. 105* per sorgo
N. 106* per melassi
N. 107* per polpe di barbabietole da zucchero esauste
N. 108* per legumi secchi per alimentazione umana
N. 109 per risone e relativo allegato
N. 110* per risi e rotture di riso
N. 110 bis* per risi lavorati parboiled
N. 121* per farine di frumento tenero
N. 122 per farine di frumento duro
N. 129* per farine di erba medica disidratata - fieni essiccati paglia di cereali di produzione nazionale
N. 131* per sottoprodotti della lavorazione nazionale del frumento tenero e duro
N. 132* per semi di soia
N. 133* per germe di granoturco - vinaccioli secchi – semi di pomodoro
N. 135* per semi di soia tostati non disoleati
N. 136* per panelli, farine di estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale di produzione nazionale e relativo “Addendum” per i “Contratti a premio”
N. 138* per grassi animali uso zootecnico (ferro cisterna e/o auto cisterna)
N. 140 per oli da seme o da frutti oleosi ed altri di origine animale, raffinati /(ferro cisterna e/o auto cisterna)
N. 141 per oli di oliva vergini lampanti

*** a detti contratti-tipo si applicano le “Condizioni generali unificate”**

CONTRATTI EUROPEI

- N. III/A – Contratto EFAPIT per proteine animali per uso Zootecnico rese C. & F. e/o C.I.F. - Accordo italo tedesco sul commercio dei cereali

ART. 110 - F.A.Q. (fair average quality) – BUONA MEDIA

L'espressione F.A.Q. (fair average quality – qualità buona media) significa:

- per le compravendite di merce importata, che la merce deve essere di qualità buona media all'epoca e nel luogo dell'imbarco;

- per le compravendite di merce nazionale o nazionalizzata “franco vagone”, che la merce deve essere di qualità buona media dell’annata nel luogo di produzione, se nazionale e dell’epoca dell’imbarco se di provenienza estera.

L’accertamento della “qualità buona media” è effettuato dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.

ART. 111 - RYE TERMS

La clausola “Rye Terms” (sana allo sbarco) garantisce al compratore il buon condizionamento della merce all’arrivo, con la tolleranza di chicchi difettosi di origine nella proporzione esistente nella “qualità buona media” del raccolto della stagione. E’ pure tollerato un leggero calore secco che non pregiudichi la merce.

ART. 112– TALE QUALE

La clausola “tale quale” indica che il venditore è tenuto a caricare la merce in buono stato ma non risponde delle successive alterazioni di qualsiasi natura che potessero sopravvenire durante il viaggio. Il compratore deve ricevere la merce così come si trova all’arrivo, qualunque sia il suo condizionamento, senza che il venditore sia tenuto ad accordare alcun abbuono.

ART. 113 - SALVO VISITA

La clausola “salvo visita” indica che il compratore deve visitare la partita entro 4 giorni lavorativi successivi alla consegna del buono di visita, trascorso tale termine, la merce si considera come regolarmente visitata ed accettata.

ART. 114 - MERCE VISTA E GRADITA.

La clausola “vista e gradita” indica che nessuna eccezione può essere fatta dal compratore sulla qualità o sul condizionamento quando la merce consegnata provenga dalla partita da esso visitata e gradita.

ART. 115 - MERCE AVARIATA

La merce avariata per causa di acqua di mare o per altre cause deve essere ricevuta dal compratore con un abbuono percentuale sul prezzo di contratto, da determinarsi secondo le regole contenute nel contratto-tipo.

ART. 116 - FRANCO STAZIONE

La clausola “franco stazione” indica una consegna da farsi con merce posta nella stazione convenuta.

ART. 117 - FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO

La clausola “franco vagone e/o altro veicolo” indica una consegna da farsi con merce posta sul vagone e/o altro veicolo nella stazione o luogo convenuto. Il venditore deve curarne il perfetto carico nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione. Il compratore ha sempre la facoltà di assistere, o di fare assistere, al carico ed al campionamento della merce e, perciò, la stessa si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento all’atto della caricazione anche quando il compratore non si sia valso di tale facoltà.

ART. 118 - SISTEMA METRICO

La quantità della merce venduta è espressa in tonnellate metriche od in quintali. Talvolta è espressa anche nelle misure di peso del paese di provenienza.

ART. 119 - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

I campioni dovranno essere prelevati, confezionati e prontamente sigillati in contraddittorio fra le Parti od i loro incaricati.

Secondo quanto stabilito dai contratti-tipo redatti dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, il campione è prelevato sulla base di una percentuale sufficientemente rappresentativa della partita.

ART. 120 - ANALISI

Le constatazioni del peso ettolitrico e le analisi vengono eseguite dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova la quale rilascia certificati ufficiali in base ai quali devono essere regolati gli eventuali abbuoni nella misura fissata dai contratti tipo di riferimento.

ART. 121 - VENDITE SU CAMPIONE

In caso di compravendite fatte “su campione”, il venditore, o chi per esso, suggella 2 campioni da rimettersi al compratore, il quale è autorizzato ad aprirne uno per la verifica della qualità della merce, lasciando l’altro intatto, da servire in caso di contestazione; oppure, in caso di presenza del compratore, il venditore, o chi per esso, suggella un solo campione alla presenza del compratore stesso da servire in caso di contestazione.

Nelle compravendite stipulate con la clausola “Qualità come da campione” la merce consegnata deve essere conforme al campione di riferimento.

Nel caso, invece, in cui i contratti contengano la clausola “qualità come da campione-tipo” è concessa al venditore la tolleranza dell’1% sul valore della merce in confronto al tipo.

ART. 122 - “CONDIZIONAMENTO”

Per condizionamento s’intende il complesso di tutte le caratteristiche di aspetto, consistenza e stato di conservazione, dipendenti dal modo in cui la merce fu raccolta, conservata e consegnata.

Le espressioni principali per determinare il condizionamento hanno il significato seguente:

- “sana”, è la merce ineccepibile in tutte le sue caratteristiche;
- “leale”, è la merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte vizi e difetti;
- “mercantile”, è la merce che non ha difetti speciali che impediscano di classificarla nella media dei prodotti dell’annata a seconda della provenienza;
- “stagionata”, si intende la merce che ha un grado di umidità non superiore a quanto comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata;
- “secco”, si intende quel cereale scorrevole alla mano che dà la risonanza tipica della propria specie.

ART. 123- MERCE RINFUSA E TELATA

La merce può essere contrattata alla rinfusa o in sacchi.

ART. 124- TERMINI D’IMBARCO PER VENDITE C.I.F.

La merce contrattata “C.I.F.” deve essere sempre caricata in buone condizioni e la caricazione deve essere fatta nel tempo e nel luogo pattuiti.

In difetto di prova contraria, la data della polizza di carico fa fede dell’epoca in cui l’imbarco è avvenuto.

Le “formule” principali relative ai termini di imbarco indicate nei contratti “C.I.F.” hanno il significato seguente:

- “Viaggiante”, indica che la nave su cui la merce è imbarcata ha già lasciato gli ormeggi, ancorché non risulti uscita da porto di partenza e non sia stata ancora ormeggiata nel porto di arrivo;
- “Polizza di carico datata”, indica un imbarco effettuato alla data segnata ma non già che la nave sulla quale la merce è stata caricata sia partita a tale data;

- “Sotto carico”, indica che la nave sta iniziando o ha già iniziato le operazioni di carico;
- “Caricato e/o caricante” indica che la nave che deve trasportare la merce venduta è sotto carico, senza che si sappia con precisione se l’imbarco della merce sia già avvenuto o se debba ancora avvenire;
- “Atteso (o presunto) pronto a caricare”, significa che la nave designata, secondo le notizie conosciute al momento della vendita, è attesa nel porto di imbarco in tempo utile per essere pronta a caricare nell’epoca stabilita in contratto;
- “Imbarco immediato”, significa che la merce deve essere imbarcata entro 8 giorni successivi alla data del contratto;
- “Imbarco pronto”, significa che la merce deve essere imbarcata entro 21 giorni successivi alla data del contratto;
- “Imbarco nella prima quindicina di un determinato mese”, indica un imbarco da effettuarsi dal 1° al 15° giorno del mese inclusi, se il mese è di 28, 29 e 30 giorni; dal 1° al 16° inclusi, se il mese è di 31 giorni;
- “imbarco nella seconda quindicina”, indica un imbarco da effettuarsi dal 16° giorno all’ultimo del mese inclusi, qualunque sia la durata del mese. Pertanto nei mesi di 31 giorni il 16° giorno si considera come appartenente sia alla prima sia alla seconda quindicina;
- “Imbarco ripartito”, indica che il quantitativo di merce venduta deve essere imbarcato in parti all’incirca uguali, per ognuno dei periodi d’imbarco stabiliti dal contratto;
- “Imbarco in diverse epoche consecutive”, significa che il venditore imbarcherà la merce secondo le diverse epoche stabilite in contratto. E’ tollerato l’imbarco di 2 quote sulla stessa nave, purchè le polizze di carico siano regolarmente datate nei periodi corrispondenti agli imbarchi convenuti.

ART. 125 - TERMINI DI CONSEGNA E DI RITIRO PER VENDITE “FRANCO VAGONE O CAMION” E/O “FRANCO MAGAZZINO”.

Per consegna “pronta” o ritiro “pronto”, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l’invio da parte del venditore della “messa a disposizione”, che si considera implicita con la conclusione del contratto.

Per consegne “decadali” si intendono consegne da effettuarsi dall’1 al 10, dall’11 al 20, dal 21 a fine mese.

Per consegne “prima quindicina” si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.

Per consegna “seconda quindicina” si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all’ultimo giorno del mese.

Per consegna “nel mese” si intende una consegna da effettuarsi dal primo all’ultimo giorno del mese.

Per consegna “da nave designata” si intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse stipulata posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere effettuata entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.

Per consegna “ripartita in diverse epoche” si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.

Salvo stipulazione contraria, nelle vendite “franco magazzino” è lasciato al compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del compratore.

Alla scadenza della franchigia, il compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il pagamento della merce senza ritirla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro, il compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e

occorrendo d'ufficio, il campione, che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.

Il ritardo nella consegna, causato da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della merce. In tal caso il venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della consegna della merce. In tale evenienza il compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.

ART. 126 - SORVEGLIANZA E PRELEVAMENTO CAMPIONI

Il compito del sorvegliante alla discarica nominato dai venditori in base a clausola contrattuale è limitato alla sorveglianza sulla pesatura e al prelevamento dei campioni.

ART. 127 - VERIFICA DEL PESO

Per la verifica del peso delle merci sbarcanti si applicano le norme stabilite dai contratti tipo "Associazione del Commercio dei Cereali e Semi" (A.C.C.S.) di Genova.

ART. 128 - OBBLIGO DEL RICEVIMENTO

La merce dovrà essere sempre ritirata dal compratore, ancorché vengano avanzate riserve nei termini del contratto, purchè corrisponda all'oggetto del contratto quanto alle sue caratteristiche essenziali. Il venditore sarà sempre responsabile per l'eventuale minor valore.

ART. 129 - RACCOGLITURE COMUNI

Le raccogliture comuni a diverse partite di merci in sacchi di origine, residue dallo sbarco di dette merci dalle navi in arrivo a Genova, vanno ripartite pro-rata.

ART. 130 - CONTROSTALLIE ESPRESSE IN VALUTA ESTERA

L'importo delle controstallie espresso in moneta estera, se pagato in euro, deve essere calcolato in base al cambio ufficiale del giorno in cui ha termine la discarica.

ART. 131 - RIPARTO CONTROSTALLIE

Le controstallie si ripartiscono fra tutti i ricevitori secondo il quantitativo ricevuto, a meno che non siano imputabili a colpa di uno o più determinati ricevitori.

ART. 132 - BUONI DI CONSEGNA

Il possessore della polizza di carico può emettere "buoni di consegna" (delivery orders) fino alla concorrenza del quantitativo segnato in polizza.

Detti "buoni" per essere validi debbono portare il visto e la firma del detentore della polizza di carico e chi emette i "buoni di consegna" rimane responsabile del buon fine degli stessi.

I buoni di consegna per essere validi verso la nave debbono portare la controfirma del raccomandatario, o dell'armatore, attestante l'avvenuto deposito della polizza di carico originale.

ART. 133 - VENDITA C.I.F. – OBBLIGHI DEL VENDITORE

In base al contratto "C.I.F." (costo, assicurazione e nolo) il venditore deve fornire al compratore i documenti rappresentativi ed i certificati prescritti relativi alla merce resa franco di ogni spesa di trasporto e di assicurazione al porto o ai porti di destinazione indicati dal contratto.

La clausola "C.I.F." comporta, per la merce proveniente dall'estero, la consegna alla condizione di disistivaggio (tiraggio) a carico della nave.

Il venditore risponde verso il compratore di clausole di noleggioro difformi dalla precedente.

ART. 134 - SPESA DI PESATURA NELLA VENDITA C.I.F.

La spesa di pesatura per le partite di merci contrattate "C.I.F." Genova è a carico del compratore.

ART. 135 - ASSICURAZIONE DELLA MERCE VENDUTA C.I.F.

Il venditore dovrà fornire polizze e/o certificati di assicurazione per almeno il 2% in più dell'ammontare del valore di fattura.

L'assicurazione deve coprire anche i rischi di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere coperta presso Assicuratori primari, ma per la solvibilità dei quali il venditore non è responsabile.

L'assicurazione marittima deve coprire i rischi di avaria particolare con franchigia del 10% che dovrà essere stipulata da terra a terra con 15 (quindici) giorni di giacenza dal termine dello sbarco, compresi il rischio di incendio per il periodo di sosta a terra. La franchigia per avaria particolare sarà conteggiata: per i cereali, i semi, le farine ed i legumi, stiva per stiva per merce alla rinfusa e sacco per sacco per merce in sacchi; per gli oli, tanca per tanca.

Ogni spesa assicurativa per coprire i rischi di guerra eccedente lo 0,50% del valore assicurato sarà a carico del compratore; il venditore potrà esigere tale importo al ritiro dei documenti.

ART. 136 - PAGAMENTO DEL NOLO

Il ricevitore di una partita di merce giunta a carico completo non è obbligato a pagare il nolo prima del giorno di inizio della scarica.

ART. 137 - CLAUSOLA "ARBITRATO C.A.C.C.S. GENOVA"

Per l'arbitrato si fa riferimento alle disposizioni contenute nei contratti "Associazione del Commercio dei Cereali e Semi" di Genova.

Tuttavia, quando viene inserita in contratto la clausola "Arbitrato Genova", ovvero "Genoa Arbitration" e simili, senza riferimento ad uno specifico contratto tipo "A.C.C.S.", significa che qualsiasi contestazione deve essere risolta mediante arbitrato irrituale da esperirsi presso la Camera Arbitrale dei Cereali e Semi secondo il Regolamento vigente della stessa e con riferimento alle condizioni del contratto-tipo a cui si sarebbe dovuto fare riferimento.

ART. 138 - ONERI DEL COMPRATORE

I dazi, diritti doganali e tutti i gravami relativi alla introduzione in Italia delle merci provenienti dall'estero sono a carico del compratore.

ART. 139 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nei contratti di compravendita di cereali, semi e legumi, spetta al mediatore una provvigione dello 0,50% sul valore della merce a carico del venditore.

Per le compravendite coattive la provvigione è dell'1% a carico di chi ha chiesto la vendita o l'acquisto.

ART. 140 - TOLLERANZE, PESO ETTOLITRICO E CORPI ESTRANEI

Per la tolleranza di peso ettolitrico, di impurità (di corpi estranei) e di altri parametri merceologici, si applicano le norme contenute nei contratti tipo "Associazione del Commercio dei Cereali e Semi" (A.C.C.S.) di Genova.

ART. 141 - CALO PESO

a) Grano

E' ammesso per il grano un calo naturale medio di viaggio dello 0,25% per le provenienze Nord America e Sud America ed altre dove siano adottati moderni sistemi di caricazione e pesatura; dello 0,50% per tutte le altre provenienze.

b) Granoturco

Per il granone trasportato via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%.

Per il granone trasportato via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%.

Per il granone trasportato via terra da o per l'estero è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%.

Per il granone trasportato via terra nell'interno è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,30%.

Per il granone giacente in magazzino e per una durata non superiore a 3 mesi è ammesso un calo naturale normale dello 0,30% per ogni mese.

c) Avena

Per l'avena trasportata via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%.

Per l'avena trasportata via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%.

Per l'avena trasportata via terra da o per l'estero è ammesso un calo naturale normale dello 0,375%.

Per l'avena trasportata via terra nell'interno è ammesso un calo naturale normale dello 0,25%.

d) Orzo

Per l'orzo trasportato via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%.

Per l'orzo trasportato via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%.

Per l'orzo trasportato via terra da o per l'estero è ammesso un calo naturale normale dello 0,375%.

Per l'orzo trasportato via terra nell'interno è ammesso un calo naturale normale dello 0,25%.

Per l'orzo giacente in magazzino e per una durata non superiore a 3 mesi è ammesso un calo naturale normale dello 0,30% per ogni mese.

e) Segale

E' ammesso per la segale un calo naturale medio di viaggio dello 0,25% per le provenienze Nord America e Sud America ed altre dove siano adottati moderni sistemi di caricazione e pesatura; dello 0,50% per tutte le altre provenienze.

f) Fave secche

Il calo naturale ammesso per i carichi di fave secche dell'ultimo raccolto provenienti dai porti del Mediterraneo è il seguente:

- per imbarco nel mese di giugno, 1,50%;
- per imbarco nei mesi di luglio e agosto, 1%;
- per imbarco negli altri mesi, 0,50%.

ART. 142 - PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' SANITARIE

Qualora una partita di merce venduta viaggiante per nave già designata sia in tutto o in parte dichiarata non introducibile dalle Autorità Sanitarie competenti entro 5 giorni dallo sbarco dalla nave importatrice, il contratto relativo sarà annullato in tutto ovvero per la parte dichiarata non introducibile.

b) Frutta e ortaggi

Agrumi

ART. 143 - CALO PESO

Il calo di trasporto delle arance, dei mandarini e dei limoni è del 4,5%. Il calo di giacenza fino a 30 giorni è del 4%.

ART. 144 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita degli agrumi si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca.

Frutta fresca

ART. 145 - VENDITE ALL'INGROSSO

Le vendite avvengono direttamente o per tramite di commissionari che le effettuano a nome proprio per conto di produttori.

La vendita all'ingrosso è compiuta per libera contrattazione, per collo intero a peso netto espresso in chilogrammi, a numero di pezzo o mazzi e a cifra globale per collo ("a botta").

Il collo deve, in questo caso, contenere l'indicazione del numero dei pezzi o dei mazzi in esso contenuti; i pezzi devono essere omogenei.

Le contrattazioni di mercato si effettuano verbalmente senza alcun rilascio da parte del venditore di uno stabilito di vendita.

ART. 146 - VENDITE IN CONTO COMMISSIONE

Il termine di tempo previsto dall'art. 1712, comma secondo, cod.civ., è fissato in giorni 15.

ART. 147 - CALO PESO

Il calo peso di trasporto delle frutta fresche è il seguente:

- mele e pere: 3%
- albicocche, pesche, ciliegie e susine: 5%
- banane: 2%

Il calo di giacenza delle mele e delle pere fino a 3 mesi è del 4%; per albicocche, pesche, ciliegie e susine fino a 7 giorni è del 4%; per le banane fino a 45 giorni 4%.

Frutta secca

ART. 148 - FRUTTA SECCA

La frutta secca in sacchi di materie tessili o di carta è venduta a peso netto.

ART. 149 - FRUTTA SECCA IN CARTONI

Le contrattazioni della frutta secca in cartoni avvengono nel modo seguente:

- prugne, datteri e frutta essiccata in genere (pesche, pere, albicocche, fichi, mele e frutta sgusciate in genere), a peso netto;
- uva sultanina di Grecia, Turchia, Iran, California e Australia in cartoni inferiori a Kg. 15 a peso netto. Il peso è marcato con timbro indelebile sugli imballaggi;
- uva secca in grappoli e sgrappolata nazionale o di altre provenienze ed in qualsiasi imballaggio, a peso netto.

ART. 150 - FICHI SECCHI

I fichi secchi nazionali ed esteri sono venduti in cartoni contenenti pacchetti o altre confezioni in cellophane oppure sfusi, peso netto.

ART. 151 - CALO NATURALE

Il calo naturale che la frutta secca in genere può subire nei 4 mesi successivi allo sbarco/arrivo è valutata come segue:

- Uva secca, 0,6%
- Prugne secche, 0,6%
- Armelline sgusciate amare e dolci, 2%
- Arachidi sgusciate, 2%
- Arachidi in guscio, 2%
- Nocciole sgusciate, 2%

Mandorle e nocciole con guscio, 2%
Noci, 2%
Pinoli mondi, 2%
Fichi secchi, 2%
Anacardi, 0,5%
Noci del Brasile, dal 15 al 20%
Castagne secche, 1%

ART. 152 - CALO DI VIAGGIO DELLA FRUTTA SECCA IN GENERE

Il calo di viaggio ammesso per la frutta secca in genere è dello 0,5%.

ART. 153 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di frutta secca in genere, va dall'1% al 2% a carico del venditore.

ART. 154 - COMMISSIONE PER VENDITE IN CONTO DEPOSITO

La provvigione relativa alle vendite in conto deposito è del 2%, oltre il rimborso delle spese di giacenza, di carico e scarico.

Patate

ART. 155 - CALO PESO NEI TRASPORTI STRADALI

Il calo peso delle patate durante il trasporto è del 2%; il calo delle patate novelle è del 5%.

ART. 156 - CALO PESO NEI TRASPORTI FERROVIARI

Il calo delle patate durante il trasporto per ferrovia è del 2%; il calo delle patate novelle è del 4%.

ART. 157 - CALO DI GIACENZA

Il calo peso per giacenze fino a 3 mesi può raggiungere il 2%; per le patate novelle può raggiungere il 3% per giacenze fino a un mese.

ART. 158 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di patate si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca, in quanto applicabili.

Ortaggi

ART. 159 - CALO PESO

Durante il trasporto con automezzi i piselli, le fave, i fagiolini, i fagioli rossi e le verdure a fogliame possono subire un calo del 10% per provenienze entro i 200 Km; del 13% per provenienze da 201 a 500 Km. e del 15% per provenienze superiori.

Durante il trasporto con ferrovia il calo massimo può essere del 5% per provenienze fino a Km 500 e del 10% per provenienze superiori.

Durante il trasporto con autotreno e/o ferrovia, il calo delle cipolle è del 3%; il calo degli agli verdi è del 15%; il calo degli agli secchi è del 2%; il calo dei funghi freschi selvatici e coltivati è del 4% e per giacenze superiori alle 24 ore è dell'8%.

Il calo di giacenza può raggiungere il 2% per cipolle e agli secchi entro i primi 3 mesi; il 5% per gli agli freschi nei primi 15 giorni; il 4% per gli altri ortaggi (piselli, fave, fagiolini, fagioli rossi, verdure a fogliame) nei primi 7 giorni.

ART. 160 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di ortaggi si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca in quanto applicabili.

Uva da mosto

ART. 161 - VENDITE ALL'INGROSSO

Le vendite avvengono direttamente o per tramite di commissionari che le effettuano a nome proprio per conto di produttori.

La vendita all'ingrosso è compiuta per libera contrattazione a peso netto espresso in chilogrammi.

ART. 162 - CALO PESO

Durante il trasporto il prodotto può subire un calo del 5% per provenienze entro i Km 200 e del 10% per distanze superiori.

Mosto

ART. 163 - PESO E REQUISITI

Le compravendite dei mosti avvengono a quintale, grado svolto e da svolgere e, comunque, con l'indicazione se con feccia, defecati o filtrati.

ART. 164 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione per mediazione nella compravendita di mosti sfusi è del 2% sul prezzo a carico del venditore.

c) Caffè, cacao, tè, pepe, spezie ed altri coloniali

ART. 165 - COMPRAVENDITA

Usi riferiti alla compravendita di merce allo stato estero sdoganabile e allo stato nazionale, per consegna sulla piazza di Genova, salvo diverse indicazioni.

Gli stessi usi valgono per consegne sui magazzini di Rivalta Scrivia e Vado Ligure.

ART. 166 - CLAUSOLA “MERCE ALLO STATO ESTERO SDOGANABILE”

La clausola “merce allo stato estero sdoganabile”, significa che la merce è sdoganabile su regolare documentazione fornita dal venditore.

ART. 167 - MERCE “VISTA E GRADITA”

Le compravendite effettuate con la clausola “merce vista e gradita” (ovvero “merce vista e visitata” ovvero “visitata ed accettata” ovvero “visitata e gradita”), escludono ogni diritto a reclamo per differenza di qualità o per qualsiasi altro difetto o avaria, quando il compratore abbia visitato ed accettato la merce oppure abbia esplicitamente rinunciato alla visita.

ART. 168 - “SALVO VISTA CAMPIONE”

In caso di vendita con la clausola “salvo vista campione”, alla conclusione del contratto il compratore ha diritto di richiedere il campione della partita, che dovrà essere spedito per corriere entro i due giorni lavorativi successivi a quello della conclusione del contratto.

Entro i due giorni lavorativi successivi a quello della ricezione, il compratore deve dichiarare se gradisce o no la merce. Trascorsi i termini suddetti senza che sia stata mossa eccezione, il contratto si intende perfezionato.

ART. 169 - “SALVO AVARIA” – “ESCLUSA AVARIA” – “ESCLUSA AVARIA NON SOSTITUIBILE”

Le compravendite possono essere effettuate con le seguenti clausole:

- a) “salvo avaria”: il compratore non ha diritto di rifiutare la merce avariata ma ha diritto di essere risarcito del danno;
- b) “esclusa avaria”: il compratore ha diritto di rifiutare i colli risultanti avariati e di richiederne la sostituzione;
- c) “esclusa avaria non sostituibile”: il compratore ha diritto di rifiutare i colli risultanti avariati ma non di richiederne la sostituzione.

Nelle compravendite di “merce pronta”, se non altrimenti specificato, la clausola d’uso è quella indicata alla lettera b).

ART. 170 - TIPI DI VENDITA

La merce può essere venduta:

- a) “su descrizione”, nel qual caso la merce deve corrispondere in ogni particolare alla qualità descritta;
- b) “su classificazione speciale”, nel qual caso la merce deve essere conforme a tale classificazione e la qualità deve corrispondere alla media del raccolto al luogo e all’epoca dell’imbarco;
- c) “su campione tipo” (su tipo di campione), nel qual caso la merce deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione tipo presentato;
- d) “su campione prelevato da partita determinata”, nel qual caso la merce deve essere quella campionata e corrispondente quindi fedelmente al campione rappresentato.

Il “campione d’esecuzione” precedente ha valore di “campione tipo”.

Le clausole “a campione” o “su campione della partita” (stock lot) equivalgono a quella prevista alla lettera d).

ART. 171 - PREZZO E PESO

Nelle contrattazioni su piazza sia di merce allo stato estero sdoganabile, sia di merce nazionalizzata, il prezzo e l’unità di contrattazione si intendono in euro per Kg netto escluso iva.

ART. 172 - PRELEVAMENTO DI CAMPIONI

In caso di reclamo il prelevamento dei campioni viene effettuato in contraddittorio, unicamente da colli intatti o con i dovuti accorgimenti, in modo da rappresentare esattamente l’insieme della partita.

La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.

ART. 173 - FORMA E SPESE

Le merci devono essere consegnate in imballaggio originale. Il costo dell’imballaggio è a carico del venditore.

La manipolazione dell’imballaggio deve essere dichiarata esplicitamente.

La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.

ART. 174 - TARA

La tara d’uso è quella d’origine. Qualora questa non fosse determinabile, vale la tara reale media.

Il controllo della tara reale, per partite ad imballaggi omogenei, si effettua col pesare da 5 a 10 involucri e calcolando il loro peso medio.

La determinazione della tara avviene in presenza di ambedue le parti ed a spese del compratore.

ART. 175 - POSIZIONE DELLA MERCE

Le compravendite per consegna sulla piazza di Genova possono riguardare:

- a) “merce pronta”, nel qual caso la merce si trova già giacente a magazzino;
- b) “merce allo sbarco”, nel qual caso viene indicato il nome della nave che sta scaricando;
- c) “merce viaggiante”, nel qual caso verrà precisato il nome della nave appena conosciuto, se la merce viaggia via mare, oppure la data di spedizione ed il mezzo, se la merce viaggia altrimenti;
- d) “merce da caricarsi”, nel qual caso viene indicata l’epoca d’imbarco o di caricazione; il venditore comunicherà al compratore i dati di cui alla lettera c) appena ne sarà a conoscenza

Per “imbarco pronto” si intende l’imbarco entro 30 giorni correnti dal giorno successivo alla data della conclusione dell’affare.

Per “imbarco immediato”, tale termine è ridotto a 15 giorni.

ART. 176 - EPOCA D’IMBARCO

Per determinare l’epoca di imbarco o di caricazione in caso di contestazione farà fede – salvo prova contraria – la data della polizza di carico per merce a bordo, della lettera di vettura, o carnet T.I.R. Per le compravendite d’origine (cioè per imbarco dall’origine), le comunicazioni di imbarco e di trasbordo date dal venditore al compratore si intendono fatte sotto riserva.

La riserva significa che la notizia viene comunicata così come ricevuta dal venditore, senza garanzia da parte dello stesso circa l’esattezza della comunicazione da lui ricevuta.

ART. 177 - LUOGO DI CONSEGNA

La merce deve essere consegnata:

- a) se trattasi di merce pronta, franco ripesato magazzino estero ove si trova, sdoganabile;
- b) negli altri casi, franco ripesato magazzino estero dove la merce sarà introdotta. Per la merce introdotta in Punto Franco, la consegna sarà effettuata franco ripesato magazzino estero del compratore o del suo spedizioniere.

Il magazzino in cui la merce si trova o dove sarà consegnata deve essere indicato.

Nelle vendite di merce nazionalizzata, la consegna è effettuata franco magazzino, camion o vagone partenza.

ART. 178 - TERMINI DI RITIRO E SPESE

In caso di merce pronta, il compratore deve ritirare la merce entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data della conclusione della vendita.

Negli altri casi il venditore deve tempestivamente avvisare il compratore circa la data del ritiro.

Il compratore deve provvedere al ritiro della merce entro i vigenti termini di franchigia dei diritti di sosta, mentre il venditore ha l’obbligo di renderla sdoganabile entro i termini predetti.

Tutte le spese antecedenti alla consegna, compresa quella di pesatura ordinaria, sono a carico del venditore.

La spesa di assistenza al peso e quelle successive alla consegna sono a carico del compratore.

ART 179 - PESATURA

Le compravendite sono regolate sul peso di consegna.

In caso di vendite di merci allo sbarco, viaggiante o da caricarsi vale la pesatura effettuata all’atto dell’introduzione a magazzino.

Quando la pesatura è fatta collo per collo, i pesi vengono arrotondati ai 200 grammi, per eccesso o per difetto.

Per la merce nazionalizzata il peso è quello constatato in partenza all’atto della consegna al compratore oppure al vettore per la spedizione.

ART 180 - MODALITA' DI CONSEGNA

All'atto della consegna si riscontra l'originalità dell'imballaggio, si esegue la pesatura e si verifica la qualità.

ART. 181 - CLAUSOLA "CIRCA"

Nelle compravendite effettuate con la clausola "circa" è tollerata una differenza nella consegna sino al 3% in più od in meno del quantitativo venduto.

La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.

ART. 182 - CALO PESO DI VIAGGIO

Il calo naturale che la merce può subire durante il viaggio dal porto di imbarco al punto di destino è mediamente valutato nelle seguenti misure:

- caffè	massimo 0,5%
- cacao	da 1 a 2%
- pepe nero e pimento	da 1 a 2%
- pepe bianco	da 2 a 3%
- chiodi di garofano e cannella	da 2 a 3%
- noci moscate e fiori macis	da 1 a 2%
- tè	massimo 0,5%

ART. 183 - CALO PESO DI GIACENZA

Il calo naturale annuo nei magazzini di abituale deposito varia a seconda della qualità e della ubicazione; esso è mediamente valutato come segue:

- caffè	1%
- cacao	1%
- pepe nero e pimento	1%
- pepe bianco	2%
- chiodi di garofano e cannella	2%
- noci moscate e fiori macis	2%
- tè	0,5%

ART. 184 - ASSICURAZIONI NELLA VENDITA C.I.F.

Nelle compravendite con la clausola C.I.F. (costo, assicurazione e nolo) se le condizioni di assicurazione marittima non sono state specificate, il venditore deve assicurare la merce con primaria compagnia per il valore della fattura maggiorato del 5% con la clausola "contro tutti i rischi" (all risks), rischio coperto dall'ultimo magazzino alla partenza al primo magazzino all'arrivo.

Il venditore deve consegnare al compratore la polizza o il certificato di assicurazione o un documento equivalente e fornire a sue spese il certificato d'origine e gli altri documenti richiesti.

ART. 185- TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento viene effettuato all'atto del ritiro.

ART. 186 - SPESE BANCARIE, CAMBIALI E BOLLI

Le spese bancarie relative all'incasso della documentata relativa alla merce oggetto della compravendita sono a carico del venditore.

Ogni altra spesa della banca del compratore al di fuori di quelle relative all'incasso è a carico del compratore.

I bolli di fatture ed eventuali tratte o cambiali sono a carico del compratore sia nella vendita di merce allo Stato estero, sia nella vendita di merce nazionalizzata.

ART. 187 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore è dell'1% a carico del venditore.

d) Juta greggia

ART. 188 – PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Negli affari di juta greggia la provvigione spettante al mediatore è dell'1% a carico del venditore.

e) Cotoni sodi

ART. 189 – SCELTA ALLO SBARCO

Lo sbarco delle balle di cotone, formanti parti di carico intero o di partite, anche se le balle sono distinte da marche diverse, avviene a lungo numero da bordo della nave trasportante; la scelta o separazione delle balle per marca avviene a terra.

ART. 190 – PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore per affari in cotoni sodi è dell'1% ed è dovuta dal venditore.

f) Piante e parti di piante, semi e frutti medicinali

Tamarindo

ART. 191 – VENDITA SU DENOMINAZIONE

Il tamarindo viene contrattato su denominazione, con la precisazione della percentuale di semi.

ART. 192 – TAMARINDO MADRAS

Il tamarindo Madras naturale è venduto in sacchi doppi, a peso lordo.

ART. 193 – PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore per le compravendite di tamarindo su piazza è del 2% a carico del venditore.

Cassia

ART. 194 – CASSIA IN CANNA MAKASSAR

La cassia in canna Makassar è venduta in cestoni rivestiti di tela. La cassia è venduta "in sorte".

ART. 195 – CASSIA IN CANNA MAKASSAR – TARA

La tara fissa è di 4 Kg. per cestone.

ART. 196 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore per le compravendite su piazza è del 2% a carico del venditore.

Senna

ART. 197 – VENDITA IN BALLE

La senna in foglie Tinnevelly è venduta in balle pressate, peso lordo per netto.

ART. 198 – PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore per le compravendite su piazza di senna in foglie è del 2% a carico del venditore.

g) Erbe, sementi e foraggi

ART. 199 - VENDITA DEL FIENO

La compravendita del fieno viene fatta a quintale su campione, in balla detta comunemente “fascio”, oppure sciolto.

ART. 200 -VENDITA DELL’ERBA

La compravendita dell’erba viene fatta a “corpo”, prodotto ancora da tagliare.

ART. 201 - CONSEGNA DEL FIENO

La consegna del fieno avviene in istrada nel punto più vicino al luogo del venditore.

ART. 202 - PESATURA DEL FIENO

Il peso viene accertato in contraddittorio tra venditore e compratore, al momento della caricazione sul carro o camion, con stadere portatili.

ART. 203 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di sementi e foraggi si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi e derivati, in quanto applicabili.

CAPITOLO 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) Legna da ardere

ART. 204 - CLASSIFICAZIONE

La legna da ardere si tratta delle seguenti qualità: legna forte (rovere, olmo, faggio, frassino, carpino, olivo, acero, quercia, acacia, ceppi di erica e di corbezzolo); legna dolce (castagno, larice, pioppo, conifere mediterranee).

ART. 205 - LUOGO DI CONSEGNA

La consegna avviene in istrada nel punto più vicino al luogo del venditore.

ART. 206 - PESATURA

La compravendita avviene a quintale.

ART. 207- TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avviene a consegna o a spedizione effettuata e presentazione di riversale ferroviaria.

b) Carbone vegetale

ART. 208 - RAPPORTO TRA PROPRIETARIO DEL BOSCO E CARBONAIO

Il proprietario dei boschi consegna al carbonaio il bosco da tagliare e, se non viene stipulato il prezzo del taglio, il carbonaio dà in pagamento una metà del carbone ricavato. Se, invece, viene contrattato il prezzo, il carbonaio dà una caparra all'atto della consegna del bosco e salda la differenza in vari acconti, man mano che ritira il carbone ricavato.

ART. 209 - PASSI PEDONALI PRIVATI

Per i passi pedonali in terreni poderali o interpoderali, in caso di recinzione dei fondi, la distanza tra le recinzioni dovrà lasciare una larghezza ed un' altezza tali da consentire l'utilizzo del passo stesso con un carico sporgente a spalla.

CAPITOLO 4) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA - MINERALI NON METALLIFERI

a) Zolfo

ART. 210 - GRADO DI PUREZZA

Il grado di purezza per lo zolfo doppio raffinato in pani è del 99/100%

ART. 211 - ZOLFO IN SACCHI, PANI E CANNOLI

Lo zolfo greggio macinato, raffinato macinato e lo zolfo ventilato sono venduti in sacchi da kg. 25. Lo zolfo raffinato in pani è venduto alla rinfusa; quello in casse o scatole di cartone, peso netto, ovvero in sacchi di tela o di carta.

ART. 212 - CALO PESO

Nei rapporti degli zolfi greggi e raffinati caricati alla rinfusa, effettuati con navi, il calo complessivo è del 2% se la caricazione è stata eseguita con attracco alla banchina; è del 2,50% se la caricazione è stata invece eseguita senza attracco alla banchina.

ART. 213 - PESO DI CONSEGNA

Nelle compravendite di zolfo in genere, alla condizione "C.I.F. Genova", vale il peso di imbarco indicato nella polizza di carico.

Nelle compravendite "franco vagone" di zolfo raffinato e greggio alla rinfusa, per peso di consegna si intende quello effettuato dalla ferrovia in partenza con tara reale; nelle compravendite "franco autocarro", quello effettuato da pesatore pubblico o dal bilico della dogana con tara reale.

ART. 214 - VENDITE "C.I.F." E "FRANCO VAGONE"

Nelle vendite dei diversi tipi di zolfo alla condizione "C.I.F. Genova", il pagamento deve farsi alla presentazione dei documenti.

Nelle vendite "franco vagone e/o camion partenza", il pagamento si effettua a 30 giorni data consegna.

ART. 215 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore per le compravendite dello zolfo è del 2% ed è dovuta dal venditore.

b) Carboni fossili e coke

ART. 216 - OFFERTA FERMA

Un'offerta ferma per la vendita o l'acquisto di carbone avviene:

- a) offerta di vendita/riciesta d'acquisto: viene trasmessa via fax e/o via e-mail dal fornitore o acquirente. La stessa s'intende valida fino al termine specificato sull'offerta/riciesta stessa;
- b) tender (gara di fornitura): tale richiesta d'offerta viene trasmessa in busta chiusa ed inviata contemporaneamente a vari fornitori. In questo caso, trattandosi di gara di fornitura (tender), sulla stessa saranno indicati i termini e le condizioni alle quali il potenziale fornitore dovrà attenersi in caso intenda partecipare alla gara con un'offerta.

ART. 217 - RISPOSTA AD OFFERTE FERME

La risposta ad un'offerta o richiesta d'offerta deve essere data con lo stesso mezzo di comunicazione usato per l'offerta o la richiesta d'offerta.

In caso di “tender” per una vendita, l’offerta dovrà essere presentata, in busta chiusa, entro i termini e nei modi indicati sul tender stesso.

ART. 218 - CONDIZIONI DI VENDITA

Le condizioni di vendita (F.O.B., C.I.F., C.F.R. e D.E.S.) sono regolate dalle norme INCOTERMS.

ART. 219 - CONDIZIONI DI PEZZATURA PER PIU’ VAGONI

Nel caso in cui la merce venga caricata in più stive di un’unica nave, con un gruppo di vagoni o treno completo o con spedizione frazionata in più mezzi di trasporto, ma facenti parte di un’unica spedizione, viene calcolata, e vale pertanto ai fini contrattuali, la media dei campioni componenti la globalità della consegna.

ART. 220 - CLAUSOLA CIRCA

Nelle vendite di carbone e/o coke, sia con la clausola F.O.B. o C.I.F., che su vagone, sempreché sia stato pattuito il “circa”, è in facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno sul quantitativo totale venduto.

Per le vendite via mare, l’indicazione della diminuzione od aumento di quantitativo deve essere segnalata al compratore non appena il venditore è a conoscenza della partenza della nave e del peso caricato.

ART. 221 - TOLLERANZA DI PESO

Nelle vendite di partite di carbone e/o coke su nave, vagone od altro veicolo, senza clausola “circa”, il caricatore deve regolarsi come segue:

- quantitativo massimo trasportabile (“full cargo”): la tolleranza della consegna deve rientrare nei limiti dati dalla portata massima del mezzo utilizzato per la spedizione;
- quantitativo minimo/massimo definito contrattualmente: il venditore dovrà attivarsi affinché il quantitativo consegnato rientri nella tolleranza minima/massima prevista contrattualmente, sempre compatibilmente con la portata del mezzo di trasporto.

ART. 222 - CALO PESO

La tolleranza massimo per calo naturale e dispersione normale di viaggio del carbone e/o coke trasportato via mare varia dall’1% al 2% (a seconda del tipo di materiale) rispetto al peso di polizza o rispetto al peso netto risultante dai documenti per il trasporto effettuato via gomma.

ART. 223 - ACCERTAMENTO DELLA PEZZATURA (FINI)

La percentuale massima nel carbone coke di pezzatura inferiore ai mm. 10 viene definita contrattualmente e misurata in conformità alle norme ISO o ASTM o UNICHIM (da specificare contrattualmente).

ART. 224 - RITIRO “PARTIAL CARGO”

Nelle vendite CIF di un “partial cargo” (vendita frazionata in un’unica qualità di carbone caricata su più stive di una nave) ogni ricevitore ha diritto di ricevere la quantità di carbone pattuito dalle stive concordate, compatibilmente con le esigenze della nave in fatto di stabilità e sicurezza in navigazione in caso di sbarco in più porti di destino.

ART. 225 - DIREZIONE DELLA DISCARICA/IMBARCO

Lo sbarco/imbarco di carbone e/o coke vengono effettuati presso banchine/ponti/terminals privati o pubblici.

La direzione della discarica spetta alla banchina stessa, rispettando comunque sempre le norme imposte dall’Autorità Portuale di competenza, e in accordo con le esigenze del comandante della

nave di sbarcare le merci dalle stive e con la sequenza che gli possa garantire in ogni momento la sicurezza della nave e degli impianti di sbarco.

ART. 226 - VENDITE SU VEICOLI NON FERROVIARI

Nelle vendite di carbone e/o coke da nave o da deposito su veicoli non ferroviari il compratore deve presentare gli stessi, dopo essersi accordato preventivamente con il venditore circa il momento di caricare ed aver preavvisato contemporaneamente lo spedizioniere e/o il depositario della merce.

ART. 227 - QUANTITA' DA CARICARSI SULLA NAVE

Il venditore di un carico completo non ha facoltà di caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di quello stabilito come massimo nel contratto di vendita, neppure se sia disposto a trattenere l'eccedenza per suo conto.

Così pure il venditore non ha facoltà di caricare sopra una nave una quantità di carbone inferiore a quella stabilita come minimo di vendita e caricare il completamento su altra nave, a meno che espressamente concordata contrattualmente la clausola "PARTIAL SHIPMENT ALLOWED".

ART. 228 - PESO E RISCHI DI VIAGGIO

Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nei termini CIF, CIP e DES ed il peso da fatturarsi sarà quello riconosciuto in partenza (a mezzo "bilico autorizzato" o "draft survey" o "peso riconosciuto dalla ferrovia").

ART. 229 - ASSICURAZIONE MARITTIMA

L'assicurazione marittima di ogni carico di carbone e/o coke deve coprire:

- il valore della merce alla partenza;
- il costo nolo;
- il costo dell'assicurazione;

ed essere maggiorata del 10%.

ART. 230 - DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO

Il pagamento di carichi di carbone e/o coke si esegue alla presentazione e contro consegna dei regolari documenti, cioè: polizza o polizze di carico, fatture, certificato di origine, certificato di campionamento ed analisi, certificato di peso e, se sono state caricate più qualità di carbone, anche il piano di stivaggio della nave.

ART. 231 - CERTIFICATO DI MINIERA

Il certificato di miniera di un carico di carbone prova solo la provenienza della merce da determinate miniere.

I certificati rilasciati dagli enti o uffici appositi nel Paese esportatore provano soltanto il tipo e la provenienza della merce.

E' condizione abituale che la qualità dei singoli carichi sia certificata da società terze, specializzate in tali attività e nominate dal Venditore, oppure dal Compratore, od anche da entrambe le parti congiuntamente. Normalmente è la parte assente nel luogo di consegna della partita che ha il maggiore interesse ad essere rappresentata in tale luogo e quindi di scegliere ed incaricare la società d'ispezione e controllo di sua fiducia.

ART. 232 - VENDITE CARBONE/COKE SU VAGONI O AUTOMEZZI

Per quanto si riferisce al pagamento delle spese di trasporto, esso viene effettuato dal venditore al vettore nei seguenti modi:

- consegna franco destino (in caso di consegna con automezzi);
- consegna in porto affrancato (in caso di consegna a mezzo ferrovia):
Viene invece effettuato dal compratore al vettore nei seguenti modi:

- consegna franco partenza (in caso di consegna con automezzi);
- consegna in porto assegnato (in caso di consegna a mezzo ferrovia).

ART. 233 - RESPONSABILITA' DEL VENDITORE

Nella consegna di carbone e/o coke su vagone/camion la responsabilità del venditore cessa:

- a) per la qualità e le condizioni della merce quando il mezzo di trasporto lascia l'installazione del Venditore, oppure quando è avvenuta l'accettazione del vagone/camion da parte del compratore o di un suo incaricato al ritiro, se appositamente incaricati e presenti sul posto;
- b) per il peso, all'atto della presa in consegna della merce da parte del vettore.

Agli effetti della determinazione del peso netto di consegna, si intende valida la tara segnata sul longarone del carro ferroviario, sempreché la "tara reale" non sia stata esplicitamente richiesta o non sia stato possibile effettuarla.

ART. 234 - PRESTITI DI CARBONE

I prestiti e le restituzioni di carbone sono in ogni caso considerati regolati temporaneamente come vendite vere e proprie, con tutti i relativi diritti e oneri.

ART. 235 - RAGGUAGLIO TONNELLATA INGLESE

Nel commercio dei carboni fossili la tonnellata inglese (long ton) è ragguagliata a Kg. 1016.

c) Ardesie

ART. 236 - PROPRIETA' FRAZIONALE DEL SOTTOSUOLO

Qualora il sottosuolo ardesiaco sia costituito da più filoni soprastanti o laterali gli uni agli altri è possibile che tali filoni appartengano a diversi proprietari o siano oggetto di separati contratti di sfruttamento, pur facendo parte dello stesso lotto di terreno.

ART. 237 - COMPLESSO ESTRATTIVO – PREMESSA A CHIARIMENTO

Si intende per unico complesso estrattivo l'insieme di laboratorio, cave, discariche, teleferiche e piste di servizio della stessa azienda siti nel medesimo bacino di estrazione.

ART. 238 - CONTRATTI PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO

Il corrispettivo è determinato tenendo presente un importo forfettario riferito alla manodopera impiegata (numero di addetti all'estrazione del materiale) e al numero dei mezzi meccanici impiegati o una percentuale riferita alla quantità di materiale grezzo estratto dalla cava, tenendo conto della qualità del materiale e della potenza del filone.

ART. 239 - ACCESSI E PASSI – PREMESSA A CHIARIMENTO

Il filone si raggiunge tramite un'apertura praticata nel sottosuolo detta "imbocco".

L'imbocco permette, secondo i casi, di accedere direttamente al banco di coltivazione in sottosuolo, oppure di proseguire lo scavo in galleria sino a raggiungere il filone da lavorare.

In alcuni casi vengono create delle gallerie dette "fornelli" per l'aerazione e per favorire la fuoriuscita dalla camera di coltivazione dei fumi dovuti al brillamento delle mine e la realizzazione delle uscite di sicurezza prescritte dalla legge.

ART. 240 - MATERIALE UTILE ESTRATTO E PRODOTTO

La valutazione del complesso estrattivo deve tenere conto che il materiale utile estratto non supera mai il 50% del totale che realmente esce dalla cava ed il prodotto finito non raggiunge mai il 50% del materiale utile estratto dalla cava e trasferito in laboratorio.

ART. 241 - PIAZZALI – PREMESSA A CHIARIMENTO

I piazzali sono slarghi di terreno più o meno estesi, di regola antistanti “l’imbocco”, che consentono la manovra dei mezzi meccanici, lo stoccaggio dei materiali estratti, la creazione di manufatti per il ricovero delle attrezzature ed i servizi, indispensabili a norma di legge e la costruzione di cabine di trasformazione.

ART. 242 - DISCARICHE – PREMESSA A CHIARIMENTO

Per discarica si intende un sito di regola sottostante la cava o nelle sue vicinanze o in altro sito autorizzato dove vengono scaricati i materiali di risulta provenienti dall’estrazione dei materiali di cava e dei laboratori.

ART. 243 - VALUTAZIONE COMMERCIALE DEI FILONI

Il valore commerciale dei singoli filoni, fatti salvi i difetti intrinseci, varia in relazione alla potenza o spessore del filone sfruttabile, alla qualità dell’ardesia, alla ubicazione del filone stesso.

I difetti intrinseci dei filoni (“faglie”, “rissoni”, “spaisse”, “file bianche”, “file nere”, “giassi”, “coltelline” e “lasci”) che essendo in sottosuolo non sono visibili, sono geologicamente ipotizzabili per conoscenza dello stesso filone già sfruttato in zone limitrofe.

ART. 244 - FILONE INTERCLUSO

Tale è il filone il cui accesso è di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario del filone. Il suo valore è parificato al valore dell’insieme di passo – accesso – imbocco – piazzale e discarica.

ART. 245 - COPERTURE IN ARDESIA IN OPERA

Nelle coperture in opera i “vuoti” derivanti dagli ingombri posti sulle falde da ricoprire quali camini, canne e altre piccole emergenze, vengono considerati al pari dei “pieni” e pertanto non detratti dal computo finale dei mq di tetto coperto.

ART. 246 - MISURAZIONE DELLO SPESSORE DELLE LASTRE DI ARDESIA A “SPACCO CAVA”

Sui materiali “a spacco” la misurazione deve essere eseguita sovrapponendo cento lastre e misurando il totale delle stesse; tale valore, diviso per 100, darà lo spessore medio da considerare.

CAPITOLO 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) Riso brillato

ART. 247 - USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di riso brillato si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi, legumi e derivati.

b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione

ART. 248 - CALO PESO

Il calo naturale ammesso nei trasporti ferroviari della farina è dello 0,3%.

ART. 249 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di farina, semola e sottoprodotti della macinazione si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi, legumi e derivati.

c) Zucchero

ART. 250 - ZUCCHERO NAZIONALE

Le compravendite di zucchero bianco nazionale avvengono per prodotto:

- alla rinfusa su autocisterne o in macrosacchi da Kg 1000/1200;
- in sacchi di carta da Kg. 20/25 e da Kg. 50 netti;
- in astucci o pacchi imballati in confezioni di cartone, carta o plastica termoretraibile;
- in confezioni e varietà speciali per il rifornimento di esercizi pubblici ed industrie trasformatrici (zucchero in bustine, zucchero in quadretti, zucchero in granella, zucchero impalpabile, zucchero raffinato pilè).

ART. 251 - ZUCCHERO EXTRANAZIONALE PROVENIENTE DAI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA.

Lo zucchero extranazionale proveniente dai paesi dell'Unione Europea viene venduto in seguito a contratti, redatti a cura del venditore, che stabiliscono prezzo, quantità e termini di consegna.

Il prezzo resta fissato per tutta la durata del contratto, salvo variazioni stabilite dall'Unione Europea per il prezzo di intervento, le quali saranno applicate al prezzo di quantitativi ancora da spedire.

ART. 252 - ZUCCHERO ESTERO

Lo zucchero estero/greggio destinato al consumo diretto viene venduto in confezioni da 1 Kg; quello destinato ad usi industriali e commerciali viene venduto in sacchi di carta o di juta-politene da Kg. 20/25 e da Kg. 50, ovvero alla rinfusa su mezzi idonei o in macrosacchi da Kg. 1000/1200. Il peso si intende netto.

ART. 253 - TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna o di spedizione dello zucchero è, salvo casi di forza maggiore, di 8 giorni da quello in cui sarà pervenuto al venditore regolare ordinativo.

La qualità pattuita della merce si intende vista ed accettata in partenza. Il numero dei colli ed il peso si intendono quelli risultanti dai documenti di trasporto, salvo la facoltà del compratore di accertare il peso di partenza a sue spese.

ART. 254 - PLURALITA' DI CONSEGNE

Ogni consegna forma contratto a sé stante.

ART. 255 - VENDITE C.I.F. – C. & F.

Nelle vendite C.I.F. e C.& F. il venditore può eseguire – e quindi il compratore non può rifiutare – consegne parziali in conto della partita contrattata, purchè entro i termini di tempo pattuiti.

ART. 256 - VENDITE F.O.B. PORTO D'ORIGINE

Nelle vendite F.O.B. porto d'origine il venditore non può eseguire consegne parziali se non ha previamente ottenuto l'assenso del compratore.

ART. 257 - OBBLIGO DI RITIRO

La merce dovrà sempre, e in ogni caso, essere ritirata dal compratore, non potendo questi lasciarla giacente per conto del venditore.

ART. 258 - RISCHIO DEL TRASPORTO

Ogni responsabilità del venditore cessa dopo la consegna della merce a chi ne assume il trasporto. La merce viaggia per conto e rischio del compratore, anche se venduta franco destino o franco frontiera, su mezzi forniti dal venditore.

ART. 259 - VENDITE C.I.F. E C.& F.: RISCHI

I rischi di viaggio nelle vendite C.I.F. e C.& F. sono a carico del compratore.

ART. 260 - PAGAMENTO

Nelle compravendite di zucchero nazionale il pagamento viene effettuato prima della consegna.

ART. 261 - PREZZO

Nelle compravendite di zucchero il prezzo, riferito a Kg 100 netti per prodotto reso franco destino, è al netto di IVA.

Il prezzo pattuito è in ogni caso soggetto alle variazioni di listino e di qualsiasi onere fiscale che intervenga tra la data del contratto e la data della consegna o spedizione.

Tali variazioni non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita.

Condizioni diverse vengono applicate per il prodotto venduto franco zuccherificio.

d) Prodotti dolciari

ART. 262 - S.A.C. (salvo approvazione della casa)

Nelle compravendite di prodotti dell'industria dolciaria tutte le ordinazioni sono subordinate all'accettazione della Casa venditrice alla quale le ordinazioni stesse dovranno giungere debitamente firmate.

ART. 263 - ONERE DELL'IMBALLAGGIO

Gli imballaggi, se non fatturati o designati da restituire, si intendono ceduti gratuitamente.

ART. 264 - PLURALITA' DI CONSEGNE

Quando una compravendita debba essere eseguita a spedizioni o consegne separate, ogni spedizione o consegna si intende costituire contratto a sé stante.

ART. 265 - RISCHIO DI TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.

ART. 266 - TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE

Per il pagamento a contanti si intende: su piazza, che deve essere fatto all'atto del ritiro della merce contro presentazione di fatture quietanzate; fuori piazza, che deve essere fatto entro 10 giorni dalla data della fattura.

Il pagamento con tratta a vista è considerato a contanti.

Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto quando il debitore non ottemperi al pagamento nei termini convenuti.

Non si riconoscono pagamenti che non siano effettuati direttamente alla ditta venditrice o a persona da essa espressamente delegata.

ART. 267 - TERMINI PER RECLAMI

Ogni reclamo dovrà essere presentato direttamente alla ditta venditrice ed alla sua sede, nei termini di legge.

ART. 268 - VARIAZIONE DEL PREZZO PER ONERI FISCALI

Qualsiasi variazione fiscale o doganale in più o in meno gravante sul prodotto o sulle materie prime, che intervenisse prima della consegna, dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla eventuale variazione.

e) Pesci preparati

ART. 269 - ALICI SALATE

Le alici salate in fusti sono vendute fusto per merce ed il peso si accerta pesando il barile a mostra lavata oppure deducendo la tara fissa del 12%.

Per mostra lavata si intende tolto il timpano (coperchio) ed il primo strato di sale superiore.

ART. 270 - DENOMINAZIONE DELLO STOCCAFISSO

Il merluzzo (*Gadus Morhua*) completamente essiccato all'aria senza aggiunta di sale o salamoia e chiuso senza testa e interiora prende la denominazione di stoccafisso. La stessa preparazione viene praticata per i pesci simili e si hanno: lo stoccafisso S. Pietro, lo stoccafisso Brosmer, lo stoccafisso Sei, ecc.

ART. 271 - STOCCAFISSO SPACCATO

In Norvegia, per stoccafisso spaccato si intende il tipo "Rotskjar"; esistono però altri tipi di stoccafisso spaccato di altra provenienza che viene chiamato comunemente "spitted".

ART. 272 - STOCCAFISSO NORVEGESE

Le qualità di stoccafisso di produzione norvegese normalmente importate in Italia sono: Lofoten (Ragno, Westre Magro, Westre demi magro, Grand Premier, Olandese, Bremese, Westre corrente, Westre Ancona, Westre Petit, Italiano Grande Magro, Lub, Italiano Grande, Italiano Medio, Italiano Piccolo) e Finmarken.

Lo stoccafisso è contrattato sulla base delle qualità richieste dall' importatore e sulle caratteristiche di pezzatura.

Quando lo stoccafisso è indicato semplicemente come piccolo, medio, grande si intende un pesce:

- piccolo da un minimo di gr. 200 a gr. 400;
- medio da gr. 400 fino a gr. 700;
- grande oltre i gr. 700.

Le qualità Westre Magro e Westre demi Magro sono contrattate sulla lunghezza del pesce in centimetri:

- Westre Magro e Westre demi Magro 60/80 (da 60 – 80 cm.)

- Westre Magro e Westre demi Magro 50/60 (da 50 – 60 cm.)
- Westre Magro 40/50 (da 40 – 50 cm.).

ART. 273 - DENOMINAZIONE DEL BACCALA'

Il merluzzo (*Gadus Morhua*) aperto e salato chiamasi baccalà.

Analogamente applicando la stessa preparazione ai pesci simili si hanno; il baccalà S.Pietro, il baccalà Sei o Squamoso, il Ling, il Brosmer, ecc.

ART.274 - REQUISITI DEL BACCALA'

Le qualità del baccalà (merluzzo) importate sui mercati italiani sono le seguenti:

- Baccalà secco (Islanda secco, Norvegiano secco, Faroese secco, Francese secco, Gaspe, S.Giovanni);
- Baccalà salinato.

ART. 275 - PEZZATURA DEL BACCALA'

Per baccalà salinato le pezzature contrattate sono le seguenti:

Faroer	Norvegia/50kg.	Norvegia/25kg.	Islanda
AAAA	6/10	3/5	40/UP
AAA	11/10	6/10	27/40
AA	21/10	11/10	17/27
A	31/40	16/20	12/17
B	41/10	21/30	08/12
C	61/80	31/40	05/08
D	81/100	41/60	02/05

Le pezzature Islandesi riguardano la grammatura del pesce alla quale bisogna aggiungere la specifica della qualità:

merce di 1^a qualità Spig/A

merce di 2^a qualità Spig/B

merce di 3^a qualità AB

In Italia viene venduto baccalà salinato e baccalà secco prodotto in Portogallo e commercializzato con grammatura islandese e con specifica qualitativa norvegese: La merce di 1^a qualità è denominata SUPERIOR e quella di 2^a scelta UNIVERSAL.

Le alette di baccalà sono commercializzate solo in cartoni da 25kg.

ART. 276 - PESO DELLO STOCCAFISSO E DEL BACCALA'

Lo stoccafisso e il merluzzo (baccalà) nonché i filetoni di merluzzo in balle, in casse o in cartoni si vendono a peso netto d'origine.

ART. 277 - SALACCHINE

Le salacchine abitualmente importate dal Portogallo sono vendute in cassette da kg. 6 netti.

ART. 278 - SALACCHE INGLES

Le salacche inglesi salate e pressate sono vendute in fusti da kg. 25 netti ed in cassette del peso di kg. 8 netti.

ART. 279 - ARINGHE

Le aringhe argentate (salate e leggermente affumicate) arrivano in cassette da kg. 4,7 e 8 netti ed in terzini (barilotti) da kg. 20 netti.

Le aringhe dorate, chiamate anche affumicate, (salate e fortemente affumicate) arrivano in cassette da kg. 6, 7, 8 e 9 netti.

Arrivano inoltre aringhe semplicemente salate in cassette da kg. 7 netti ed anche aringhe in salamoia in barili da kg. 25,50 e 100 netti.

ART. 280 - CALO PESO STOCCAFISSO

Lo stoccafisso viene spedito via terra. La merce, imballata prima della spedizione, con una stagionatura di 9/10 mesi non presenta calo peso.

Per la merce spedita prima (circa 6 mesi) i produttori calcolano un soprappeso in base all'umidità del pesce in modo da garantire all'arrivo un peso netto di kg. 50 per l'imballaggio in balle pressate e telate oppure non inferiore a kg. 25 per merce imballata in cartoni (da kg. 25) oppure non inferiore ai kg. 25 netti nel caso di balle pressate e telate (da kg. 25).

ART. 281 - SPESE DI PESATURA DEL BACCALA'

La spesa di pesatura dei carichi di merluzzo da bordo è sopportata dal ricevitore.

ART. 282 - PROVVISORIE PER MEDIAZIONE

Nelle vendite, anche coattive, di tonno, pesci all'olio, salati o comunque preparati e merluzzo (stoccafisso e baccalà), spetta al mediatore la provvigione dell'1% a carico del venditore.

f) Conserve alimentari

ART. 283 - SCATOLE DI SALSE E CONSERVE IN GENERE

Il peso delle scatole fino al chilogrammo contenenti concentrato, salsa, salsina di pomodoro e conserve alimentari in genere si intende nominale; se invece dette derrate sono confezionate in scatole superiori al chilogrammo, il peso è quello reale, latta per merce.

Le scatole di detto formato sono vendute a pezzo.

ART. 284 - PROVVISORIE PER MEDIAZIONE

Nelle vendite, anche coattive, di conserve alimentari in genere spetta al mediatore una provvigione dell'1% a carico del venditore.

g) Formaggio

ART. 285 - CONFEZIONE DEI VARI FORMAGGI

I formaggi sono sempre venduti a peso netto.

ART. 286 - CALO PESO DI STAGIONATURA

Il calo naturale durante la permanenza del formaggio grana nei magazzini di stagionatura, varia dal 5% al 6% per il primo anno dopo quello di produzione e dal 3% al 4% per il secondo anno.

ART. 287 - PROVVISORIE PER MEDIAZIONE

Nelle vendite anche coattive di formaggi spetta al mediatore una provvigione dell'1% a carico del venditore.

ART. 288 - VENDITA FORMAGGI DELLA VAL D'AVETO

I formaggi della Val d'Aveto sono venduti a peso; il prezzo è riferito al chilogrammo. Le partite prodotte nell'annata vengono fissate dal compratore in autunno.

ART. 289 - CONSEGNA FORMAGGI DELLA VAL D'AVETO

La consegna dei formaggi avviene tutto l'anno e nel luogo di produzione.

h) Olio d'oliva

ART. 290 - VALIDITA' OFFERTE

Le offerte ferme di compravendita vincolano l'offerente fino al termine dell'orario d'ufficio del giorno stesso in cui l'offerta ferma è stata rilasciata.

ART. 291 - PATTUIZIONE ESPRESSA

Le clausole speciali devono essere espressamente pattuite.

ART. 292 - OLI EXTRAVERGINI E OLI DI OLIVA VERGINE

Tali oli sono venduti in base all'acidità e alle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche ufficiali dichiarate in contratto.

ART. 293 - OLI DI OLIVA LAMPANTI

Le contrattazioni degli oli d'oliva lampanti si fanno in base ad una percentuale di acidità dichiarata, con un conguaglio detto "reversibilità" e con fissazione di una percentuale di umidità e di impurità.

ART. 294 - OLI ESTRATTI DALLE SANSE DI OLIVA

Per le compravendite degli oli estratti dalle sanse di oliva vigono gli stessi usi relativi al commercio degli oli d'oliva lampanti, eccezione fatta per la tolleranza dell'umidità e dell'impurità.

ART. 295 - CONTRATTAZIONE A PESO

L'unità di base di contrattazione, per quanto riguarda la quantità, degli oli commestibili vegetali è il chilogrammo o la tonnellata metrica.

ART. 296 - PESO

Gli oli d'oliva, tanto nazionali quanto esteri, in arrivo su piazza, sono venduti sul peso netto riscontrato alla consegna.

ART. 297 - OLI IN CONFEZIONE

Gli oli d'oliva destinati all'alimentazione, se confezionati, sono venduti in base al contenuto netto espresso in litri o frazione di litro.

ART. 298 - VENDITE SU CAMPIONE

Nei contratti di compravendita di oli d'oliva in base a campione, i campioni vengono prelevati e suggellati in contraddittorio tra le parti o persona delegata: uno o più esemplari sono consegnati al compratore ed altrettanti restano a mani del venditore.

ART. 299 - VENDITE PER DENOMINAZIONE

Nel caso di contratto di compravendita sulla base di denominazione si verificherà la qualità in contraddittorio tra venditore e compratore.

ART. 300 - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

Se il compratore o il venditore richiedono il prelevamento dei campioni, questi dovranno essere prelevati in modo da essere rappresentativi della partita. Le spese di campionamento e pesatura eseguite e le spese di analisi sono per metà a carico del compratore e per metà a carico del venditore.

ART. 301 - RITIRO DELLA MERCE

Nel caso di merce venduta “qualità da accertarsi alla consegna” il compratore è tenuto a ricevere la merce in ogni caso, senza pregiudizio delle sue ragioni, ancorché nel prelevare il campione rilevi l’esistenza di difetti evidenti. In questo caso deve darne immediata comunicazione al venditore inoltrando il reclamo.

ART. 302- ANALISI

Le analisi dell’olio d’oliva sono eseguite su campioni prelevati in contraddittorio e debitamente suggellati presso il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera Arbitrale del Commercio Cereali e Semi di Genova.

Qualora il risultato dell’analisi non fosse accettato da una delle parti, l’analisi verrà ripetuta, se previsto in contratto, da un laboratorio chimico scelto di comune accordo dalle parti.

In caso di discordanza fra i due risultati, sarà effettuata una terza analisi presso un laboratorio ufficiale, la quale sarà tenuta come definitiva.

ART. 303 - RESTITUZIONE RECIPIENTI VUOTI

Nel caso in cui l’olio debba essere consegnato in fusti del venditore, la restituzione dei recipienti deve essere effettuata al più tardi nei 30 giorni lavorativi successivi alla spedizione della merce.

In caso di ritardo, o di non restituzione, il compratore dovrà pagare il valore del fusto.

ART. 304 - CONSEGNA A MEZZO AUTOBOTTE – AUTOCARRO – CONTAINER – CISTERNA FERROVIARIA

Agli effetti dei rapporti tra venditore e compratore, le operazioni di carico e scarico del mezzo devono essere effettuate entro lo stesso giorno lavorativo se il mezzo arriva nel luogo stabilito non oltre le 16.00; entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo, se il mezzo arriva dopo le ore 16.00.

ART. 305 - CLAUSOLE “CONSEGNA PRONTA” – “RITIRO PRONTO” – “SPEDIZIONE PRONTA”

Se il contratto di compravendita prevede una delle seguenti clausole: “consegna pronta”, “ritiro pronto”, “spedizione pronta”, s’intende che la merce deve essere consegnata, ritirata, e spedita entro 8 giorni lavorativi successivi a quello della data di contratto.

ART. 306 - CLAUSOLE “CONSEGNA IMMEDIATA” – “RITIRO IMMEDIATO” – “SPEDIZIONE IMMEDIATA”

Se il contratto di compravendita prevede una delle seguenti clausole: “consegna immediata”, “ritiro immediato”, “spedizione immediata”, si intende che la merce deve essere consegnata, ritirata e spedita entro 5 giorni lavorativi successivi a quello della data del contratto.

ART. 307 - CLAUSOLE “IMBARCO IMMEDIATO” – “IMBARCO PRONTO”

Per “imbarco immediato” s’intende un imbarco da effettuarsi entro 6 giorni lavorativi dalla data del contratto.

Per “imbarco pronto” s’intende un imbarco da effettuarsi entro 21 giorni lavorativi dalla data del contratto.

ART. 308 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ

Nel caso di un contratto di compravendita sulla base di denominazione, si verificherà la qualità in contraddittorio tra venditore e compratore mediante analisi organolettica effettuata tramite il PANEL TEST.

ART. 309 - TOLLERANZA DELL'UMIDITA' ED IMPURITA' DEGLI OLI COMMESTIBILI VERGINI E RETTIFICATI D'OLIVA

Negli oli d'oliva commestibili vergini, l'umidità e le impurità sono tollerate senza deduzioni né addebiti quando il loro peso complessivo non superi lo 0,20%; le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente in ragione del loro complessivo peso fino allo 0,50% e con una percentuale doppia oltre lo 0,50%. Per gli oli rettificati anche in miscela, umidità ed impurità devono essere assenti.

ART. 310 - TOLLERANZA DELL'ACIDITA', DELL'UMIDITA' ED IMPURITA' DEGLI OLI LAMPANTI

L'acidità deve prevedere una base ed un massimo contrattuali; nel caso in cui il massimo non sia stato fissato s'intende 3 gradi sopra la base contrattuale.

La reversibilità (conguaglio) sugli oli d'oliva lampanti si calcola in ragione dell'1% per grado o frazione di grado in più o in meno dalla base contrattuale fino al massimo.

Oltre tale limite il compratore ha diritto di rifiutare la merce, oppure di conguagliare l'acidità eccedente al 2% per ogni grado.

L'umidità e le impurità sono tollerate, senza deduzioni né addebiti, quando il loro peso complessivo non supera l' 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente in ragione del loro complessivo peso fino all'1% e con una percentuale doppia oltre l'1%.

La determinazione delle impurità deve essere effettuata in etere di petrolio (40° - 60°).

ART. 311 - TOLLERANZA DELL' ACIDITA', DELL' UMIDITA' E DELL' IMPURITA' DEGLI OLI GREGGI ESTRATTI DALLE SANSE DI OLIVA

L'acidità deve prevedere una base ed un massimo contrattuale; nel caso il massimo non sia stato fissato si intende 5 gradi sopra la base contrattuale.

La reversibilità (conguaglio) su tali oli si calcola in ragione dell' 1% per grado o frazione di grado in più o in meno dalla base contrattuale fino al massimo.

Oltre tale limite il compratore ha diritto di rifiutare la merce, oppure di conguagliare l'acidità eccedente al 2% per ogni grado.

L'umidità e le impurità sono tollerate, senza deduzioni né addebiti, quando il loro peso complessivo non supera l' 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente in ragione del loro complessivo peso fino all'1% e con una percentuale doppia oltre l'1%.

La determinazione delle impurità deve essere effettuata in etere di petrolio (40° - 60°).

Per gli oli rettificati di sansa, anche in miscela, umidità ed impurità devono essere assenti.

ART. 312 - OSSIACIDI TOTALI (METODO UFFICIALE)

Per gli estratti con solvente (esano), la tolleranza è dello 0,50% rispetto alla base contrattuale.

Nel caso il contratto preveda un massimo di ossiacidi, umidità ed impurità sommati assieme, la determinazione delle impurità va fatta con il solfuro di carbonio.

ART. 313 - TOLLERANZA QUANTITA' SPEDITA – CLAUSOLA “CIRCA”

Qualora le compravendite di oli di oliva siano effettuate con la clausola “circa”, è facoltà del venditore consegnare il 5% in più o in meno, al prezzo di contratto.

ART. 314 - CALO PESO

Il calo peso tollerato per il trasporto di olio di oliva e di altri oli vegetali in genere, in fusti di ferro nuovi o in serbatoi (autobotti, cisterne ferroviarie, ecc.) è dello 0,10%, su peso netto.

ART. 315 - OLI D'OLIVA IN GENERE DESIGNATI CON MARCHI D'IMPRESA

Nei contratti di oli di oliva in genere designati in commercio con marchi d'impresa, la merce è ritirata dal compratore senza preventivo assaggio, sempre che tali oli siano consegnati in imballaggio originale.

ART. 316 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per pagamento "contro consegna della merce", si intende che il pagamento deve essere effettuato all'atto della consegna della merce.

Nelle vendite con la clausola "pagamento contro documenti", per merce in arrivo via mare, s'intende che il pagamento deve essere effettuato contro consegna dei documenti.

Per spedizioni via terra con la clausola "pagamento contro documenti", il pagamento si effettua a presentazione della reversale ferroviaria o di documento di trasporto.

ART. 317 - CLAUSOLA "ARBITRATO GENOVA"

La clausola "Arbitrato Genova", ovvero "Arbitrato Camera Arbitrale Genova" o anche "Genoa Arbitration" e simili, sta a significare che le eventuali controversie dovranno essere risolte mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale di Commercio Cereali e Semi di Genova.

ART. 318 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite degli oli d'oliva è dello 0,70% ed è dovuta dal venditore.

La provvigione nelle compravendite effettuate per esecuzione coattiva per inadempimento (artt. 1515 – 1516 C.C.) è dell' 1,50% ed è dovuta: l' 1% dal venditore e lo 0,50% dal compratore.

i) Altri oli vegetali – oli di semi raffinati

ART. 319 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di oli vegetali greggi e raffinati si osservano gli usi vigenti per l'olio d'oliva.

l) Oli e grassi vegetali per uso industriale

ART. 320 - OLIO DI PALMA SUMATRA, MALESIA E COSTA D'AVORIO

L'olio di palma Sumatra, Malesia e Costa d'Avorio si tratta secondo le caratteristiche d'origine: base purità (umidità e impurità – etere di petrolio 40°-60°) da dedursi dal prezzo all'arrivo.

Acidità (espressa in acido palmitico) massima 5% all'imbarco. Base 5% arrivo, con reversibilità.

ART. 321 - OLIO DI PALMA DI ALTRE QUALITÀ

Per l'olio di palma di altre qualità i limiti per l'umidità, l'impurità (etere di petrolio 40°-60°) e l'acidità (espressa in acido palmitico) saranno da fissarsi volta per volta.

ART. 322 - OLIO DI PALMISTI

L'olio di palmisti si tratta secondo le caratteristiche d'origine: umidità e impurità (etere di petrolio 40°-60°) massimo 1% partenza. Ogni eccesso sullo 0,50% di acqua e di impurità all'arrivo deve essere dedotto dal prezzo.

Olio di palmisti origine Malesia:

- acidità (espressa in acido laurico) massimo 5% all'imbarco;
- base 5,50% allo sbarco con reversibilità.

Olio di palmisti origine Costa d'Avorio:

- acidità (espressa in acido laurico) massimo 6% all'imbarco;

- base 6% allo sbarco, con reversibilità.

ART. 323 - OLIO DI COCCO CEYLON

L'olio di cocco Ceylon si tratta secondo le caratteristiche d'origine: umidità e impurezze massimo 0,50% all'imbarco. Acidità (espressa in acido laurico) massimo 1% all'imbarco, con reversibilità reciproca.

ART. 324 - OLIO DI COCCO STRETTI (STATE OF STREETLAND)

L'olio di cocco Stretti si tratta secondo le caratteristiche d'origine: umidità e impurezze massimo 1% all'imbarco, con reversibilità reciproca.

Acidità (espressa in acido laurico) massimo 3,50% all'imbarco, con reversibilità reciproca.

ART. 325 - OLIO DI COCCO ALTRE ORIGINI

L'olio di cocco Filippine si tratta secondo le caratteristiche d'origine: acqua e impurezze massimo 1% all'imbarco; acidità (espressa in acido laurico) massimo 3% all'imbarco; base 4% allo sbarco, reversibilità reciproca.

L'olio di cocco Tahiti/Vanuatu si tratta secondo le caratteristiche d'origine: acqua e impurezze 0,50% all'imbarco (ogni eccedenza dallo 0,50% allo sbarco verrà dedotta dal peso); acidità (espressa in acido laurico) massimo 4% all'imbarco; base 5% allo sbarco, reversibilità reciproca.

Per l'olio di cocco di altre origini il limite per l'umidità, l'impurità (etere di petrolio 40°-60°) e l'acidità e i relativi abbuoni saranno da fissarsi volta per volta.

ART. 326 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di oli e grassi vegetali per uso industriale è dell'1% a carico del venditore.

ART. 327 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di oli e grassi vegetali per uso industriale si osservano gli usi vigenti.

m) Grassi animali per usi alimentari

ART. 328 - USI APPLICABILI. RINVIO

Nella vendita degli oli e grassi animali destinati all'alimentazione si osservano gli usi vigenti per l'olio d'oliva.

n) Grassi animali per usi industriali

ART. 329 - SEGO E GRASSI ANIMALI

Il sego ed i grassi animali sono distinti in 5 tipi denominati "extra (premier juice), tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV" in funzione delle loro caratteristiche.

ART. 330 - SEGO EXTRA – REQUISITI

Titolo 43° C min. – FFA% 1 max. – scala FAC (colore) 1-3 max - colore Lovibond (cella da 5" 1/4): Red 0,7 max. – Politene 50 p.p.m. max.

ART. 331 - SEGO TIPO I – REQUISITI

Titolo 42° C min. – FFA % 3 max. – scala FAC (colore) 3-5 max. – colore Lovibond (cella da 5" 1/4): Red 0,7 max. – MIU % 1 max. – Politene 100 p.p.m. max.

ART. 332 - SEGO TIPO II – REQUISITI

Titolo 40° C min. – FFA % 4 max. – scala FAC (colore) 7-9 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red 1,5 max. – MIU % 1 max. – Politene 100 p.p.m. max.

ART. 333 - SEGO TIPO III – REQUISITI

Titolo 39° C min. – FFA % 4 max. – scala FAC (colore) 9-11 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red --- – MIU % 1 max. – Politene 200 p.p.m. max.

ART. 334 - SEGO TIPO IV – REQUISITI

Titolo 38° C min. – FFA % 10 max. – scala FAC (colore) 13-15 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red --- – MIU % 2 max. – Politene 200 p.p.m. max.

ART. 335 - TOLLERANZE, ABBUONI E RIFIUTO DELLA MERCE

Ogni scostamento della merce consegnata dai parametri indicati negli articolo che precedono per la qualità ed i tipi convenuti darà diritto al compratore o ad una riduzione del prezzo (qui di seguito “abbuono”) oppure, a sua scelta, a rifiutare la merce alle condizioni e nei limiti qui specificati per ciascuno dei parametri (TITOLO, FFA, colore FAC, colore LOVIBOND, MIU,POLITENE) e per ciascuno dei tipi:

- 1) TITOLO: Nel tipo I abbuono del 2% del prezzo di contratto per ogni 0,5° C in meno. Nei tipi II, III e IV abbuono dell’ 1% del prezzo di contratto ogni 0,5° C in meno (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando il titolo è inferiore: nel tipo I di oltre 0,5° C, nei tipi II, III e IV di oltre 1° C.
- 2) FFA – Acidità: Abbuono dell’1% del prezzo di contratto per ogni 1% in più (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando il limite contrattuale è superato di oltre l’ 1% nel tipo I e II e di oltre il 2% nel tipo III e nel IV.
- 3) FAC: Abbuono del 2% del prezzo del contratto entro un punto di scala in più. Il compratore può respingere la merce quando supera tale limite:
- 4) COLORE LOVIBOND: RED: Abbuono del 2% del prezzo di contratto per ogni 0,5 di rosso in più (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando supera di oltre 0,5 di rosso i limiti contrattuali.
- 5) MIU: Abbuono dell’ 1% del prezzo del contratto per ogni 1% in più (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando supera il 2% se il limite contrattuale è l’ 1% e quando supera il 4% se il limite contrattuale è 2%. In ogni caso le sole impurità non dovranno essere superiori allo 0,50% per i tipi I, II, III o all’ 1% per il tipo IV. In caso contrario il compratore può respingere la merce.
- 6) POLITENE: il compratore può respingere la merce quando eccede i limiti stabiliti.

ART. 336 - GRASSO ESTRATTO AL SOLVENTE – REQUISITI

Il titolo minimo del grasso estratto al solvente è di 36° C. Umidità e impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) sono tollerate fino al 3%. Il compratore può respingere la merce quando supera il 2% del limite contrattuale.

o) Vini

ART. 337 - VENDITA SU CAMPIONE O PROVENIENZA

La compravendita dei vini sfusi viene fatta su campione, con precisazione se trattasi di vino da tavola – con garanzia della genuinità e del titolo alcolico metrico – o a I.G.T. (indicazione geografica tipica), a D.O.C.(denominazione di origine controllata) o a D.O.C.G. (denominazione di origine controllata geografica).

ART. 338 - VENDITA DI VINI IMBOTTIGLIATI

Tutti i vini imbottigliati, tanto nazionali quanto esteri, sono venduti sulla base della rispettiva marca, tipo ed origine.

ART. 339 - VENDITA VINI DI PRODUZIONE LOCALE

La compravendita dei vini di produzione locale viene fatta su assaggio, previo ritiro del campione.

ART. 340 - GRADAZIONE ALCOLICA

La determinazione del grado alcolico e le altre determinazioni analitiche si effettuano secondo i metodi ufficiali comunitari.

ART. 341 - VINI IN RECIPIENTI CHIUSI

Il valore del contenitore è compreso nel prezzo.

ART. 342 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI CONTENITORI

I contenitori vuoti (cestelli e recipienti di vetro) quando il loro valore non è compreso nel prezzo di vendita del prodotto, vengono concessi in uso dal venditore al compratore. Essi non possono essere adibiti ad altri usi; sono inalienabili ed appena vuotati del loro contenuto devono essere restituiti, franco di porto, nel luogo dove vennero consegnati pieni dal venditore, nello stato in cui furono consegnati.

Trascorsi 120 giorni dalla consegna, il venditore ha diritto di fatturare al compratore l'importo dei contenitori non restituiti, conteggiando l'eventuale cauzione oltre I.V.A.

ART. 343 - VENDITA CON GARANZIA DI GRADAZIONE

In caso di rifiuto della merce per superata tolleranza di gradazione prevista dalla legge, se le parti intendono addivenire ad un accomodamento, la differenza di prezzo in più o in meno, derivante dalla maggiore o minore gradazione dei vini in confronto a quella pattuita, si determina stabilendo il valore proporzionale fra la gradazione pattuita e quella riscontrata in relazione al prezzo convenuto. Il venditore è tenuto ad abbuonare il minor valore dovuto alla minore gradazione ed il compratore a pagare la differenza per la maggior gradazione.

ART. 344 - CALO PESO

Il calo naturale del vino, tanto per trasporti via mare quanto per via terrestre, è dell'1%.

ART. 345 - SPESE DI PESATURA E FACCHINAGGIO

Le spese di pesatura e quelle di messa a carro, autocarro o autobotte, a vagone o a carro serbatoio, sono a carico del venditore.

ART. 346 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei vini si effettua alla consegna della merce.

ART. 347 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione da pagarsi agli intermediari nelle compravendite di vini sfusi è del 2% sul prezzo.

CAPITOLO 6) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

a) Filati artificiali e sintetici

ART. 348 - DEFINIZIONE

Con l'espressione filati artificiali e sintetici s'intendono i filati costituiti da:

a) sostanze macromolecolari di origine naturale opportunamente trattate o modificate, dette "fibre artificiali";

b) sostanze macromolecolari ottenute mediante sintesi industriale, dette "fibre sintetiche".

Appartengono al primo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco), viscosa rayon (termine usato esclusivamente per i fili viscosa a bave continue), cupro, acetato e triacetato, le fibre proteiche, ecc.

ART. 349 - MODI E FORME DI CONTRATTAZIONE

Nelle contrattazioni si indicano: per i filati il peso, il tipo, il titolo, la lucentezza (lucido, opaco, semiopaco, ecc.), la torsione; per i filati tinti, il colore; per i filati acrilici HB il titolo originario greggio e quello definitivo dopo il restringimento.

ART. 350 - BASE DI CONTRATTAZIONE

I filati artificiali e sintetici si contrattano a peso.

ART. 351 - CONFERMA D'ORDINE E TERMINI DI CONSEGNA

La conferma d'ordine deve indicare la qualità della merce e le caratteristiche tecniche.

I termini di consegna s'intendono a favore della ditta venditrice e con una tolleranza di ritardo di 20 giorni sui termini fissati nelle ordinazioni.

Per la merce che non venisse ritirata, richiesta o disposta entro il termine convenuto, la venditrice può emettere fattura, tenendo la merce a disposizione del compratore oppure annullare la vendita per l'eventuale rimanenza fermo sempre, in tutti i casi, il risarcimento dei danni.

ART. 352 - TOLLERANZE

Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa la tolleranza, sul quantitativo stesso, del 5%.

La merce da consegnare deve corrispondere alla quantità convenuta, con una tolleranza non superiore al 5% in più o in meno sul peso.

La tolleranza sui titoli dei filati deve essere contenuta nei seguenti limiti:

Titolo	Differenze al di sotto o al di sopra del titolo confermato
da 10 mm a 14,999 incluso	½ numero
da 15 mm a 29,999 incluso	¾ numero
da 30 mm e più	2 ½ per cento

Per i filati acrilici HB retratti tale tolleranza si intende raddoppiata.

ART. 353 - IMBALLAGGI

Il materiale di imballo e confezione deve essere idoneo ed è addebitato all'acquirente.

ART. 354 - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica) a cura e spese del compratore.

ART. 355 - VERIFICA DEL PESO E DELLA QUALITA'

Il peso è quello dichiarato dalla fabbrica speditrice e riconosciuto in partenza.

La lettera di porto o il bollettino di consegna costituiscono le sole prove del peso stesso nei confronti del compratore.

Il peso risultante dalla lettera di vendita o dalla polizza di carico fa sempre stato per il compratore anche se la merce è venduta "franco destino"; in caso di ammanco in arrivo il compratore ha azione soltanto verso il vettore.

La merce viene fatturata in base al peso mercantile al tasso convenzionale di condizionamento, ove previsto, e secondo convenzioni particolari o a peso effettivo per gli altri filati.

La merce viaggia in ogni caso per conto, rischio e pericolo del compratore e, per conseguenza, la venditrice non è responsabile dei deterioramenti, avarie, ritardi, ecc., che possono colpire la merce durante il viaggio.

ART. 356 - RECLAMI E CONTESTAZIONI

Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico contratto, viene considerata, per le tolleranze, a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già eseguite o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tare, titolo colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e comunque non oltre l'anno della consegna.

I reclami vanno fatti con lettera raccomandata e fax.

ART. 357 - PREZZI E PAGAMENTI

Il prezzo si intende per chilogrammo netto di filato, peso mercantile cioè della merce già condizionata.

Qualunque controversia non dà diritto di sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso e relative alle forniture non controverse.

b) Tintoria e finissaggio di tessuti a maglia, filati e materie tessili in genere

ART. 358 - ORDINAZIONE E PRENOTAZIONE

Il committente deve dare con la massima esattezza le disposizioni di lavorazione, indicando altresì l'esatta composizione merceologica dei filati e dei tessuti, ivi compresa l'indicazione della percentuale di rientro dei filati acrilici HB e le caratteristiche tintoriali, quali ad esempio il fattore di saturazione.

L'inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni e della composizione solleva il tintore, fornitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari da ogni responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, fornitore e tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, dell'ordine di lavorazione se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito. In questo caso ne verrà data notizia al committente nel più breve tempo possibile.

Nel caso di tintura di tessuti e filati misti, il committente è obbligato a fornire i campioni delle singole fibre componenti la mista, onde ottenere una tintura omogenea.

ART. 359 - FORMA DEL CONTRATTO

Nelle lavorazioni di tintoria, di stampa, di mercerizzazione, candeggio e finissaggio, si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, del finitore e di tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari.

ART. 360 - REQUISITI DELLA MERCE

Le solidità sono quelle normali in relazione al tipo di tintura richiesto e alla natura della merce lavorata. Solidità speciali devono essere richieste dal committente in relazione alle possibilità tecniche di realizzazione.

Il tintore, il finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non si assumono la responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedentemente manipolazioni (purga, candeggio, mercerizzazione, tintura, stampa, finissaggio e vaporissaggio).

ART. 361 - VERIFICA DELLA MERCE

Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, accettano la merce in lavorazione, verificando il peso lordo e il numero dei colli, ma non rispondono della qualità e del metraggio dei tessuti, del numero delle matasse e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressa richiesta dal committente a proprie spese.

ART. 362 - TOLLERANZE

- "Calo dei filati"

Il tintore, il finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non sono responsabili del calo normale dei filati, avuto riguardo alla qualità degli stessi e al tipo di lavorazione ai quali sono sottoposti.

La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio. La tolleranza massima sul peso condizionato è del 3%. Chi spedisce il filato dichiara il peso condizionato. Detto peso è quello calcolato per ogni matassa dall' Istituto Pubblico per la condizionatura su campionamento, in base alla percentuale di umidità del momento.

- "Accorciamento, allungamento e calo dei tessuti"

Se nel corso della lavorazione, il tintore, finitore e tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, riscontrano accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità ne danno avviso al committente sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

- "Abbuoni"

Nella lavorazione, sia dei filati, sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi e altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non supera l'1% e sono determinati a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti lavorati.

In materia di calze e di tessuti di maglia, i tintori, i finitori e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non rispondono degli strappi e delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima che venga iniziata la lavorazione.

ART. 363 - RESPONSABILITA'

Il tintore, il finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non rispondono:

a) della merce del cliente lasciata nei loro magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione o custodia da parte loro e nel caso di ritiro della merce senza lavorazione, il trasformatore addebita al committente, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo corrispondente al 2,50% annuo del valore della merce;

b) della merce finita e lasciata nei loro magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione (nel caso in cui incombe al committente l'onere del ritiro), per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che avarie e deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte degli stessi.

c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che la merce abbia subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori e il prodotto finito sia stato tagliato o confezionato.

Eventuali manchevolezze o difetti devono essere tempestivamente segnalati al tintore, al finitore e a tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, prima di ogni lavorazione o trasformazione successiva, al fine di dare ai medesimi la possibilità di porre rimedio nel modo più logico ed opportuno.

ART. 364 - RECLAMI

Il committente o il terzo, cui sia stata spedita la merce per conto del committente stesso, decadono dai reclami per vizi apparenti trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata.

Se la merce è spedita direttamente all'estero dal tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo compresi gli intermediari, per ordine del committente, gli stessi offrono al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire la verifica, ogni responsabilità degli offerenti viene meno all'atto della consegna della merce al vettore

c) Manufatti di juta, teli e sacchi nuovi

ART. 365 - TIPI E FORMATI SPECIALI

I manufatti di speciali tipi e formati e quelli uniti di marcatura, rigatura o di qualsiasi altro contrassegno ordinato dal cliente, si intenderanno fatti per conto del cliente e dovranno essere da lui ritirati e gli eventuali reclami che fossero riconosciuti saranno liquidati separatamente a norma di contratto.

ART. 366 - TOLLERANZA NEI TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna o di spedizione si intendono pattuiti con una tolleranza di 30 giorni.

ART. 367 - CONTROLLO DEL PESO

I contraenti accettano e riconoscono i pesi di partenza. La verifica delle indicazioni dei pesi di partenza fornite dal venditore si dovrà fare alla stazione destinataria all'arrivo della merce e, nei porti di mare, da pubblico pesatore allo sbarco.

ART. 368 - DIMENSIONI – TOLLERANZE

Le dimensioni ordinate sono normative e sono tollerate differenze fino a cm 2,50, purché non sia alterata la capienza del sacco. Per i sacchi è a scelta dello jufificio la cucitura ai due fianchi o fondo e fianco.

ART. 369 - QUALITA' E COLORE

Sono garantiti solo approssimativamente la qualità ed il colore di una stessa merce in confronto al campione od al precedente invio di merce uguale, ed in nessun caso il venditore assume garanzia per l'uso cui il compratore destina la merce acquistata.

ART. 370 - DIMENSIONE DEI SACCHI DI COTONE

Nelle compravendite di sacchi di cotone a misura è tollerata una differenza in più o in meno nelle dimensioni di cm 1 per la larghezza e cm 1,50 per la lunghezza. Per quanto riguarda la sagoma è consentito di variare le misure del 2% purché non venga alterata la capienza del sacco.

ART. 371 - CALO PESO

Il calo di viaggio è tollerato fino al 3%. Ogni eccedenza dovrà essere bonificata al compratore.

ART. 372 - UMIDITA' DELLA JUTA

La percentuale di umidità tollerata nella juta è del 20%.

ART. 373 - PESO MEDIO

Il peso medio a mq indicato in contratto sarà calcolato collo per collo con una tolleranza del 3% in più o in meno sul peso netto. Per tessuti di gr 500 per mq ed oltre la tolleranza è del 5%.

Ove si voglia verificare il peso sacco per sacco, e metro per metro, la tolleranza massima non dovrà eccedere il 10% in più o in meno.

ART. 374 - RISCHI DI VIAGGIO

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore ancorché venduta e spedita franco destino.

ART. 375 - SPESE DI TRASPORTO

Prese per base le tariffe trasporti vigenti alla data del contratto, gli eventuali aumenti o diminuzioni di spesa ferroviaria o di nolo marittimo saranno computati reciprocamente in più o in meno.

ART. 376 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine fissato per il pagamento è essenziale. In caso di ritardi nei pagamenti e regolamenti, anche se dipendenti da altri contratti che il compratore avesse in vigore col venditore, oppure se il compratore stesso si rendesse comunque non solvente, il venditore ha diritto di sospendere o postergare le spedizioni e di chiedere il pagamento anticipato per le consegne da eseguirsi.

ART. 377 - SPEDIZIONI RIPARTITE

Ogni consegna o spedizione forma contratto a sé, anche se faccia parte di un unico contratto. Le contestazioni eventuali sopra una consegna o spedizione di merce non hanno effetto sul resto del contratto, dovendosi regolare separatamente ciascun invio. In qualunque caso, ogni reclamo deve riguardare la singola merce consegnata, la quale deve mantenersi separata e distinta dalle altre partite. Non saranno validi i reclami fatti dopo 15 giorni dal ricevimento della merce.

ART. 378 - VARIAZIONI FISCALI

Per la merce venduta sdaziata, qualora all'atto delle singole consegne vi fossero variazioni di dazi doganali o di altre tasse gravanti sulla merce contrattata, gli eventuali aumenti o le diminuzioni daranno luogo ad aumento o diminuzione in eguale misura sul prezzo di contratto. Nello stesso modo si procede in caso di istituzione di nuove tasse o di abolizione di quelle esistenti.

Se gli aggravii o le diminuzioni citati colpiscono la materia prima, le relative variazioni in più o in meno incidono sui rispettivi prodotti in ragione proporzionale ed in un periodo successivo, dopo però il trentesimo giorno dall'entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti.

ART. 379 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nelle compravendite di manufatti di juta spetta al mediatore la provvigione dell'1,50% a carico del venditore.

d) Manufatti usati di juta e sacchi usati

ART. 380 - VENDITA SU DENOMINAZIONE

La merce trattata su denominazione deve essere consegnata conforme alla qualità ed alla categoria espressa nella dicitura.

ART. 381 - QUANTITA'

La quantità della merce venduta è espressa in numero.

ART. 382 - ESPRESSIONE "SANO"

Per "sano" si intende il sacco atto all'uso ed avente il tessuto non deteriorato.

ART. 383 - CLASSIFICAZIONE GENERALE

La classificazione generale dei sacchi comprende:

- moggia (ex cereali, semole e farine)
- quintalini (ex riso)
- ruschetta (ex cascami riso)
- australiani (ex grano)
- plata grano (ex grano)
- plata granone (ex granone)
- plata semelino (ex semelino)
- bombay (con tre righe ex semi oleosi)
- rangoon (senza righe ex semi oleosi)
- pilè
- semolati
- cristallini (ex zucchero)

Con l'indicazione:

- Zero, si intendono i sacchi di eguali dimensioni e peso, sani ben conservati, senza buchi né rammendi, né pezze;
- Prima, si intendono i sacchi di eguale dimensione e peso, sani ben conservati, con qualche piccolo rammendo;
- Seconda, si intendono i sacchi di eguale dimensione e peso, sani ben conservati, con una o due pezze e rammendo;
- Terza, si intendono i sacchi di eguale dimensione e peso, sani ben conservati, che abbiano più pezze e rammendi, ma resistenti all'insacco.

ART. 384 - CLASSIFICAZIONE SPECIFICA

La classificazione specifica comprende:

- Moggia: si intendono i sacchi ex grani, semole e farine; misura di cm 12 x 70, peso gr 700/800 circa;
- Quintalini: si intendono i sacchi ex riso; misura cm 105 x 70, peso gr 550/650, con un peso minimo medio di Kg 55 per ogni 100 sacchi;
- Ruschetta: si intendono i sacchi ex cascami di riso; misura di cm 130 x 80, peso da gr 600/650, con un peso minimo medio di Kg 60 per ogni 100 sacchi;
- Australiani "tal quale": si intendono i sacchi di prima vuotatura, provenienti dall'origine con grano, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono di tessuto Twill della misura di cm 100 x 60 e del peso di gr 900 circa;
- Plata grano "tal quale": si intendono i sacchi di prima vuotatura provenienti dall'origine, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria, escluso gli sventrati. Quelli vuotati ai sili vanno distinti da quelli vuotati direttamente nei molini ed è fatto obbligo al venditore di farne esplicita dichiarazione all'atto della contrattazione; tali sacchi sono della misura di cm 100 per 60 e del peso di gr 350/380 circa;
- Plata granone "tal quale": si intendono i sacchi ex granone di prima vuotatura, provenienti dall'origine, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati dall'uso, escluso gli sventrati. Quelli vuotati ai sili vanno distinti da quelli vuotati direttamente nei molini ed è fatto obbligo al

venditore di farine esplicita dichiarazione all'atto della contrattazione; tali sacchi sono della misura di cm 100 x 60 e del peso di gr 320/340 circa;

- Plata semelino "tal quale": si intendono i sacchi di prima vuotatura, provenienti dal Plata, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati dall'uso escluso gli sventrati; tali sacchi sono della misura di cm. 55/60 x 100/95 e del peso di gr 370/400 circa;
- Bombay pesanti "tal quale": si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall'origine (India ed altre località dell'Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono rigati, di tessuto Twill nella misura di cm 112 x 68/70 e del peso di gr 1000 circa;
- Bombay leggeri "tal quale": si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall'origine (India ed altre località dell'Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono rigati, di tessuto Twill nella misura di cm 112 x 68 e del peso di gr 800/850 circa;
- Rangoon pesanti "tal quale": si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall'origine (India ed altre località dell'Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono di tessuto Bagging non rigati nella misura di cm 100 x 65/70 e del peso di grammi 900/1000 circa;
- Rangoon leggeri "tal quale": si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall'origine (India ed altre località dell'Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono di tessuto Bagging non rigati nella misura di cm 100 x 65/70 e del peso di grammi 800/850 circa;
- Pilé zero: si intendono i sacchi ex zucchero pilè, sani ben conservati. Tali sacchi sono di tessuto tarpayling della misura di cm 125/135 x 75/70 ed el peso di gr 1100/1300 circa, con o senza orlatura. Sono esclusi i sacchi che presentano incrostazioni dovute ad assorbimento di zucchero liquefatto;
- Pilé prima: si intendono i sacchi ex zucchero pilè, di uguali dimensioni, peso dei precedenti, san, con tolleranza di un rammendo e del 10% di sacchi difettati da incrostazioni dovute all'assorbimento di zucchero liquefatto;
- Semolati zero: come per i "pilè zero"; differenziano da questi nella misura che è di cm 117/125 x 75/65 e nel peso che è di gr 830/1000 circa;
- Semolati prima: come per i "pilè prima"; differenziano da questi nella misura e nel peso che è la stessa dei "semolati zero";
- Cristallini zero: si intendono i sacchi ex zucchero della stessa specie, tali sacchi sono di tessuto Hessian, della misura di cm 105/110 x 70, del peso di gr 680/750 circa, con o senza orlatura. Non sono tollerati i sacchi che presentano incrostazioni dovute ad assorbimento di zucchero liquefatto;
- Cristallini primi: si intendono i sacchi ex zucchero di uguali dimensioni e peso dei precedenti, sani, con due pezze e con un piccolo rammendo e i sacchi difettati da incrostazioni dovute all'assorbimento di zucchero liquefatto nella misura non superiore al 10%;
- Cristallini seconda: si intendono i sacchi ex zucchero di uguali dimensioni e peso dei precedenti, sani, con uno o due pezze e con un piccolo rammendo, di tessuto anche leggermente scuro. E' tollerato il 15% di sacchi difettati da incrostazioni dovute ad assorbimento di zucchero liquefatto.

ART. 385 - LUOGO DI CONSEGNA

Per luogo di consegna si intende il magazzino del venditore, merce posta su carro, sia nelle vendite su piazza, sia quando il compratore provvede al ritiro. Per le vendite con destinazione fuori piazza, si intende la stazione di partenza.

ART. 386 - CONSEGNA PRONTA

La consegna pronta viene eseguita entro otto giorni lavorativi esclusi i festivi a partire dal giorno successivo alla data del contratto.

ART. 387 - TOLLERANZA NEI TERMINI DI CONSEGNA

Per i manufatti usati di juta la consegna differita o ripartita risulta dal contratto o dal fissato di vendita del mediatore. La consegna della merce, in questi casi, viene effettuata entro i termini stabiliti con una tolleranza massima di dieci giorni, oltre la data pattuita per ogni singola consegna.

ART. 388 - TOLLERANZA DI QUANTITA'

Sulla quantità contrattata è tollerata una differenza, in più o in meno, del 3%.

ART. 389 - LUOGO DI PAGAMENTO

Il luogo di pagamento si intende sempre al domicilio del venditore.

ART. 390 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

La risoluzione dei contratti per inadempimento o altro non può avere luogo se non in seguito a regolare diffida della parte diligente e salvo comprovati casi di forza maggiore.

e) Maglieria

ART. 391 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Qualsiasi modifica alle condizioni di vendita già stabilite in precedenza può aversi ad iniziativa dell'una o dell'altra parte, ma è valida in ogni caso, solo se confermata, per iscritto, dalla controparte.

ART. 392 - CONCESSIONI DI VENDITA CON ESCLUSIVA

I venditori possono concedere esclusive a quei compratori che si impegnino o siano in grado di effettuare determinati acquisti, per tempi, modi e quantità stabiliti di comune accordo.

Le esclusive possono essere: di zona (nella quale il venditore si impegna a non operare) – di marca o di etichetta (con merce fornita provvista di etichette riservate esclusivamente al compratore) – di modello (che il venditore si impegna a produrre unicamente per il compratore).

Le esclusive hanno una durata da stabilire e possono essere rinnovate, fatto salvo quanto stabilito dalla legge antitrust.

ART. 393 - UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE

Le vendite avvengono a numero.

Talune vendite possono avvenire anche a peso, ma si tratta di articoli di seconda o terza scelta o qualità (cosiddette "primette"), merce vistosamente imperfetta o difettosa.

Sempre a peso possono avvenire le vendite per i semi-lavorati.

ART. 394 - CONSEGNA

Per "consegna" si intende l'effettiva messa a disposizione della merce nei modi e luoghi convenuti.

Ove luoghi e modalità non siano stati determinati, per consegna si intende la comunicazione ufficiale della messa a disposizione al cliente della merce.

Dal momento della consegna i rischi inerenti alla merce sono a carico del compratore.

Per le consegne a termine – escluso quindi i casi di consegna immediata – il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di 15 giorni. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contratto e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia impartite le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti, ha diritto all'annullamento della parte di contratto non adempiuta in tempo ed al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 395 - TOLLERANZA

Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini è ammessa la tolleranza in più o in meno del 5% sul peso o sul numero degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza.

La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di un partita o spedizione. Per quanto riguarda le misure è consuetudine concedere un 4% in più o in meno.

Il venditore potrà consegnare in quantità il 10% in meno del quantitativo fissato contrattualmente sul peso o sul numero dei capi se si tratta di rapporti fra produttore e grossista. Nei rapporti con il dettagliante la tolleranza è del 5%. Le predette percentuali si devono intendere valide purchè suddivise per taglie, colori e varianti.

ART. 396 - RITARDO NELLA CONSEGNA

Per i contratti di consegna differita le disposizioni, se non sono in tutto o in parte specificate nel contratto stesso, devono essere passate dal compratore almeno 60 giorni prima dell'epoca di consegna richiesta.

Ogni giorno di ritardo nel passare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre il periodo di consegna prevista in contratto in misura corrispondente ai giorni di ritardo stesso, salvo il diritto del venditore di risolvere il contratto in danno del compratore. In questo caso il venditore deve però previamente inviare lettera raccomandata o fax al compratore, invitandolo formalmente a passare le disposizioni. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera o del fax senza che il compratore abbia dato le necessarie disposizioni, il venditore ha diritto alla risoluzione della parte di contratto non disposta ed al risarcimento dei relativi danni.

ART. 397 - SPEDIZIONE, TRASPORTO ED ASSICURAZIONE DELLA MERCE

Per "spedizione" si intende la partenza della merce dallo stabilimento e dal magazzino del venditore.

La spedizione della merce sarà eseguita in porto assegnato con il mezzo che il compratore deve tempestivamente indicare. In mancanza di tempestive disposizioni da parte del compratore, la spedizione verrà effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo dal venditore. Per le vendite in porto franco o franco frontiera italiana o franco porto o aeroporto italiano o franco bordo (FOB o CIF) il vettore deve essere di gradimento del venditore. La merce, dopo l'avvenuta consegna, viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

Le spedizioni non vengono coperte da assicurazione, salvo tassativo ordine del compratore passato in tempo utile; in tal caso l'assicurazione è curata a spese ed a rischio del compratore.

ART. 398 - RECLAMI

I reclami sulla qualità, confezione, misure, peso e sugli ammanchi di merce devono essere fatti entro 8 giorni dall'arrivo della merce.

Per partite superiori ai mille capi il reclamo per le dimensioni degli articoli può essere fatto entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il tempo concesso per un eventuale reclamo sulla composizione delle fibre è di 45 giorni dall'arrivo della merce.

Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce in perfetto stato di conservazione deve essere preventivamente concordata con il venditore.

Il venditore può rifiutare il ritorno delle merci scelte di presenza soltanto nel caso in cui si tratti di stock.

ART. 399 - RAPPORTI DI COMMITTENZA – CALO DI LAVORAZIONE

Nelle forniture di manufatti di maglieria, prodotti da ditte artigiane con filati forniti direttamente dal committente, è ammesso un calo di lavorazione sino al 10% del peso del filato tinto fornito.

f) Vestiti e biancheria

ART. 400 - ORDINAZIONE

Le ordinazioni di capi confezionati da uomo, donna e bambino sono scritte e se effettuate tramite agente, si intendono “salvo approvazione del venditore”.

La copia di commissione deve indicare la quantità, il modello, il tessuto, il colore, la misura, il prezzo per capo ed eventuali varianti e riferimenti indicativi, i termini, le modalità di consegna e di pagamento.

Una copia viene data al committente, una al venditore ed una all'agente.

ART. 401 - CAMPIONARIO

La merce viene contrattata su “campione”.

Per ordinativi di rilevante quantità il venditore su richiesta del committente deve inviare controcampioni.

I campioni ed i controcampioni consegnati al committente non sono gratuiti.

ART. 402 - VERIFICA DELLA MISURA (MODO DI MISURAZIONE)

La conformità delle confezioni al campione è verificata mediante misurazione centimetrica da cucitura a cucitura, con tolleranza del 1%.

ART. 403 - TOLLERANZE DI COLORE

Sono ammesse solo piccole tolleranze di colore.

ART. 404 - CONSEGNA

Rispetto al termine di consegna pattuito è ammessa una tolleranza di 15 giorni.

ART. 405 - TRASPORTO

Il committente che affida il trasporto al venditore deve comunicare le relative istruzioni; in difetto il venditore provvede direttamente.

L'assicurazione sulla merce spedita viene effettuata su richiesta del committente.

ART. 406 - RECLAMI

Eventuali reclami per vizi palesi devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dall'arrivo della merce.

Il venditore non risponde dei vizi delle merci che dipendano da ulteriori manipolazioni da parte dell'acquirente o di terzo.

ART. 407 - CONCESSIONI DI VENDITA CON ESCLUSIVA

I venditori possono concedere esclusive a quei compratori che si impegnino o siano in grado di effettuare determinati acquisti, per tempi, modi e quantità stabiliti di comune accordo.

Le esclusive possono essere:

- di zona (nella quale il venditore si impegna a non operare);
- di marca o di etichetta (con merce fornita provvista di etichette riservate esclusivamente al compratore);
- di modello (che il venditore si impegna a produrre unicamente per il compratore).

Le esclusive hanno una durata da stabilire e possono essere rinnovate.

CAPITOLO 7) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, DELLE ARTI GRAFICHE ED AFFINI

a) Carta e cartoni

ART. 408 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli usi riportati nel presente capitolo si applicano, tenendo conto dei diversi procedimenti produttivi e relative tecnologie, alla stampa digitale, serigrafica, flessografica, xilografica, a caldo e in rilievo.

ART. 409 - SPECIFICAZIONE NELL'ORDINATIVO

Il committente deve specificare nel proprio ordinativo con la maggior chiarezza:

- a) la quantità, il numero delle risme o dei fogli, oppure il peso complessivo;
- b) la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- c) il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- d) il formato;
- e) il peso, in kg. per risma oppure in gr per mq.;
- f) la collatura, senza colla, mezza colla, tripla colla, gelatinata;
- g) il grado di liscatura e di calandratura;
- h) l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- i) tutte le condizioni convenute, prezzo, termini di spedizione, regolamento, ecc.

ART. 410 - CLAUSOLA S.A.C. (salvo approvazione della casa)

Le ordinazioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette alla riserva di approvazione del fornitore. Detta riserva deve essere sciolta non oltre 10 giorni dalla data dell'ordinazione. Il silenzio equivale ad approvazione.

ART. 411 - CARTA CONFEZIONATA

La carta è contrattata a peso oppure a risme o rotoli del peso nominale convenuto.

La risma di carta stesa è di regola composta da circa 500 fogli.

Il numero dei fogli della risma di carta allestita e piegata deve essere indicato nella commissione.

ART. 412 - PESO DA FATTURARE

Se la carta è contrattata a risma o pacco, il peso da fatturare comprende il peso della confezione della risma, dei pacchi, dei pacchetti o dei rotoli, cioè della carta da involto, cartoncini di rinforzo, nastri e cordicelli. Se la carta è contrattata a peso, il peso da fatturare è quello netto, imballo (pallets, ecc.) al costo.

Le carte in rotoli con semplice involto in carta o in plastica e "reggie" di ferro si fatturano lordo per netto.

ART. 413 - TERMINE DI SPEDIZIONE

Il termine di spedizione deve essere sempre stabilito nell'ordinazione.

Interruzioni importanti di lavoro nella fabbrica dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, esentano dall'obbligo di dare esecuzione entro il termine pattuito.

Il committente dovrà a sua volta tempestivamente comunicare se intende mantenere o meno l'ordinazione anche dopo la scadenza del termine.

ART. 414 - TOLLERANZA DI NUMERO E DI SCELTA

Nelle ordinazioni di carte speciali, il committente deve accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più o in meno fino al 15%.

Se l'ordinazione è inferiore a kg 1000 il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta fino al limite del 15%. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo del 10%.
Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

ART. 415 - TOLLERANZE SUL COLORE E SULLA QUALITA'

Nelle forniture sono tollerate leggere differenze di tonalità nella tinta e di qualità nell'impasto e grado di lisciatura.

La fornitura può essere fatta con carta di due fabbricazioni alla condizione che i pacchi (o l'altro allestimento) contenenti carta di differenti tonalità o impasto siano opportunamente contrassegnati con idonea indicazione, e che il cliente ne sia preventivamente avvisato.

ART. 416 - TOLLERANZA PESO

Il peso della carta indicato nell'ordinazione si considera come peso medio; su di esso è ammessa una tolleranza in più ed in meno:

- sino al 6% per carte inferiori a 20 gr per mq;
- sino al 4% per carte da 20 g. a 40 gr per mq;
- sino al 3% per carte da 40 g. a 180 g. per mq;
- sino al 4% per carte da 180 gr a 240 gr per mq;
- sino al 8% per carte superiori a 240 gr per mq;
- sino al 5% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate all'aria (gelatinate);
- sino al 5% per tutte le carte in rotoli;
- sino al 6% per tutte le carte d'imballo o d'impacco.

Singoli fogli o pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti della tolleranza non sono ammessi per determinare se il peso effettivo corrisponde a quello contrattato.

Se il committente ha imposto un peso minimo o massimo per la carta ordinata, non potendo la tolleranza manifestarsi che in un senso, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio di quello sopraindicato.

ART. 417 - FORMATI

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè coi tagli come provengono dalle macchine, fermo il limite di tolleranza di mm 3.

ART. 418 - TERMINI DI PAGAMENTO E SCONTO

Qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni si applica uno sconto del 2%.

ART. 419 - SCARTI E ROTOLI DIFETTOSI

Nelle forniture di carte da giornali in rotoli non si accettano scarti di ritorno.

I rotoli che si mostrassero difettosi dovranno essere tenuti a disposizione del fornitore. Non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie del giornale.

ART. 420 - TERMINI PER I RECLAMI

I reclami, nel caso dei vizi facilmente riconoscibili, devono essere inoltrati entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Se le contestazioni sono di carattere tecnico si ricorrerà all'accertamento degli speciali enti a ciò autorizzati.

ART. 421 - IMPASTO E INCOLLATURA

Il grado di collatura deve essere sempre convenuto. Di regola le carte per stampa si fabbricano con mezza colla.

Il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio ritiene a condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Le pattuizioni speciali riguardo all'impasto possono principalmente richiedere:

- a) che la carta sia di puro straccio e con ciò si intende quella che non contiene pasta di legno chimica o meccanica;
- b) che la carta sia senza pasta di legno e con ciò si intende quella che, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non contiene pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l'impasto pasta di legno meccanica.

b) Prodotti delle arti grafiche ed affini

ART. 422 - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'ordinazione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende stipulato presso la sede dell'azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta.

ART. 423 - CONDIZIONI DELLE OFFERTE

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I preventivi e le offerte accompagnati da progetto di esecuzione di lavoro richiesto dal committente, o da disegni, o da pagine di saggio, o da bozzetti, o da composizioni di prova od altro, ovvero che richiedano uno studio di particolare impegno, sono a carico del committente.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano le aziende che li hanno rilasciati per più di 15 giorni.

ART. 424 - PREVENTIVI PER VOLUMI

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia possibile calcolare in precedenza il definitivo numero di pagine, viene fatto per sedicesimo.

In ogni caso l'offerta s'intende per fornitura da eseguire con originali dattiloscritti, apparato iconografico, supporto magnetico, ordinati e definitivi.

ART. 425 - CLAUSOLA S.A.C. (salvo approvazione della casa)

L'ordinazione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all'approvazione dell'azienda grafica venditrice.

ART. 426 - ONERE DELL'IMBALLAGGIO

L'importo dell'imballaggio è a carico del committente.

ART. 427 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono sempre approssimativi e prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate sia da forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice) sia dai ritardi verificatesi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili all'azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta.

ART. 428 - RITARDO IMPUTABILE AL CLIENTE

Il committente non potrà rifiutarsi di riconoscere le spese per arresti di macchina ad attesa di sue deliberazioni, modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze e, comunque, a sospensioni dovute alla sua volontà o per sua causa.

Quando il lavoro per causa del cliente debba essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni, lo stampatore ha facoltà di annullare la composizione fatturando e pretendendo il pagamento di quanto ha eseguito e della rimanenza della carta destinata al lavoro commesso, la quale resta a disposizione del cliente.

ART. 429 - SPEDIZIONE

La spesa del trasporto è a carico del cliente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola franco destino, il venditore ha facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce in via ordinaria; ove il cliente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a carico del medesimo.

ART. 430 - ASSICURAZIONE

Le opere e i materiali consegnati dal cliente all'azienda grafica vengono assicurati contro l'incendio e il furto a cura dell'azienda, dietro espressa richiesta ed a spese del cliente stesso.

ART. 431 - LUOGO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento si intende convenuto a 30 giorni dalla consegna della merce. I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta, fornitrice, sia direttamente che a mezzo dei suoi agenti, se a ciò autorizzati. All'azienda grafica devono essere pagati anticipatamente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc. salvo contratti speciali con Enti ed Amministrazioni pubbliche.

ART. 432 - PAGINE BIANCHE

Le pagine parzialmente o totalmente bianche vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine in bianco e nero o di quelle a colori.

ART. 433 - PREZZO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Eccezionali variazioni in più o in meno del costo della manodopera e/o delle materie prime che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione del lavoro comportano un'equa revisione dei prezzi.

ART. 434 - GARANZIA DELLA RIPRODUZIONE

L'Azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità e dei colori dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito e del supporto di stampa.

ART. 435 - MODIFICAZIONI DEL LAVORO

Sono a carico del committente le spese conseguenti alle modificazioni da lui ordinate, apportate dopo l'inizio del lavoro di pre stampa e stampa. Per i manifesti murali o affissi a colori, la bozza viene presentata in dimensioni ridotte rispetto alle misure originali di stampa del prodotto finito.

ART. 436 - BOZZE

Si intendono per bozze le prove che si tirano per il correttore, per l'autore o per il cliente prima che si proceda alla tiratura definitiva del lavoro.

ART. 437 - NUMERO DI BOZZE

Al cliente vengono consegnate due copie delle prime bozze in colonna e due copie della seconda bozza impaginate per i lavori editoriali; una copia delle prime bozze e una copia delle seconde bozze per i lavori commerciali.

ART. 438 - COPIE D'OBBLIGO

Tutte le copie che per disposizione di legge o di regolamento debbono essere consegnate ad Enti ed Autorità sono a carico del committente.

ART. 439 - IMPIANTI STAMPA

Gli impianti stampa sono a carico del committente, del quale rimangono di proprietà se eseguiti da disegni, fotografie o quanto altro forniti dal committente; gli eventuali ritocchi o variazioni sono a carico del committente.

Gli impianti stampa di proprietà del committente rimangono a disposizione per la durata massima di 90 gg. a partire dalla consegna del materiale; trascorso detto termine gli impianti possono essere distrutti.

ART. 440 - PREZZO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE

I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con il reciproco impegno di regolare pubblicazione per la durata di un anno; impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne dia disdetta 2 mesi prima della scadenza.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore alla rifusione di tutti i danni, in essi compresi gli utili mancanti.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa – e come tale si considera quella costituita da stereotipie o da incisioni comprendenti la tonalità delle singole inserzioni – sono stereotipate o incise a carico del committente. Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte.

ART. 441 - FORNITURA DELLA CARTA, DEI CARTONI, DELLE TELE, ECC.

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica ed affine, cartotecnica e trasformatrice della carta.

La carta e i cartoni sono forniti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere usano subordinare le loro vendite ai Grafici.

La carta necessaria al lavoro commesso, quando sia fornita dal committente, deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

L'Azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta non avrà alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita dal committente e non da altra causa ad essa azienda imputabile.

L'Azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta ha diritto ad una quantità di fogli variabile da 1 a 5 fogli per ogni 100 e per tiratura a seconda della quantità del lavoro.

ART. 442 - INOSSERVANZA DI NORME LEGISLATIVE

L'inosservanza da parte del committente, dell'editore o di entrambi, delle disposizioni sulla stampa, sui diritti di autore, sulle leggi di P.S. e, in genere, delle norme cogenti, consente allo stampatore di risolvere il contratto, rivalendosi verso il committente o l'editore o entrambi per tutti i danni conseguenti, quando costoro rifiutino le soppressioni o le modificazioni che siano loro motivatamente indicate dallo stampatore.

CAPITOLO 8) PRODOTTI AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICI

a) Compravendita

ART. 443 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Formano oggetto di compravendita il materiale sensibile non impressionato, i materiali con supporti magnetici ed i materiali con memorie digitali.

ART. 444 – PREZZO

Se il prezzo non è espresso in contratto, si intende riferito ai listini di vendita consigliati o ai migliori prezzi già praticati allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

b) Sviluppo e stampa

ART. 445 - MATERIALE IN LAVORAZIONE

I negozianti, i fotografi ed i laboratori che ricevono il materiale audio-video/fotografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l'inversione, il fotoritocco ed elaborazioni, ecc. sono tenuti, in caso di danni e perdite, alla sostituzione con eguale materiale vergine, salvo risarcimento del maggior danno.

Il cliente che porta materiale in lavorazione è tenuto a manifestare chiaramente il valore delle immagini che lascia in consegna onde permettere a chi ritira la merce di accettare o meno la commessa.

Tutto ciò che viene portato in lavorazione viene riconsegnato al cliente dopo la corretta lavorazione.

Il cliente è tenuto a ritirare e saldare il materiale indipendentemente dalla qualità della ripresa.

I negozianti, i fotografi ed i laboratori non sono responsabili dei danni subiti dal materiale prima della consegna per la lavorazione richiesta dal cliente.

ART. 446 - RITIRO DELLA MERCE

Se il cliente non ritira entro 6 mesi la merce portata in lavorazione, i negozianti, i fotografi ed i laboratori non sono tenuti a conservarla, purché provino di aver dato idonea comunicazione di ciò al cliente al momento della consegna del materiale in lavorazione, anche secondo le modalità previste dalla normativa di tutela della privacy.

c) Servizi

ART. 447 - DEFINIZIONE DI SERVIZI

Per servizi si intendono le riprese fotografiche, video o digitali e tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle stesse.

ART. 448 - PREVENTIVO

L'operatore, a richiesta del cliente, è tenuto a consegnare un preventivo scritto riguardo il lavoro richiesto.

Il cliente deve comunicare l'accettazione del preventivo. Tale accettazione avviene o firmando il preventivo oppure stipulando un contratto in forma scritta oppure attraverso manifestazione di consenso verbale seguita da versamento di caparra confirmatoria, buono d'ordine o documento analogo.

ART. 449 - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto relativo ai servizi è libera.

CAP. 9) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

a) Prodotti siderurgici (metalli ferrosi)

Sez. I – Nomenclatura, definizioni e caratteristiche

1. LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE

ART. 450 - LUNGHEZZE COMMERCIALI

Nelle contrattazioni di barre, profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali per i vari prodotti sono riferite alle seguenti misure:

Tipo del laminato in mm.

Tondi commerciali, diametro fino a 100	6,00 m		
Tondi commerciali, diametro da 100 a 110	4,00	-	6,00
Tondi commerciali, diametro da 110 a 150	3,00	-	6,00
Tondi commerciali, diametro da 160 a 220	3,00	-	6,00
Quadri	3,00	-	6,00
Piatti e larghi piatti	6,00	-	12,00
Esagoni	3,00	-	6,00
Angolari L. ferri a T, Z e U inferiori a mm 80	6,00		
Travi I.P.E. ed H.E.A., H.E.B., H.E.M.	6,00	-	14,00
Piatti a bulbo	12,00		
Tondo per cemento armato	10,00	-	15,00
Tondo per cemento armato	10,00	-	12,00
Profilati speciali	4,50	-	7,00

2. PRODOTTI DECLASSATI

Laminati a caldo

Travi, ferri a U, angolari, ferri a T, ferri a Z, profilati vari, tondi, mezzi tondi, quadri, piatti, esagoni, ottagoni, vergella

ART. 451- SECONDA SCELTA

Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano piccoli difetti superficiali.

ART. 452 - TERZA SCELTA

Si considerano in questo terzo gruppo i laminati che presentano difetti di laminazione (laminati fuori profilo, sciabolature, raddrizzature, ecc. oltre le tolleranze ammesse o paglie, cricche sbavature, ecc.).

Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti tali da renderli inadatti all'uso per il quale sono normalmente adibiti i laminati correnti di prima e seconda scelta, ed inoltre:

- gli *spezzoni*, intendendosi per tali anche barre difettose, già tagliate dalle due parti, in lunghezza inferiori alle barre di lunghezza commerciale fino ad un minimo di m 2;
- le *spuntature*, intendendosi per tali estremità delle verghe ed i ritagli dei rotoli nello stato in cui escono dalla laminazione e con lunghezze che variano da m 0,50 a meno di m 2;

Tali materiali possono presentare irregolarità e difetti dovuti alla laminazione.

Rientrano in questa categoria i rotoli di vergella di peso inferiore ai kg 5 ed i rotoli di nastri di peso inferiore ai gr 50 per mm di larghezza.

Lamiere medie e grosse

ART. 453 - STOCK DECLASSATO

Si considerano in questo gruppo le lamiere aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Spessori anormali: sono quelli che non rientrano fra i seguenti considerati normali: mm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 e più di 5 in 5 mm.;
- b) Formati anormali: sono quelli non inferiori ai mq 2 di superficie ed aventi misure diverse dalle seguenti:
 - lunghezze multiple di m 1, partendo da una lunghezza minima di m 2;
 - larghezze multiple di m 0,50, partendo da una larghezza minima di m 1.Sola eccezione il formato: m 2,50 x 1,25 considerato normale sino a 8-10mm .
Si dividono in due sottoclassi di formati anormali:
 - larghezze da m 1,25 e più;
 - larghezze da m 1 a meno di m 1,25.

ART. 454 - SECONDA SCELTA

Si considerano in questo gruppo i prodotti che presentano difetti apparenti di natura varia interessanti la loro superficie ed inoltre:

- a) *sottoformati*: lamiere in formati da mq 1 a meno di mq 2 di superficie, con il lato maggiore inferiore a m 2 oppure il lato minore inferiore a m 1;
- b) *iritagli squadrati*: lamiere in formati inferiori a mq 1 e con un lato non inferiore a mm 400.

ART. 455 - TERZA SCELTA

Si considerano in questo gruppo i prodotti i cui difetti apparenti sono più accentuati, interessano una parte sensibile dello spessore e pregiudicano la loro funzionalità; ed inoltre:

- a) *iritagli*: sono residui della squadratura delle lamiere, hanno larghezza minima di mm 200, non compresi dalle definizioni precedenti.
Possono avere qualche lato grezzo di laminazione e non essere spianati.
Sono divisi in:
 - con larghezze da mm 350 a 400
 - con larghezze da mm 200 a meno di 350.
- b) *le refilature*: provengono dalla squadratura delle lamiere, hanno larghezze inferiori a mm 200; sono sane e generalmente presentano un solo lato cesatoio.

Si dividono in:

- refilature che presentano i due lati maggiori cesatoi (strisce);
- refilature che presentano un solo lato cesatoio.

In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamiera provenienti dalle due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.

Lamiere sottili (lamierini)

ART. 456 - STOCK DECLASSATO – PREMESSA A CHIARIMENTO

Si considerano in questo gruppo i prodotti esenti da difetti qualitativi che in quanto non in formati commerciali sono declassati.

ART. 457 - SECONDA SCELTA

Si considerano in questo gruppo le lamiere sottili che presentano difetti di non grave entità (leggere vaiolature, sormontature, blister, ossidazioni laterali, lievi frastagliature o scantonature, ondulazioni ripetute, ecc.).

Si distinguono in:

- formati commerciali;

- maggiori o uguali a m 2 per m 1 (sopraformati);
- minori di m 2 per m 1 (sottoformati).

ART. 458 - TERZA SCELTA – PREMESSA A CHIARIMENTO

Si considerano in questo gruppo le lamiere sottili aventi sfogliature ondulazioni superficiali, mancanza di metallo, anche se lievi e/o che presentino difetti in modo più accentuato e cioè interessanti una parte sensibile dello spessore fino a presentare soluzioni di continuità; ed inoltre i ritagli, residui della squadratura delle lamiere sottili non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di laminazione con larghezza minima di m 200.

Lamiere zincate

ART. 459 - SECONDA SCELTA

La seconda scelta per le lamiere piane ed ondulate è caratterizzata specialmente da difetti nella zincatura: piccole macchie di decapaggio o di sale ammoniaco – piccole superfici non zincate – punti granulati (a causa di zinco duro e per la lega) – strato di zinco ineguale o troppo spesso – spigoli piegati – strisce o goccioline di zinco – agglomerazione di zinco (zinco schizzato da un posto all' altro);

ART. 460 - TERZA SCELTA

La terza scelta è caratterizzata specialmente dai difetti nella zincatura, come nella seconda scelta, ma di entità maggiore e da difetti aggravati da deposito di ruggine.

Banda stagnata

ART. 461 - SECONDA SCELTA

Vale la definizione della corrispondente norma UNI.-E.N.

ART. 462 - TERZA SCELTA

Vale la definizione della corrispondente norma UNI.- E.N.

3. TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

Tubi commerciali

ART. 463 - DIMENSIONI

I tubi gas e i tubi pozzo sono designati con una indicazione condizionale espressa in pollici. L' indicazione convenzionale vale come riferimento per gli altri elementi delle tubazioni come flange, raccordi, rubinetti ecc.

La gamma dei diametri usati va da 1/8 di pollice a 6 pollici per i tubi gas e da 1 a 4 pollici per i tubi pozzo.

Il diametro esterno dei tubi lisci commerciali è espresso in millimetri e può variare da mm 6 a mm 925.

Per ogni diametro si ha un solo spessore normale espresso in millimetri.

ART. 464 - LUNGHEZZE COMMERCIALI

I tubi sono forniti nelle seguenti lunghezze commerciali:

da m 6 i tubi gas fino a 6”(da m 3 a m 5 per i diametri di 1/4” e 1/8”);

da m 2 a m 3 i tubi pozzo;

da m 5 a m 7 i tubi lisci commerciali, oppure da m. 10/12.

ART. 465 - CONTRATTAZIONI

I tubi lisci commerciali laminati a caldo sono forniti grezzi. I tubi pozzo si intendono sempre filettati e forniti di manicotto.

ART. 466 - TUBI DI SECONDA SCELTA

Si considerano in questo gruppo sia i tubi che risultano dalla fabbricazione con piccoli difetti o ripiegature o nervature, leggere scaglie interne od esterne oppure con spessori eccedenti le tolleranze d'uso, con irregolarità di spessore o diametro, sia quelli aventi lunghezza inferiore a quella commerciale e comunque superiore a m 2.

I tubi di seconda scelta devono essere sottoposti a prova idraulica se tale prova è prescritta per il corrispondente tipo di tubi di prima scelta.

L'anzidetta prova non è peraltro prescritta se i tubi sono destinati ad usi per i quali la loro tenuta non è requisito essenziale.

ART. 467 - TUBI DI TERZA SCELTA

Si considerano in questo gruppo i tubi aventi difetti più accentuati di quelli di seconda scelta e che non sono a tenuta per convogliamento di fluidi, nonché quelli aventi lunghezza compresa fra m 0,85 e m 2.

ART. 468 - SPUNTATURE

Si considerano in questo gruppo gli spezzoni di estremità dei tubi nello stato in cui escono dal treno di laminazione con i difetti e le irregolarità dovute alla laminazione stessa. La lunghezza è inferiore a m 0,85.

ART. 469 - CONFEZIONAMENTO

I tubi commerciali sono forniti sciolti. I tubi di piccolo diametro sono legati in fasci di peso minimo variabile da kg 1000 a kg 2000.

I tubi filettati sono verniciati nella parte filettata con "antiruggine".

Tubi di classe

ART. 470 - QUALITA' E DIMENSIONI

I tubi di classe hanno le dimensioni, sia dei tubi gas convenzionalmente espressi in pollici, sia dei tubi lisci.

Tubi per condotte

ART. 471 - REQUISITI

I tubi per condotte di acqua hanno diversi tipi di giunti a bicchiere, a flange, a saldatura, a manicotto filettato, ecc.

Oltre alle caratteristiche di superficie e di forma dei tubi commerciali e di qualità, i tubi per condotte hanno anche quelle indicate ai seguenti articoli.

ART. 472 - DIAMETRI E SPESSORI

I tubi sono contraddistinti con il diametro interno nominale il quale è espresso in millimetri e può variare da 50 a 900 mm . A tali diametri corrispondono gli spessori normali che sono riportati nelle singole tabelle dei fabbricanti.

I diametri esterni dei tubi devono intendersi come valori fissi, non modificabili, salvo le normali tolleranze d'uso.

ART. 473 - LUNGHEZZE

I tubi sono forniti in lunghezze variabili da m 6 circa; oppure da m 8 a m 13,5, a seconda della richiesta.

Possono anche essere eccezionalmente forniti tubi di lunghezze superiori, da concordarsi di volta in volta compatibilmente con la possibilità di fabbricazione.

ART. 474 - QUALITA' DEL MATERIALE

I tubi per condotte sono normalmente prodotti in acciaio non legato avente carico di rottura maggiore o uguale a kg 55 per mq. Per diametri maggiori di m.100 e carico di rottura maggiore o uguale a kg 40 per mq per diametri uguali o inferiori a m.100.

I tubi per condotte aventi giunti a saldatura sono normalmente prodotti in acciaio con carico di rottura maggiore o uguale a kg 55 per mq, con particolare caratteristiche di saldabilità.

ART. 475 - RIVESTIMENTI

I tubi per condotte possono essere forniti grezzi all'esterno o semplicemente bituminati o verniciati o provvisti di rivestimento bituminoso o fibrocementizio. La superficie interna dei tubi può essere grezza o bituminosa. Il tipo di rivestimento è stabilito all'atto dell'ordinazione.

Tubi per trivellazione

ART. 476 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I tubi per trivellazioni si distinguono, in rapporto all'uso, in tubi di rivestimento (casing), tubi di pompaggio (tubing), aste di perforazione (drill pipe).

Pali tubolari

ART. 477 - DIAMETRI PER TRONCHI E SPESSORI

I diametri e gli spessori dei pali tubolari, per installazioni normali, sono fissati in tabelle dai fabbricanti.

ART. 478 - LUNGHEZZE NORMALI

Le lunghezze normali sono variabili da m 6 a m 12 a seconda del diametro dei pali.

4. TUBI DI ACCIAIO SALDATI

ART. 479 - MATERIALE

I tubi di acciaio saldati sono prodotti in acciaio saldabile.

ART. 480 - LUNGHEZZE COMMERCIALI

I tubi saldati sono forniti nelle lunghezze da m 6 circa per le categorie dei tubi lisci e da m 6 per le categorie dei tubi tipo gas filettati.

ART. 481 - DIMENSIONI

I tubi saldati che non appartengono alla categoria tipo gas filettati sono forniti secondo le dimensioni indicate nei listini e tabelle delle fabbriche.

I tubi della categoria lisci, sono contrattati secondo la dimensione del diametro esterno e dello spessore, espresso in millimetri.

I tubi della categoria tipo gas filettati sono contrattati secondo il diametro convenzionale in pollici.

ART. 482 - TRATTAMENTI TERMICI

I tubi delle categorie lisci e della categoria tipo gas filettati, sono forniti “allo stato naturale”, cioè alle condizioni di produzione senza trattamenti termici.

5. LAMINATI DI ACCIAIO SPECIALE

ART. 483 - LUNGHEZZE COMMERCIALI

Gli acciai speciali sono forniti:

- nelle lunghezze commerciali da m 2 a m 6, o altre indicate nei cataloghi o listini dei produttori, quando sono allo stato naturale di laminazione;
- senza lunghezze commerciali prestabilite, quando sono trattati termicamente.

ART. 484 - PRODOTTI DECLASSATI

Si intendono declassati quei prodotti che non rientrino nei limiti qualitativi stabiliti dalla tabella di unificazione – E.N. (EURONORM) o negli standard dei produttori.

Sono inoltre prodotti declassati quelli che presentano difetti di lavorazione e/o di carattere dimensionale.

Sez. II – Usi comuni a tutti i prodotti siderurgici

ART. 485 - OFFERTE

L’offerta che non indica il termine di validità si intende impegnativa per l’offerente per il tempo normale necessario per una risposta.

L’offerta verbale a mezzo telefono o via fax è impegnativa solo per risposta che prevenga all’offerente entro 2/4 gg. lavorativi, nelle ore di ufficio.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell’offerta che la data di partenza della risposta, sono provate documentalmente o con altri mezzi ordinari di prova.

Se nell’offerta è indicata la clausola “salvo venduto”, oppure “per quanto in tempo”, l’offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell’offerta è indicata la clausola “salvo variazione di prezzo” e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla prima offerta.

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti e/o viaggiatori si intendono sempre “salvo approvazione della casa”.

ART. 486 - ORDINAZIONI

Il compratore, con l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi e alle condizioni del listino del venditore in vigore alla data della conferma dell’ordine, purchè comunicate prima della spedizione.

In caso di variazione di prezzi e di condizioni di listino, sono applicati i prezzi e le condizioni in vigore al momento della spedizione dei materiali. Salvo patto contrario, in caso di variazione di listino, resta in facoltà del compratore di chiedere l’annullamento dell’ordine. Le ordinazioni in sostituzione o in aggiunta a quelle già accettate sono considerate indipendenti dalle precedenti e pertanto non si sommano con le medesime agli effetti dei correlativi sconti o premi.

ART. 487 - CONFERME D’ORDINI

Il testo della conferma d’ordine rilasciata dal venditore prevale in ogni caso sulle clausole difformi dell’offerta e dell’ordine.

E' tuttavia obbligo del venditore di richiamare in modo adeguato l'attenzione del compratore sulle modifiche apportate. La mancata denuncia da parte del compratore entro 8 gg. dal ricevimento della conferma delle modifiche introdotte dall'altro contraente, equivale ad accettazione tacita.

ART. 488 - CONTRATTO CON DETERMINAZIONE DIFFERITA DEL DETTAGLIO DEI MATERIALI

Nel contratto con determinazione differita del dettaglio dei materiali all'impegno del venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce per un determinato prezzo base fa riscontro l'obbligo del compratore di specificare il dettaglio dei materiali entro il termine stabilito.

Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato l'intera partita, il venditore ha facoltà di annullare l'intero contratto ovvero di esigere l'immediata specificazione. Mancando pure questa, il venditore può considerare senz'altro risolto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 489 - PREZZI

I contratti di compravendita di prodotti siderurgici di uso corrente, sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del fornitore.

Il prezzo indicato in contratto, ove non sia specificato come "effettivo", "finito", "in monte", si intende riferito al prezzo base, soggetto alle maggiorazioni e agli sconti indicati nel listino.

Il prezzo base è quello stabilito per ogni singola categoria di prodotti, indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo spessore e dagli elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi. Ciascuno di questi elementi può dar luogo a specifica maggiorazione, che, nei listini, prende il nome di "extra".

ART. 490 - VENDITE

Le vendite si intendono per merce resa su vagoni o automezzo presso lo stabilimento o magazzino del produttore.

La merce viaggia pertanto a rischio e pericolo del compratore, anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico del venditore.

ART. 491 - MODO DI QUOTAZIONE – CONGEGNO DI PARITÀ – SPESE DI TRASPORTO

Se nel contratto è fatto cenno ad un prezzo quotato "franco punto di parità", la spesa di trasporto ferroviario dal punto di parità alla stazione ferroviaria più vicina alla località di destinazione è addebitata al compratore al quale, per converso, viene accreditata la spesa del trasporto ferroviario dall'effettivo luogo di partenza alla già detta stazione ferroviaria di destino.

Le spese di trasporto si determinano applicando al totale percorso risultante dalla somma delle distanze chilometriche (comprese anche quelle di ferrovie secondarie e private) la tariffa ordinaria delle F.S. vigente al giorno della spedizione o della consegna per spedizioni vincolate al peso minimo di 20 tonnellate.

Nel caso di spedizioni via mare si considera, ai soli effetti del congegno di parità, come località di destinazione la stazione ferroviaria più vicina al luogo d'imbarco.

Gli stessi criteri si seguono anche nel caso di spedizioni con autocarri o con altri mezzi messi a disposizione dal venditore.

Nell'ipotesi in cui il compratore ritiri la merce con propri autocarri o altri mezzi, le regole di cui ai commi precedenti si applicano solo quando il venditore possa controllare e constatare l'effettiva destinazione dei materiali. La regola di cui al comma precedente si applica anche quando il materiale sia destinato al consumo nel luogo di produzione.

In caso di trasporto di materiali con dimensioni eccezionali le maggiori spese di trasporto sono a carico del compratore.

Qualora non sia fatto cenno nel contratto ad un prezzo quotato "franco punto di parità", le spese di trasporto fanno carico come segue:

- a) se la merce è stata contrattata “franco magazzino partenza” o “franco stabilimento produttore”, la stessa deve essere consegnata su carro o vagone al magazzino o alla ferriera, a cura e spese del venditore e spese di raccordo ferroviario a carico del compratore.
- b) Se la merce è convenuta “franco stazione partenza”, la stessa deve essere consegnata sul vagone alla stazione di partenza a cura e spese del venditore.
- c) Se la merce è consegnata “franco stazione destino”, la stessa deve essere consegnata, a spese del venditore, su vagone, alla stazione ferroviaria più prossima alla destinazione indicata in contratto.
- d) Se la merce è stata contrattata “franco cantiere” o “franco magazzino destinatario”, la stessa deve essere consegnata su carro o altro mezzo a cura e spese del venditore, all’ingresso del cantiere o magazzino del compratore (semprechè sia su strada accessibile) in orario di lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico, che deve essere eseguito a cura del compratore.

ART. 492 - QUALITA' E DIMENSIONI

Se l'ordine non precisa la qualità, il formato e la lunghezza dei materiali, essi sono forniti nelle qualità e nelle lunghezze o formati commerciali di cui agli usi specifici per ciascun prodotto.

ART. 493 - IMBALLAGGI

Gli imballaggi resi necessari per la natura della merce o quelli speciali, nonché le spese vive per sistemazioni particolari dei materiali, fanno carico al compratore.

L'esclusione di qualsiasi imballaggio, nel caso in cui la natura del materiale lo richieda, deve essere espressamente disposta dal compratore all'atto dell'ordinazione.

ART. 494 - TERMINI DI CONSEGNA, DI APPRONTAMENTO, DI SPEDIZIONE

I termini di approntamento o di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto.

ART. 495 - LUOGO DI CONSEGNA

Il venditore deve consegnare la merce al nominativo, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto. In mancanza di indicazioni relative al luogo nel quale la merce deve essere consegnata o in caso di indicazioni insufficienti, il venditore ha facoltà di spedire i materiali pronti per ferrovia, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, quando siano trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione. La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni circa la destinazione della merce e queste non siano da lui date entro 15 giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali per la consegna.

ART. 496 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I materiali siderurgici sono forniti secondo le norme e prescrizioni UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano) – E.N. (EURONORM) vigenti al momento della stipulazione del contratto o secondo altre norme richieste dal Compratore ed accettate dal Venditore.

ART. 497 - TOLLERANZE (PESI E DIMENSIONI)

Merceologicamente le tolleranze nominali di peso e di dimensione dei singoli prodotti sono quelle stabilite dalle tabelle UNI.

Agli effetti dell'espletamento dell'ordine è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al peso ordinato. Il peso totale di ogni vagone o di ogni carico è il solo valido. I pesi parziali sono soltanto indicativi.

Il peso certificato dal produttore con i mezzi a sua disposizione fa stato fino a prova contraria.

ART. 498 - PESATURA

Sui pesi dei materiali spediti con mezzi stradali è ammessa una tolleranza del 3 per mille in più od in meno; le differenze rientranti entro questi limiti non potranno formare oggetto di richiamo. Nel caso di spedizioni a mezzo ferrovia, se il compratore richiede il riconoscimento del peso e della tara in partenza da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a suo carico.

ART. 499 - SPESE DI SOSTA IN ARRIVO

Sono a carico del compratore le spese per soste dovute in ritiro della merce, salvo che il ritardo sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.

ART. 500 - ASSICURAZIONI SU RISCHI DI VIAGGIO

Nelle vendite "franco destino", l'assicurazione è a carico del venditore.

Nelle vendite "franco partenza", l'assicurazione è effettuata dal venditore solo su richiesta ed a spese del compratore.

ART. 501 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato netto di ogni spesa e sconto a 90 giorni data fattura o ad altra scadenza prevista dai listini dei venditori.

Se il pagamento è convenuto per contanti, all'ordinazione, all'avviso di merce pronta, a vista fattura o altre condizioni equivalenti, viene riconosciuto un congruo sconto.

ART. 502 - MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il compratore è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 4 punti al di sopra dell'interesse legale.

Nel caso anzidetto il venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure di risolvere il contratto per la parte non eseguita e gli altri eventuali contratti in corso.

ART. 503 - RECLAMI

Pena decadenza, i reclami per vizi debbono essere proposti per iscritto entro il termine di 8 giorni.

Per i vizi apparenti, il termine decorre dalla data di ricevimento della merce.

Per i vizi occulti, dalla data della loro scoperta e comunque no oltre un anno dal ricevimento della merce.

In caso di non corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti, si applicano le stesse regole previste per i vizi.

Se il reclamo risulta fondato, il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione del contratto, o al risarcimento dei danni.

La sostituzione del materiale non ha luogo ove il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione e l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

ART. 504 - PROVVISORIO

La provvigione spettante al mediatore per le vendite di prodotti siderurgici è del 2% a carico del venditore.

Sez. III – Usi particolari per i laminati di acciaio comune

ART. 505 - TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE FISSE (BARRE, PROFILATI E LARGHI PIATTI)

Sulle lunghezze fisse convenute valgono le tolleranze stabilite dalle tabelle UNI.- E.N.

ART. 506 - TOLLERANZE SU PESO, DIMENSIONI E QUALITA'

Le tolleranze sul peso, sulle dimensioni e sulla qualità per i laminati di acciaio comune sono quelle previste dalle corrispondenti norme UNI.- E.N.

Sez. IV – Usi particolari per i tubi di acciaio comune senza saldatura

1. TUBI COMMERCIALI

ART. 507 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I tubi commerciali devono essere fabbricati secondo le norme UNI-E.N. in vigore al momento della stipulazione del contratto. I tubi gas saranno forniti filettati e muniti di manicotto e i tubi commerciali lisci alle estremità. Il diametro dei tubi gas è convenzionalmente espresso in pollici; il diametro dei tubi commerciali è espresso in millimetri.

ART. 508 - CONFEZIONAMENTO

Se per tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell' estremità senza manicotto con rivestimento di cartone catramato o di plastica, tale protezione è eseguita a cura e spese del venditore.

ART. 509 - PROVE

Anche per le prove idrauliche dei tubi è fatto riferimento alle corrispondenti tabelle UNI. – E.N. Le normali prove devono essere eseguite a cura e spese del fabbricante, il quale è tenuto a consegnare il relativo certificato a richiesta del compratore.

ART. 510 - TOLLERANZE

Le tolleranze sulle dimensioni e sul peso dei tubi commerciali sono quelle previste dalle corrispondenti tabelle UNI. – E.N.

2. TUBI DI CLASSE

ART. 511 - TOLLERANZE – PROVE

Le tolleranze sia normali che ristrette sulle dimensioni e quelle normali sul peso dei tubi di classe sono quelle previste dalle tabelle UNI. – E.N.

ART. 512 - VERIFICA (PROVE)

La prova idraulica deve essere eseguita dal fabbricante secondo le correlative norme UNI. – E.N. I tubi di classe possono essere sottoposti anche a prove di allargamento, bordatura, schiacciamento e trazione o ad alcune di esse.

Le norme UNI- E.N. stabiliscono quali sono le prove prescritte per ogni singolo caso. Le prove sono eseguite secondo le prescrizioni UNI.- E.N.

3. REQUISITI COMUNI AI TUBI COMMERCIALI E DI CLASSE

ART. 513 - ASPETTI DELLA SUPERFICIE

I tubi devono presentare caratteristiche superficiali come da tabelle UNI – E.N. corrispondenti. Sono ammessi locali aumenti o diminuzioni di spessore, nonché cavità o striature longitudinali dovuti al processo di fabbricazione, entro i limiti di cui alle tabelle UNI – E.N. corrispondenti vigenti al momento della stipulazione del contratto.

ART. 514 - FORMA

I tubi devono presentare sezione circolare entro i limiti di tolleranza di cui alle tabelle UNI - E.N. e devono risultare dritti alla vista.

Le estremità di ciascun tubo devono essere tagliate perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con mezzi adeguati che non lascino sbavature.

ART. 515 - RICOTTURA

I tubi finiti a caldo non sono successivamente “ricotti”. I tubi forniti in lunghezze fisse, quando all'atto della ordinazione sia indicato che sono destinati ad essere mandarinati, devono essere forniti con estremità ricotte.

4. TUBI PER CONDOTTE

ART. 516 - TOLLERANZE: DIMENSIONI, PESO E LUNGHEZZA

Le tolleranze sulle dimensioni, sul peso e sulla lunghezza sono quelle previste dalle corrispondenti tabelle UNI.- E.N.

ART. 517 - PROVE MECCANICHE E IDRAULICHE

Per le prove meccaniche e idrauliche dei tubi per condotte, valgono le disposizioni previste dalle corrispondenti norme UNI.- E.N.

ART. 518 - PROTEZIONE

I pali tubolari sono forniti con protezione secondo le corrispondenti norme UNI.- E.N.

ART. 519 - TOLLERANZE

Per i pali tubolari sono ammesse le tolleranze indicate nelle corrispondenti norme UNI.- E.N.

Sez. V – Usi particolari per i tubi di acciaio saldati

ART. 520 - TOLLERANZE

Le tolleranze ammesse per i tubi di acciaio saldati, serie gas, sono quelle previste dalle norme UNI.- E.N. Quelle per i tubi lisci sono convenute fra le parti.

ART. 521 - PROVA IDRAULICA

La prova idraulica per i tubi della categoria “tipo gas” deve essere eseguita alle pressioni indicate nelle tabelle UNI.- E.N.

ART. 522 - CONFEZIONE

I tubi saldati sono forniti sciolti.

I tubi di piccolo diametro sono legati in fasci di peso di Kg 1000 circa.

Sez. VI – Usi particolari per gli acciai speciali laminati

ART. 523 - TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE FISSE

Sulle lunghezze fisse convenute valgono le tolleranze stabilite dalle corrispondenti norme UNI.

ART. 524 - TOLLERANZE (PESI)

Sulle tolleranze (pesi) valgono le corrispondenti norme UNI.- E.N.

b) Ghisa greggia (in pani), tubi di ghisa

Ghisa in pani

ART. 525 - COMPOSIZIONE CHIMICA

La composizione chimica di una ghisa in pani si intende in via indicativa, salvo che sia espressamente convenuta “con garanzia”.

L’indicazione generica del contenuto di un elemento è sempre approssimativa a meno che non sia precisato il massimo o il minimo, anche con espressioni o sigle aventi lo stesso significato.

Le qualità di ghisa greggia sono conformi alle prescrizioni delle norme UNI.- E.N.

ART. 526 - TOLLERANZE SUI RISULTATI DELLE ANALISI

Per il caso di ghisa “con garanzia”, le tolleranze ammesse nel caso di analisi sono le seguenti:

- sul tenore di silicio 0,20%;
- sul tenore di manganese 0,20%;
- sul tenore di fosforo: per la ghisa di fonderia 0,20% per la ghisa ematite; per la ghisa manganeseferica da acciaieria 0,20%;
- sul tenore di zolfo: per la ghisa di fonderia 0,20%; per la ghisa di acciaieria 0,01%.

In caso di contestazione, deve essere effettuato il prelevamento di campioni in contraddittorio delle parti secondo le modalità UNI.- E.N. I campioni così prelevati devono essere sottoposti ad analisi chimica in arbitraggio la cui spesa è a carico del soccombente.

E’ ritenuta parte soccombente, quella la cui affermazione si discosta maggiormente dal risultato dell’analisi.

Tubi e raccordi di ghisa

ART. 527 - TIPI E CARATTERISTICHE

I tubi ed i raccordi di ghisa si distinguono nelle seguenti categorie:

I- per condotte in pressione;

II- per condotte non in pressione (scarico di acque di rifiuto e piovane, di ventilazione, ecc.).

I tubi e i raccordi di ghisa grigia per condotte sia a pressione sia a non pressione e quelli di ghisa e graffite sferoidale sono forniti con caratteristiche qualitative e dimensionali conformi alle prescrizioni delle norme UNI.- E.N.

ART. 528 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione da parte della fonderia dell’ordine fermo e definitivo del committente o, se previsto il versamento di un acconto, dalla data di pagamento di questo.

La consegna si intende effettuata all’atto della spedizione.

ART. 529 - CONTRATTAZIONI

I tubi e i raccordi di ghisa sono contrattati secondo i tipi e le forme indicate dalle norme UNI.- E.N. Nelle forniture di tubi e raccordi a flangia sono esclusi i bulloni e le guarnizioni.

ART. 530 - PREZZO

Il prezzo dei tubi di ghisa, normali dritti, può essere riferito al peso (massa) o alla lunghezza utile in metri.

Nella misurazione della lunghezza dei tubi di ghisa non viene tenuto conto della parte di bicchiere che si sovrappone all'estremità del pezzo che lo precede, in normali condizioni di montaggio.

I tubi speciali sono sempre fatturati a peso (massa).

I raccordi sono fatturati a peso (massa) o a pezzo.

ART. 531 - COLLAUDI

Il collaudo è eseguito secondo le prescrizioni delle norme UNI.- E.N.

ART. 532 - TOLLERANZE

Le tolleranze ammesse sulle dimensioni, sulla forma e sul peso (massa) dei tubi e dei raccordi di ghisa sono quelle previste dalle norme UNI.-E.N.

c) Rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili

ART. 533 - QUALITA'

I contratti di compravendita rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili sono definiti con riferimento alle classificazioni: per rottami ferrosi classificazioni C.E.C.A., per rottami di ghisa classificazione C.A.E.F., per i rottami inossidabili A.I.S.I.

ART. 534 - DIMENSIONI E REQUISITI

Le dimensioni e i requisiti dei rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili sono quelle nelle classificazioni C.E.C.A., C.A.E.F., A.I.S.I.

ART. 535 - TOLLERANZE

Nella consegna di rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili è tollerata la presenza dell'1% di ossidi, breccie ed inerti non tossici. Tale tolleranza è compresa nel prezzo pattuito.

ART. 536 - CLAUSOLA "CIRCA"

Nella consegna di rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili è prevista la tolleranza del 10% (più o meno) rispetto al peso contrattato in opzione del venditore.

ART. 537 - COLLAUDO

Il collaudo dei rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili è effettuato presso il consumatore finale con eventuale contraddittorio del fornitore ove richiesto.

Differenze qualitative riscontrate al collaudo potranno essere regolarizzate con adeguamento prezzo tra fornitore e cliente.

ART. 538 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nelle compravendite di rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili spetta al mediatore una provvigione dell'1,50% per partite fino a 50 tonnellate e dell'1% per partite superiori.

La provvigione è a carico solo del venditore.

d) Rottami metallici non ferrosi

ART. 539 - QUALITA'

Per ciò che concerne la qualità dei rottami metallici non ferrosi valgono le disposizioni stabilite dalle corrispondenti norme UNI.

ART. 540 - DIMENSIONI E REQUISITI

Per ciò che concerne le dimensioni e i requisiti dei rottami metallici non ferrosi valgono le disposizioni stabilite dalle corrispondenti norme UNI.

ART. 541 - TOLLERANZE

Nelle consegne di rottami metallici non ferrosi valgono le tolleranze di ossidi, emulsioni, umidità. Inerti, ecc. previsti dalle norme UNI.

ART. 542 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nelle compravendite di rottami metallici non ferrosi al mediatore spetta la provvigione dell'1%. La provvigione è a carico solo del venditore.

CAPITOLO 10) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

a) Concimi chimici

ART. 543 - TRASPORTO

I concimi chimici di importazione sono trasportati via nave alla rinfusa.

I concimi chimici provenienti dai paesi produttori europei via ferrovia/camions sono trasportati anche in sacchi.

ART. 544 - ACQUISTO / VENDITA

I fertilizzanti importati sono acquistati con valori che si riferiscono alla tonnellata metrica di prodotto.

Sul mercato nazionale i fertilizzanti sono venduti con riferimento valore euro al quintale di prodotto netto.

ART. 545 - MOVIMENTAZIONE

La merce importata alla rinfusa viene immagazzinata e quindi insaccata in sacchi da 50 Kg di polietilene o sacconi da 600 Kg per la rivendita e consegna al consumo.

Fosfati e/o Fosforiti

ART. 546 - PESO DI CONSEGNA

Nella consegna di fosfato sbarcato da nave fa fede il peso di polizza.

ART. 547 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

Nitrato di sodio

ART. 548 - VERIFICA DEL PESO

Nella consegna di nitrato di sodio da nave fa fede il peso di polizza.

ART. 549 - VENDITA IN SACCHI

Il nitrato di sodio è venduto sia alla rinfusa che in sacchi, lordo per merce.

ART. 550 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

Solfato ammonico

ART. 551 - PESO D'IMBARCO

Il solfato ammonico è venduto base peso di polizza.

ART. 552 - TITOLO D'AZOTO

Il solfato ammonico è venduto a titolo 20-21% d'azoto .

ART. 553 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

Altri fertilizzanti azotati (Urea – Nitrati)

ART. 554 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

ART. 555 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Salvo il titolo che varia da prodotto a prodotto, gli usi relativi al solfato ammonico valgono anche per gli altri fertilizzanti azotati.

Fertilizzanti potassici (Cloruro e Solfato)

ART. 556 - PESO D'IMBARCO

I fertilizzanti potassici sono venduti base peso di polizza.

ART. 557- TITOLO DI POTASSIO

Il cloruro potassico è venduto a titolo 60 – 62% di K₂O.

Il solfato potassico è venduto a titolo 50-52% di K₂O.

ART. 558 – PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

ART. 559 - MERCE IMPORTATA

I fertilizzanti potassici, se venduti a mezzo vagone o camion, sono sempre resi franco destino.

b) Sali sodici

ART. 560 - DEFINIZIONE

Per sale sodico si intende il salgemma utilizzato per il disgelo.

ART. 561 - MERCE IMPORTATA

Il sale sodico, se venduto a mezzo vagone o camion, è sempre reso franco destino.

ART. 562 - TITOLO

Il prezzo del sale sodico è riferito alla tonnellata metrica.

ART. 563 - VENDITA IN SACCHI

Il sale sodico è venduto abitualmente in sacchi da 50Kg netti.

ART. 564 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.

c) Anticrittogamici

Solfato di rame

ART. 565 - SOLFATO DI RAME NAZIONALE

Il solfato di rame nazionale è venduto in sacchi da Kg 50 o 25, lordo per merce.

ART. 566 - SOLFATO DI RAME ESTERO

Il solfato di rame estero è venduto C.I.F., in sacchi da Kg 50, lordo per merce, oppure a peso netto e tara di origine.

ART. 567 - PUREZZA E PEZZATURA

Il solfato di rame, tanto nazionale quanto estero, ha purezza normale del 98-99% e le contrattazioni si riferiscono alla pezzatura “normale”.

La pezzatura “minuta” è venduta ad un prezzo inferiore.

ART. 568 - PROVVISORIE PER MEDIAZIONE

La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite su piazza di solfato di rame è dell'1,5% a carico del venditore.

d) Saponi

ART. 569 - VENDITE DEI SAPONI DA BUCATO

I saponi da bucato sono venduti in cartoni da Kg 20-24 con peso netto garantito al momento del taglio. Le tolleranze di peso alla produzione sono quelle previste dalla Legge 690/80 e dal D.M. 391/85.

Le vendite vengono effettuate in cartoni originali, per merce stampata in pezzi di peso dichiarato.

ART. 570 - VENDITE DEI SAPONI INDUSTRIALI

Le vendite di saponi industriali solidi (a base sodica) sono effettuate in casse o cartoni, sacchi o fusti contenenti trucioli o scaglie o pallets di sapone a seconda di quanto concordato. Le vendite dei saponi molli o liquidi (a base potassica) vengono effettuate in fusti con sacco interno in politene.

ART. 571 - SAPONI INDUSTRIALI – IMBALLAGGIO

La vendita dei saponi industriali a base potassica è sempre fatta in fusti di legno o di altra sostanza con sacco interno di politene.

e) Prodotti petroliferi

ART. 572 - ORDINAZIONI VERBALI

Per la vendita dei prodotti petroliferi da trasportare via terra, sono valide anche le ordinazioni fatte verbalmente, anche a mezzo telefono, senza conferma scritta o doppio di commissione.

ART. 573 - DENOMINAZIONE E CONTRATTAZIONI

Sono considerati prodotti petroliferi i derivati delle lavorazioni del petrolio grezzo, liquidi o gassosi, additivati o meno, ad uso carburante, combustibile, lubrificante, solvente o altro, nonché bitumi, paraffine, vaselline, oli bianchi e medicinali, esclusi i derivati del petrolio doganalmente e merceologicamente classificabili in altre specifiche categorie.

Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi, la specie del prodotto da indicarsi in contratto deve essere espressa con la denominazione merceologica propria dei prodotti con riferimento alle specifiche caratteristiche chimico-fisiche e/o alle denominazioni di marca.

Le contrattazioni avvengono per prodotti nazionali o nazionalizzati; altrimenti dovrà essere precisata la diversa e specifica posizione fiscale, nonché gli altri dati che identificano gli aspetti fiscali.

ART. 574 - VENDITE A PESO, A VOLUME, A CORPO

Le vendite vengono fatte a peso netto, a peso lordo, a volume e a corpo.

Possono essere a peso netto le vendite effettuate con mezzi stradali di diversa tipologia e capacità, cisterne ferroviarie nonché contenitori mobili (es.: fusti, fustini, bidoni, canestri e bombole).

Possono essere a peso lordo le vendite di bitumi in fusti di paraffina, in sacchi e cartoni.

Possono essere a corpo le vendite degli oli lubrificanti e grassi in fusti, fustini, secchielli e lattine a perdere, nonché dei gas liquidi in bombole a rendere.

Le vendite a volume debbono essere fatte a mezzo di autobotti chilolitriche o dotate di contatori volumetrici periodicamente verificati dall'ufficio metrico. Per le consegne a litro si fa riferimento alla temperatura ambiente al momento dello scarico.

Le vendite del petrolio, del gasolio e delle benzine in imballi a rendere sono sempre a volume.

ART. 575 - CAMPIONAMENTI

Gli eventuali campionamenti devono essere fatti in contraddittorio fra le parti o loro rappresentanti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

ART. 576 - FORNITURA DEL CONTENITORE

L'imballaggio può essere fornito dal venditore o dal compratore. In questo ultimo caso deve essere pronto ed idoneo per il riempimento, franco di ogni spesa al posto di consegna stabilito dal venditore.

ART. 577 - IMBALLAGGIO A RENDERE

L'imballaggio a rendere, con il quale viene consegnata o spedita la merce, si intende dato a prestito e rimane sempre di proprietà del venditore; si intende cioè affidato alla temporanea custodia del compratore che ne è responsabile e non può pertanto adibirlo ad altri usi.

Il compratore può essere tenuto al versamento di un deposito cauzionale conteggiato a parte in fattura, che il venditore restituirà, solo se gli imballaggi saranno resi in buono stato di conservazione, al deposito che ha consegnato o spedito la merce, entro il termine concordato.

In caso di restituzione di imballaggi deteriorati, le eventuali spese di riparazione si intendono a carico del compratore.

In caso di mancata restituzione dell'imballaggio entro il termine di concordato, il venditore ha facoltà:

- a) di provvedere direttamente al ritiro dei recipienti, restando il compratore obbligato a rifondere tutte le spese;
- b) di addebitare al compratore un nolo per ogni giornata di ritardo nella restituzione;
- c) di addebitare al compratore il valore effettivo corrente dell'imballaggio, più l'importo del nolo previsto alla lettera precedente.

ART. 578 - IMBALLAGGI CONTRASSEGNA TI

Per i fusti in temporanea importazione e per i fusti nazionali in temporanea esportazione, e quindi muniti di piombi o di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare gli imballaggi all'atto della riesportazione e/o reimportazione il compratore è responsabile verso il venditore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'asportazione, effrazione, manomissione

dei contrassegni di controllo e della tempestiva restituzione degli imballaggi stessi e degli eventuali documenti accompagnatori.

ART. 579 - TARA D'ORIGINE

La tara è quella d'origine, ossia quella rilevata prima del riempimento.

ART. 580 - LUOGO DI CONSEGNA

La consegna della merce può essere effettuata franco partenza, franco destino, o in altro luogo stabilito tra le parti.

Il compratore deve garantire l'accessibilità e l'idoneità al luogo di consegna per i mezzi adibiti allo scarico.

ART. 581 - PESO E QUALITÀ

La verifica della merce – sia qualitativa che quantitativa – deve essere effettuata all'atto della consegna.

Agli effetti della prova del quantitativo spedito o consegnato fanno testo i pesi e le misure a volume indicati nei documenti redatti dal venditore; è comunque facoltà del compratore verificare con propri mezzi il quantitativo ricevuto.

I reclami sulla qualità della merce dovranno essere dal compratore immediatamente contestati e, se necessario, verrà prelevato campione in contraddittorio fra le parti o loro rappresentanti, da analizzarsi in laboratorio chimico specializzato.

ART. 582 - CALO PESO

I cali di peso per evaporazione, travaso, ecc. si intendono a carico del compratore.

ART. 583 - MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore come dal compratore.

ART. 584 - VAGONI CISTERNA

Quando la merce venga ritirata in vagoni-cisterna forniti dal venditore, il compratore dovrà curarne il completo scarico entro i termini previsti dagli accordi fra le parti, trascorsi i quali termini il venditore potrà addebitare al compratore un nolo sosta giornaliero.

I vagoni cisterna forniti dal venditore debbono essere presentati per la spedizione di ritorno completamente svuotati a carico del compratore.

Il compratore ha inoltre l'obbligo di restituire gli attrezzi per lo scarico (chiavi, tubi, raccordi, ecc.) eventualmente annessi alla cisterna.

Il compratore è tenuto al rimborso degli eventuali danni e/o deterioramenti apportati al vagone cisterna durante le operazioni di scarico e di sosta.

Danni eventuali sofferti dai vagoni cisterna durante il viaggio devono essere tempestivamente denunciati dal destinatario e segnalati al proprietario del carro.

ART. 585- AUTOMEZZI

Qualora la merce venga consegnata in automezzi forniti dal venditore, il compratore è obbligato a curarne il ricevimento e a provvedere allo scarico completo. Lo scarico dovrà avvenire immediatamente nel caso che l'automezzo giunga a destino nelle ore lavorative del destinatario.

In caso di impedimento allo scarico per cause dovute al compratore, il venditore applicherà le tariffe relative alla sosta forzata dell'automezzo.

ART. 586 - RISCHI DEL TRASPORTO

La merce, anche se la spedizione è eseguita franco di porto e con certificato di garanzia, viaggia a rischio e pericolo del committente, il quale, nel suo interesse, deve elevare eventuali riserve di rivalsa sul vettore, per il caso di danni di ogni genere da trasporto.

La merce venduta franco domicilio del compratore se trasportata con mezzi del venditore, viaggia a rischio e pericolo del venditore stesso.

ART. 587 - SIGNIFICATO DELLE CLAUSOLE D'USO RELATIVE AL PAGAMENTO

Il pagamento, secondo pattuito, viene eseguito nei modi seguenti:

- a) pagamento anticipato, deve essere eseguito all'atto dell'ordinazione e comunque prima dell'individuazione della merce;
- b) pagamento alla consegna, deve farsi contestualmente alla consegna della merce;
- c) pagamento a presentazione della fattura, deve farsi tanto nel caso che la merce sia spedita, quanto in quello che la merce sia da spedirsi o a disposizione del compratore, a presentazione della fattura;
- d) pagamento con presentazione fattura a mezzo Banca, la fattura corredata dei documenti comprovanti la spedizione viene presentata al compratore per mezzo di Banca, la quale provvede all'incasso consegnando la fattura quietanzata;
- e) pagamento contro tratta o ricevuta bancaria, il compratore è tenuto al ritiro del relativo documento emesso a seconda di quanto pattuito nell'ordinazione;
- f) pagamento a 15, a 30, a 60 o più giorni, il tempo correlativo per il pagamento decorre dalla data della fattura o dalla data di consegna della merce;
- g) pagamento contro documenti, deve farsi tanto se il trasporto ha luogo via mare, quanto via terra, alla consegna dei documenti prescritti o pattuiti nelle condizioni di vendita anche se presentati prima dell'arrivo della merce.

Quando non siano state pattuite le modalità di pagamento questo si intende convenuto al momento della consegna.

ART. 588 – ONERI DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SERBATOI PER PRODOTTI PETROLIFERI

In caso di fornitura da parte del venditore di serbatoi per prodotti petroliferi è a carico del compratore l'onere di predisporre le opere di installazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Sono inoltre a carico del compratore le opere di rimozione dal sito di installazione tali da rendere il serbatoio disponibile alla movimentazione e al trasporto.

f) Compravendita gas tecnici

Gas compressi, liquefatti e disciolti in bombole

Gas tecnici compressi e disciolti in bombole

ART. 589 - CAUZIONE E RESTITUZIONE DELLE BOMBOLE AD USO DOMESTICO E AD USO INDUSTRIALE

Le bombole, sia ad uso domestico che ad uso industriale, consegnate al compratore del gas rimangono di proprietà del venditore, ma il compratore ne assume i rischi dal momento della consegna, fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Il compratore, per entrambi i tipi di bombole, deve versare una cauzione proporzionale al valore corrente delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza concordato.

In caso contrario, per le bombole ad uso domestico il compratore sopporterà la perdita della cauzione versata al momento dell'acquisto; mentre per le bombole ad uso industriale il compratore dovrà corrispondere una penalità giornaliera a concorso dell'investimento sul prodotto bombola.

ART. 590 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL COMPRATORE.

Trascorso il termine di tolleranza il compratore è responsabile delle conseguenze dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole, le bombole avute in consegna né può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

ART. 591 - LUOGO E TEMPO DI CONSEGNA

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica e/o magazzino. Le consegne da parte del venditore avvengono comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dall'ordine senza limiti di viabilità.

Per limite di viabilità si intende:

- 1) Obbligo di fermata nel caso in cui i mezzi non possano circolare nei giorni festivi e in quelli calendarizzati che normalmente cadono in occasione di grossi esodi (ferie/ponti/etc.);
- 2) Causa di forza maggiore dovuta ad incidenti od impedimenti vari (lavori stradali) che non permettono la transitabilità di mezzi.

ART. 592 - MISURA

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con riferimento alla temperatura di 15°C e alla pressione di 0,98 bar assoluta, con una tolleranza massima complessiva del 10%.

ART. 593 - LUOGO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento, secondo pattuito, viene eseguito nei modi seguenti:

- a) pagamento alla consegna – deve farsi contestualmente alla consegna della merce;
- b) pagamento alla presentazione della fattura – deve farsi per merce già consegnata alla presentazione della fattura;
- c) pagamento contro tratta – il compratore è tenuto al ritiro delle tratte emesse a vista o a termine, a seconda di quanto pattuito nell'ordinazione;
- d) pagamento differito – il tempo correlativo per il pagamento decorre dalla data della fattura.

ART. 594 - QUALITA' DEL PRODOTTO (TERMINI PER IL RECLAMO).

Il fornitore garantisce che il prodotto sia conforme all'ordine ed il compratore ha facoltà di chiedere il controllo di qualità e di quantità all'atto della consegna diretta o della spedizione.

ART. 595 - ACETILENE DISCIOLTO.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr 70 di acetone per chilogrammo di acetilene, la differenza può essere addebitata.

ART. 596 - BOMBOLE DI PROPRIETA' DEL COMPRATORE O DI TERZI

Tenuto conto delle difficoltà di gestione delle bombole di proprietà del compratore o di terzi in un processo industriale, i costi del prodotto subiscono una maggiorazione.

Tali bombole, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono comunque, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge ed in particolare non devono contenere od aver contenuto materiale che possa rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

ART. 597 - ONERI DI INSTALLAZIONE DI BOMBOLONI DI ACCUMULO GAS.

In caso di bomboloni di accumulo gas esterni di superficie e/o interrati è a carico del compratore l'onere di predisporre la piattaforma di stazionamento e/o lo scavo con basamento quanto è previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza.

g) Sottoprodotti della raffinazione, prodotti della saponificazione (scissione) delle materie grasse – oli e grassi idrogenati

ART. 598 - PASTE DI SAPONIFICAZIONE PROVENIENTI DA OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI – TOLLERANZE

Le paste di saponificazione provenienti da oli e grassi vegetali ed animali vengono trattate sulla base del contenuto in materia grassa (estratta in etere di petrolio 40° - 60°).

Abbuono del 2% per ogni 1% in meno del pattuito fino al 5%. Oltre questo limite può essere esercitato il diritto al rifiuto.

ART. 599 - STEARINE DI SAPONIFICAZIONE – TOLLERANZE

Le stearine di saponificazione vengono trattate in base al titolo ed al numero di sodio.

Sono tollerate umidità, impurità e insaponificabile (MIU) fino all' 1%. In caso di non corrispondenza la merce sarà valutata ad un grado inferiore o rifiutata.

ART. 600 - STEARINE DI DISTILLAZIONE – TOLLERANZE

Le stearine di distillazione vengono trattate in base al titolo e al numero di iodio. Sono tollerate umidità, impurità e insaponificabile (MIU) fino all' 1%. Non è contemplata eccedenza.

ART. 601 - OLEINE ANIMALI – TOLLERANZE

Nelle oleine animali sono tollerate umidità, impurità e insaponificabile (MIU) fino al 3%. Abbuono dell' 1% per ogni 1% in meno del contenuto di materia grassa base dal 97% al 95%. Al di sotto del 95% fino al 93% l' 1,5% per ogni 1% - frazioni in proporzione. Al di sotto del 93% si può esercitare il diritto al rifiuto.

ART. 602 - OLEINE VEGETALI – TOLLERANZE

Nelle oleine vegetali sono tollerate umidità, impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) e insaponificabile (MIU) fino al 3%. Le trattative vengono svolte in funzione del numero di iodio (minimo 120 per oleine di soia, girasole e vinacciolo). Abbuono dell' 1% per ogni 1% in meno del contenuto di materia grassa dal 97% al 95%. Al di sotto del 95% fino al 93% l' 1,5% per ogni 1% - frazioni in proporzione. Al di sotto del 93% si può esercitare il diritto al rifiuto.

ART. 603 - OLEINE VEGETALI MISTE – TOLLERANZE

Nelle oleine vegetali miste – senza garanzia numero iodio – sono tollerate umidità, impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) ed insaponificabile (MIU) fino al 3%. Abbuoni come nell'articolo precedente.

ART. 604 - OLEINE D'OLIVA/SANSA – TOLLERANZE

Nelle oleine d'oliva /sansa sono tollerate umidità, impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) ed insaponificabile (MIU) fino al 3%. Acidità minerale max. 0,3 mg/KOH/g.

ART. 605 - OLEINE DISTILLATE ANIMALI E VEGETALI – TOLLERANZE

Nelle oleine distillate animali sono tollerate umidità, impurità ed insaponificabile (MIU) fino all' 1%, è tollerata un'eccedenza a tale limite da stabilirsi in contratto.

ART. 606 - OLEINE BIDISTILLATE ANIMALI E VEGETALI – TOLLERANZE

Nelle oleine bidistillate animali e vegetali sono tollerate umidità, impurità ed insaponificabile (MIU) fino all' 1%.

ART. 607 - ACIDI GRASSI DISTILLATI (VEGETALI) – TOLLERANZE

Negli acidi grassi distillati di origine vegetale sono tollerate umidità, impurità ed insaponificabile (MIU) fino all' 1%. Non è contemplata eccedenza.

ART. 608 - IDROGENATI PER USO INDUSTRIALE

Gli idrogenati per uso industriale vengono trattati in base al titolo ed al numero di iodio; le tolleranze saranno stabilite in contratto.

ART. 609 - PROVVISORIO PER MEDIAZIONE

Nelle compravendite di sottoprodotti della raffinazione e prodotti della saponificazione delle materie grasse, la provvigione spettante al mediatore è dell' 1% a carico del venditore.

ART. 610 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO

Nella vendita di sottoprodotti della raffinazione e prodotti della saponificazione delle materie grasse si osservano gli usi vigenti per i saponi.

TITOLO IV

ASSICURAZIONE E LEASING

CAPITOLO 1) ASSICURAZIONE

ART. 611 - INTERVENTO DEL COMMISSARIO DI AVARIA

Il Commissario di avaria, a richiesta degli assicurati o di chi per essi, interviene in caso di avaria al carico, con il compito di accertare il danno, rilasciando certificato di avaria con la clausola: “sotto riserva di tutti i diritti degli assicuratori e salve ed impregiudicate le condizioni delle polizze di assicurazione”, oppure con altra clausola equivalente.

Le spese per l'emissione del certificato di avaria sono pagate dal richiedente, che verrà successivamente rimborsato dall'assicuratore se il sinistro è coperto.

CAPITOLO 2) LEASING

a) Leasing mobiliare

ART. 612 - SCELTA DEL FORNITORE

L'utilizzatore sceglie il fornitore e concorda preventivamente con lui il tipo di bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

ART. 613 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di locazione finanziaria dei beni mobili ha forma scritta.

ART. 614 - ORDINAZIONE DEL BENE

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

ART. 615 - CONSEGNA

La consegna del bene è effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore e risulta da apposita attestazione sottoscritta dall'utilizzatore.

ART. 616 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'UTILIZZATORE

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie al primo spettanti siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

ART. 617 - UTILIZZAZIONE DEL BENE

L'utilizzatore per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione e a proprie spese il diritto di proprietà del

- concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti senza preventiva autorizzazione da parte del concedente;
 - provvede a propria cura e spesa a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
 - è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

ART. 618 - ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

ART. 619 - FACOLTA' DI SCELTA DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL RAPPORTO

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito
- 2) chiedere il rinnovo del contratto di locazione finanziaria
- 3) restituire il bene al concedente

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

b) Leasing immobiliare

ART. 620 - ACQUISTO DI FABBRICATO ESISTENTE

Se l'immobile (fabbricato) oggetto di leasing già esiste, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra l'utilizzatore ed il venditore.

ART. 621 - FABBRICATO DA COSTRUIRE: AREA – PROGETTO E LICENZE DI COSTRUZIONE.

L'utilizzatore, individuata l'area, fa elaborare il progetto di costruzione e procura le necessarie autorizzazioni per edificare, dopo di che il concedente acquista l'area al prezzo concordato dall'utilizzatore con il venditore.

ART. 622 - FABBRICATO DA COSTRUIRE – APPALTO

Il concedente sulla base degli elaborati tecnici forniti dall'utilizzatore stipula il contratto di appalto con le ditte indicate dall'utilizzatore stesso, nomina il direttore dei lavori e segue i lavori di costruzione fino alla consegna dell'immobile finito.

ART. 623 - FABBRICATO DA COSTRUIRE – CONSEGNA

L'immobile ultimato viene consegnato dall'appaltatore al concedente che, d'accordo con l'utilizzatore, formula eventuali riserve in ordine all'esecuzione del lavoro.

A sua volta, il concedente consegna l'immobile all'utilizzatore ed in tale occasione è redatto un "verbale di consistenza" dell'immobile; da tale momento ogni rischio connesso con l'immobile è a carico dell'utilizzatore.

ART. 624 - CORRISPETTIVO

In caso di immobile da edificare, durante la costruzione, il soggetto che lo utilizzerà inizia a pagare un canone alla società che ha acquistato il terreno sul quale è in corso l'intervento edilizio, a

scadenze periodiche, il cui importo è costituito da interessi che remunerano la società stessa per quanto via via corrisponderà all'impresa costruttrice nel corso dell'avanzamento dei lavori.

In caso di immobile già edificato ovvero a seguito della ultimazione dei lavori ed alla consegna, l'utilizzatore paga alla società che glielo ha concesso in leasing, a scadenze periodiche, un canone comprensivo di una quota di capitale ed una di interessi, il cui ammontare è determinato dal costo di acquisto o di costruzione, dalla durata del leasing e dal saggio di interesse.

Durante il contratto di leasing, il pagamento dei canoni non può essere sospeso per nessun motivo, anche se relativo a contestazioni sull'immobile o ad eventi anche fortuiti concernenti l'immobile medesimo.

Tuttavia, il contratto di leasing si risolverà in caso di distruzione, evizione, esproprio e confisca dell'immobile, con obbligo dell'utilizzatore di immediato rimborso di quanto ancora dovuto alla società che gli concesse l'immobile in leasing.

ART. 625 - ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di incendio e di perimento totale o parziale dello stesso, derivanti da qualsiasi evento assicurabile e di responsabilità civile (polizza globale fabbricato).

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Per la durata del contratto l'utilizzatore deve assicurarsi contro i rischi di incendio ai macchinari e alle merci contenute nell'immobile e contro i rischi di responsabilità civile.

ART. 626 - USO DELL'IMMOBILE

L'utilizzatore usa l'immobile, curandone anche la manutenzione straordinaria,.

L'utilizzatore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze e autorizzazioni.

E' in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

L'utilizzatore non può cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile, salvo previa autorizzazione scritta del concedente.

ART. 627 - FACOLTA' DI SCELTA AL TERMINE DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) chiedere il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente almeno 6 mesi prima rispetto alla scadenza del contratto.

TITOLO V

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

CAPITOLO 1) TINTORIA E LAVANDERIA

ART. 628 - ORDINAZIONE: CONSEGNA DEL CAPO DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE

Il committente, all'atto della consegna del capo, può richiedere la verifica alla tintoria e può dare indicazioni per la lavorazione e sulla natura del tessuto, qualità ed eventuale pregio del capo, segnalando all'atto della consegna alla tintoria i capi ritenuti di particolare valore (tappeti, pellicce, arazzi, coperte antiche, pizzi, ricami e similari), fornendo indicazioni su lavorazioni particolari.

ART. 629 - TOLLERANZA NEI TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna viene indicato per approssimazione ed è prevista in ogni caso una tolleranza a favore del titolare dell'impresa di pulitintolavanderia pari al doppio del termine stesso, salvo il disposto dell'art. 1457 c.c., ove detto termine, fissato per l'adempimento della prestazione, sia posto dal cliente come essenziale.

ART. 630 - POSSESSO DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA

La tintoria rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documentazione indispensabile per il ritiro dei beni sottoposti a trattamenti.

La tintoria non assume nessuna responsabilità per la consegna degli indumenti e tessuti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui sopra, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

ART. 631 - TERMINI PER IL RITIRO DELL'OGGETTO

Il cliente è tenuto a ritirare l'oggetto entro il termine massimo di 60 giorni da quello indicato per la consegna.

La tintoria non risponde in alcun caso della perdita per qualsiasi causa o del deterioramento che può derivare all'oggetto per effetto della giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito per la riconsegna, salvo colpa da parte sua nella conservazione e nella custodia.

ART. 632 - TERMINI DI PAGAMENTO

Nessun oggetto può essere ritirato senza il pagamento integrale del lavoro e senza l'esibizione della ricevuta di consegna rilasciata dall'impresa di pulitintolavanderia, la quale costituisce il documento che abilita il possessore al ritiro dell'oggetto.

ART. 633 - TERMINI PER I RECLAMI

Qualsiasi reclamo deve essere presentato dal cliente al titolare o al personale in occasione del ritiro, dopo un esame, svolto nei locali della tintolavanderia, sui beni consegnati alla stessa, o comunque entro 8 giorni, in analogia a quanto previsto dall'art. 2226, 2° comma del Codice Civile.

ART. 634 - DIRITTO DI RITENZIONE

Il credito per le lavorazioni eseguite, per le spese di conservazione e per tutto quanto dovuto dal cliente viene considerato privilegiato sui beni a norma dell'art. 2756 del Codice Civile.

Il titolare dell'impresa di pulitintolavanderia perciò ha diritto di ritenzione fino all'integrale pagamento di quanto a lui dovuto.

ART. 635- SMARRIMENTO DEI CAPI

Se il capo consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale, o di quello prorogato ai sensi dei vigenti usi, non si considera smarrito prima del 30° giorno dalla scadenza di tale termine, o dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

CAPITOLO 2) - APPALTO PER LA FORNITURA DEL RISCALDAMENTO PER IMMOBILI

ART. 636 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del contratto è la fornitura di calore nei locali di un immobile o in parte di esso, comprese tutte le operazioni di conduzione dell'impianto in centrale termica, la fornitura del combustibile e l'assistenza del personale necessario per il funzionamento dell'impianto.

Nel contratto è compresa l'ordinaria manutenzione e la pulizia della centrale termica, delle apparecchiature tecnologiche in essa contenute e delle canne fumarie, da effettuarsi quando è necessario, e in ogni caso, alla fine della stagione annuale.

Sono altresì a carico dell'appaltatore l'assicurazione R.C. e gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per la gestione dell'impianto.

ART. 637 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il contratto di fornitura di calore può essere determinato a forfait o a grado/giorno. (I gradi/giorno sono la differenza fra i 20° C ambiente contrattuali e la temperatura media giornaliera, rilevata dall'Osservatorio Ufficiale dell'Università di Genova).

ART. 638 - VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

Le variazioni del prezzo del combustibile incidono sul corrispettivo dell'appalto nella misura del 90%; le variazioni del prezzo della manodopera incidono sul corrispettivo nella misura del 10%.

ART. 639 - OBBLIGO DEL COMMITTENTE

Il committente mette a disposizione dell'appaltatore gli impianti e i locali di deposito del combustibile e deve consentire la visita ai locali riscaldati ai tecnici dell'impresa appaltatrice e suoi eventuali subappaltatori autorizzati.

ART. 640 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve assicurare, nei locali muniti di adeguati corpi riscaldanti, una temperatura, in relazione alla possibilità tecnica dell'impianto, che vada dai 18 ai 20 gradi centigradi con una temperatura esterna non inferiore a 5 gradi centigradi o secondo le misure vigenti, stabilite dal DPR n° 412 del 26.08.1993 e successive modifiche. La fornitura di calore è effettuata per un minimo di 166 giorni per una durata di 12 ore al giorno, prevedendo un massimo di 2 eventuali frazionamenti giornalieri.

Nel caso di appalto a forfait, a richiesta del committente - anche verbale nell'immediato, ma seguita da ordine scritto (anche a mezzo fax) - il committente può richiedere la fornitura anticipata o prolungata, secondo quanto stabilito dal decreto sopra citato, con pagamento della fornitura straordinaria in rapporto ed in proporzione alla durata e al prezzo stabiliti in contratto, prevedendo uno sconto da concordare tra le parti. In caso di sospensione del riscaldamento, dovuto a guasti o deficienze dell'impianto, si stabilirà una riduzione del corrispettivo da concordare tra le parti.

ART. 641 - MODO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il controllo della temperatura va effettuato al centro dei locali chiusi, a m 1,60 di altezza dal pavimento e con radiatori scoperti.

ART. 642 - DEPOSITO DEL COMBUSTIBILE

L'appaltatore rimane proprietario dei combustibili necessari alla fornitura, depositati nei serbatoi degli immobili dell'appaltante.

Per gli impianti funzionanti a gas metano (rete cittadina) il "contatore volumetrico del metano" dovrà essere volturato all'appaltatore.

ART. 643 - TRASPORTO DEL COMBUSTIBILE

Sono a carico dell'appaltatore le spese e i rischi del trasporto del combustibile.

ART. 644 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il committente versa un importo preventivamente concordato con cadenza mensile e per un determinato numero di mesi. Alla data stabilita in contratto l'appaltatore sottoporrà al committente il conguaglio finale di stagione, allegando ad esso:

- a) una fattura a saldo nel caso di conguaglio a debito;
- b) una nota credito nel caso di conguaglio a credito.

CAPITOLO 3 – USI MARITTIMI E PORTUALI

a) Compravendita di navi

ART. 645- CLAUSOLA "SALVO VISITA GALLEGGIANTE" OVVERO "SALVO VISITA SUPERFICIALE"

La vendita di nave non da diporto con la clausola "salvo visita superficiale" o "salvo visita galleggiante" dà al compratore il diritto di ispezionare la nave nelle sue parti visibili, sopra e sottocoperta, senza alcuna apertura.

Se dopo tale visita la nave sarà approvata, il compratore farà pervenire al venditore – per iscritto, entro 48 ore dall'ultimazione della visita – il suo gradimento acquistando così il diritto di ispezionare subito le macchine, i cilindri, le caldaie, i doppi fondi, i gavoni ecc.

Il costo delle aperture e delle chiusure sarà sopportato dal venditore.

La vendita della nave diventerà definitiva dopo tale visita purché il compratore faccia pervenire al venditore, per iscritto, il suo gradimento, entro 24 ore dall'ultimazione della visita stessa.

Se tale gradimento non perverrà al venditore entro il termine di 24 ore sopra menzionato ovvero se la nave fosse rifiutata, il compromesso di vendita sarà ritenuto nullo e di nessun effetto e l'eventuale deposito sarà immediatamente restituito al compratore con gli interessi maturati.

ART. 646 – VISITA IN BACINO

La vendita definitiva di nave (non pattuita sotto la condizione "come sta e giace" fa obbligo al venditore di immettere la nave in bacino, al porto di consegna, appena possibile e comunque non oltre la data convenuta nel compromesso di vendita.

Se il timone, l'elica ovvero le altre parti sommerse fossero trovate rotte, danneggiate oppure difettose in modo tale da infirmare la piena validità dei certificati di classe, il venditore dovrà provvedere a proprie spese al ripristino a soddisfazione del registro di classificazione per il mantenimento della classe in corso.

Mentre la nave è in bacino, il compratore o il rappresentante del Registro di classificazione potranno richiedere lo sfilamento dell'asse porta elica; se lo stesso fosse condannato o trovato difettoso per cui viene infirmata la piena validità del certificato di classe, l'asse portaelica dovrà essere rinnovato ovvero ripristinato a spese del venditore a soddisfazione del Registro di classificazione per il mantenimento della classe della nave.

Per registro di classificazione si intende quello al quale la nave è iscritta prima della vendita.

b) Spedizione di merce

ART. 647 – INDICAZIONI NELLA POLIZZA DI CARICO

In mancanza di disposizioni da parte del mandante, lo spedizioniere può indicare o far indicare nella polizza di carico la propria ditta come caricatrice e inserire l'indicazione "all'ordine" nello spazio riservato alla designazione del ricevitore.

ART. 648 – SPEDIZIONE CONTRO RIMBORSO SPESE

Lo spedizioniere che riceve l'ordine dal mandante di inoltrare via mare la merce al destinatario "contro rimborso spese" grava le spese stesse in assegno sulla polizza di carico (col preventivo consenso del vettore che rimborserà lo spedizioniere dopo che avrà recuperato le spese dal destinatario) , oppure trasmette i documenti relativi alla merce ad una banca, od anche ai propri corrispondenti nel luogo di destinazione, per il recupero di tali spese dal destinatario.

ART. 649 – SPEDIZIONE MISTA

Quando lo spedizioniere, in una spedizione mista (terrestre, marittima, aerea), effettua come vettore il trasporto per uno o più tratti, si presume che per tali tratti sia stato pattuito un regime di responsabilità corrispondente a quello normalmente vigente per tale tipo di trasporto.

ART. 650 – SPEDIZIONE CON ASSICURAZIONE

Lo spedizioniere provvede all'assicurazione della merce solo se richiesto. Qualora riceva l'ordine generico di assicurare la merce spedita via mare, è tenuto soltanto a provvedere all'assicurazione della stessa alle condizioni minime di copertura disponibili sul mercato.

ART. 651 - OPERATORE DOGANALE

Ausiliario dello spedizioniere internazionale al quale viene terziarizzata tutta la gamma dei servizi portuali (dogana – guardia di finanza – agenzie marittime – terminals trasportatori).

L'organizzazione è generalmente diretta da un doganalista e si occupa di importazione ed esportazione, dichiara in dogana le merci, effettua lo svincolo ed il booking, può dare istruzioni per la compilazione delle polizze ed il loro ritiro, organizza i trasporti.

L'attività viene svolta esclusivamente per conto di case di spedizione su base contrattuale.

ART. 652 – PROTECTING AGENT

È il mandatario dell'armatore incaricato di sorvegliare la condotta dell'Agente raccomandatario del noleggiatore.

Il raccomandatario d'obbligo si consulta con il Protecting Agent in ogni affare o questione che, oltre il carico, interessi anche la nave e nell'esecuzione di particolari clausole del charter party.

c) Noleggio contenitori

ART. 653 – CONTRATTO

Quando una Compagnia o Società di noleggio contenitori (Leasing Company) conclude con un noleggiatore un contratto "aperto" per un certo numero di contenitori oppure per un numero indefinito di contenitori da noleggiare, viene emesso e controfirmato dalle parti un documento denominato:

GENERAL LEASE AGREEMENT (G.L.A.) oppure

MASTER LEASE AGREEMENT (M.L.) oppure

LEASE AGREEMENT (L.A.)

Quando dopo la firma del contratto di cui sopra, il noleggiatore provvede a far ritirare materialmente i contenitori vuoti dai depositi della Compagnia Noleggiante viene emesso un documento denominato:

INTERCHANGE RECEIPT (I.R.) oppure

EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT (E.I.R.)

Questo documento è emesso e firmato dal depositario dei contenitori per conto della Compagnia Noleggiante e controfirmato da chi ritira materialmente i contenitori, cioè generalmente dall'autotrasportatore nominato e incaricato dal noleggiatore.

Su detto documento vengono apposte le eventuali osservazioni, convenute in contraddittorio tra le parti, sulle condizioni dei contenitori ritirati.

Quando successivamente il noleggiatore restituisce il contenitore al deposito della Compagnia Noleggiante, viene emesso e controfirmato un altro documento denominato INTERCHANGE RECEIPT o EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT portante le eventuali osservazioni del depositario sulle condizioni dei contenitori al momento della riconsegna.

Anche questo documento è emesso e firmato dal depositario e dall'autotrasportatore.

d) Sbarco e imbarco di merci in colli

ART. 654 – SPESE D’IMBARCO E DI SBARCO NEL PORTO DI GENOVA

Le spese d’imbarco, cioè le spese per dare la merce al gancio del paranco, sono a carico di chi è tenuto a consegnare la merce a bordo.

Le spese di sbarco, cioè le spese per ricevere la merce da fuori bordo della nave, sono a carico del ricevitore.

ART. 655 – SPESE DI STIVAGGIO E DI DISSTIVAGGIO NEL PORTO DI GENOVA

Le spese per ricevere le merci dal paranco e stivarle (stivaggio) e quelle per prendere le merci dalla stiva e porgerle fuori bordo o sotto paranco (disstivaggio o tiraggio) sono a carico della nave.

Fanno eccezione le merci per le quali sono applicate le clausole FREE IN (Franco stiva all’imbarco) e FREE OUT (franco stiva allo sbarco). In tal caso anche le spese di “stivaggio” e “disstivaggio” (tiraggio) sono a carico dello Speditore e Ricevitore rispettivamente.

ART. 656 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA CARICAZIONE E ALLA DISCARICA: BERTH TERMS E LINER TERMS

La condizione “berth terms” (caricazione e scarica a diligenza del capitano) fa obbligo al caricatore o al ricevitore di consegnare e ricevere la merce nel modo, nella quantità e nel tempo secondo i quali la nave è in grado di caricare o scaricare, compatibilmente con i regolamenti, le consuetudini e le condizioni del porto. La condizione “liner terms” significa che il trasporto si effettua alle condizioni normalmente praticate dalle navi adibite ai servizi di linea. In base a tali condizioni il capitano della nave ha facoltà di ricevere e sbarcare la merce “secondo la propria diligenza e cioè nel modo, nella quantità e nel tempo (anche fuori orario, di notte o di giorno festivo) secondo i quali ritiene di operare compatibilmente con i regolamenti e le condizioni del porto.

Tali norme si applicano anche quando ricorre la clausola “free in - liner terms” oppure “liner terms - free out”.

ART. 657 – CONSEGNA DELLA MERCE

Per ottenere la consegna della merce giunta per via mare, il ricevitore (o chi per esso) deve restituire al vettore (o al raccomandatario o al comandante) un originale della polizza di carico, debitamente quietanzata e in regola con le eventuali girate, ottenendo in cambio, dopo il pagamento dei noli e delle spese inerenti, se dovuto, il buono di consegna.

La consegna dei documenti suddetti non può pregiudicare i reciproci diritti del ricevitore e del vettore in ordine alla regolare consegna della merce.

Qualora sulla polizza di carico risulti la clausola “Notify” (dare avviso, avvisare) è sufficiente che il vettore dia l’avviso al nominativo indicato mediante comunicazione scritta. Se la polizza non contiene tale clausola, spetta al ricevitore di rendersi parte diligente per accertare l’arrivo della nave e della merce.

ART. 658 – SPESE RELATIVE AI MOVIMENTI DELLA NAVE PER LO SBARCO E LA CONSEGNA DELLA MERCE

Le spese di movimento di una nave con carico completo o parziale dalla rada fino al punto di scarica sono a carico della nave stessa. Se la nave deve sostare in un ormeggio di attesa per fatto dei ricevitori, le spese di movimento dall’ormeggio di attesa al punto di scarica sono a carico dei ricevitori.

I ricevitori della maggioranza del carico possono ordinare il cambiamento di posto di ormeggio operativo della nave, all’interno del porto, pagando le spese di pilotaggio, ormeggio, disormeggio e rimorchio. Il tempo impiegato per il cambio di posto di ormeggio è computato nel tempo di stallie. Nel caso in cui la nave arrivata con carico totale o parziale di cereali, ne debba scaricare una parte ai

sili su istanza dei ricevitori della maggioranza del carico, ed una parte in altra punto del porto, le spese di movimento per il secondo sono a carico dei ricevitori nel cui interesse viene eseguito il movimento stesso.

ART. 659 - RESA COMUNE E PESO DI CONSEGNA

Nella ricezione dei carichi alla rinfusa si effettua fra i ricevitori “la resa comune” con una resa per ogni singola partita proporzionalmente uguale alla resa generale, con un conguaglio di merce, oppure col pagamento della differenza in base al prezzo della merce stessa il giorno dell’arrivo della nave nel porto di Genova. Nel caso di merci in sacchi, il quantitativo di scopatura recuperata durante lo sbarco viene assegnato:

- a) quando la merce viene pesata all’atto della scaricazione, in proporzione alla differenza tra il peso di polizza e quello di consegna;
- b) quando la merce non viene pesata, in proporzione al peso di polizza.

.Nella discarica delle merci da nave direttamente a vagone o automezzo, per peso di consegna, si intende quello constatato allo sbarco. Per i metalli ferrosi, rottami di ferro e acciaio, carbone, minerali metalliferi e minerali in genere, alla rinfusa, agli effetti della determinazione del peso netto di consegna, si intende valida la tara segnata sul longarone del carro ferroviario, sempre che la tara reale non sia stata esplicitamente richiesta o non sia stato possibile effettuarla.

ART. 660 – DIREZIONE (REGIA) DELLA DISCARICA PER I CARICHI ALLA RINFUSA CON NAVI NOLEGGIATE A CONDIZIONI FIO.

La direzione (regia) della discarica spetta – salvo che un gruppo di ricevitori rappresentanti congiuntamente la maggioranza del carico non ne richieda l’attribuzione – al maggior ricevitore.

ART. 661 - CONTROLLO ALLA RICONSEGNA

L’incaricato del caricatore (o venditore) per l’assistenza e controllo alla riconsegna della merce interviene soltanto agli effetti dei rapporti fra caricatore (o venditore) e ricevitore (o compratore), ma non nei confronti del capitano i cui diritti e doveri restano esclusivamente regolati dal contratto di trasporto.

e) stallie e controstallie

ART. 662 - STALLIE

Intendesi per “stallie” il tempo che viene messo dal vettore a disposizione del contraente del trasporto (c.d. noleggiatore) o del caricatore o del ricevitore per il compimento delle operazioni di imbarco e sbarco.

ART. 663 - AVVISO DI PRONTEZZA - CARICHI SECCHI

L’avviso di prontezza ricevuto nelle ore antimeridiane, produce i suoi effetti dall’ora d’inizio del lavoro portuale nel pomeriggio dello stesso giorno; se ricevuto nelle ore antimeridiane del sabato oppure nelle ore pomeridiane degli altri giorni, produce i suoi effetti dall’ora d’inizio del lavoro portuale nel mattino del giorno lavorativo seguente.

ART. 664 – ORARIO D’UFFICIO

Quando nei contratti di utilizzazione della nave si fa riferimento all’orario d’ufficio, per tale si intende, con riguardo agli uffici marittimi, il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.

ART. 665 – TEMPO PERMETTENDO

Quando le stallie della nave sono fissate in base a una data quantità minima di merce per giornate di 8 ore lavorative quanto al tempo, le interruzioni per cattivo tempo verificatesi durante le 8 ore si calcolano in ragione di un ottavo di giornata per ogni ora di interruzione, in base alle dichiarazioni dell’Autorità Portuale. Se invece la giornata è di 24 ore lavorative quanto al tempo, le interruzioni per cattivo tempo si calcolano in ragione di un ventiquattresimo di giornata per ogni ora di interruzione nella 24 ore.

ART. 666 – STALLIE REVERSIBILI

Per ragione di stallie reversibili intendonsi stallie da valere per 2 o più porti con l’effetto che il tempo consumato in più o in meno in un porto, tanto all’imbarco quanto allo sbarco, va a scapito o a vantaggio del porto oppure dei porti successivi. Il calcolo e il regolamento delle eventuali controstallie avviene all’ultimo porto, per differenza tra le stallie totali consumate nei vari porti e le stallie reversibili fissate. Se la nave arriva in porto avendo già consumato tutto il termine di stallie concesso per l’imbarco e lo sbarco, il decorso delle controstallie ha inizio con l’arrivo della nave in libera pratica.

ART. 667 – CONTROSTALLIE

Intendesi per “Controstallie” il tempo durante il quale la nave viene trattenuta oltre il termine di stallie per ricevere oppure per consegnare il carico, con diritto a speciale compenso a favore della nave.

ART. 668 – COMPUTO DELLE CONTROSTALLIE

Le controstallie si computano a giorni correnti, cioè senza interruzioni di sorta, compresi i festivi e i non lavorativi, per le frazioni di giorni e di ore, pro-rata. Le controstallie vanno regolate al porto di caricazione, se inerenti alle operazioni d’imbarco della merce ed al porto di scarica, se inerenti alle operazioni di sbarco.

ART. 669 – DESPATCH MONEY

Il vettore non deve corrispondere alcun compenso (despatch money) per risparmio di tempo, tanto per le operazioni di caricazione quanto per le operazioni di merce scaricata.

f) noli

ART. 670 – LIQUIDAZIONE DEL NOLO SULLA RESA DÌ SBARCO

La clausola “on right delivery of the cargo” riferita al nolo significa che la liquidazione finale del nolo deve aver luogo a consegna ultimata sulla resa di sbarco, salvo per il capitano il diritto di esigere acconti durante la scarica proporzionatamente al quantitativo di merce scaricata.

ART. 671 – NOLO ANTICIPATO NEI TRASPORTI DI LINEA

E’ uso interpretativo, nei trasporti di linea, considerare il nolo anticipato (prepaid) acquisito “ad ogni evento”.

ART. 672 - POLIZZA DIRETTA

Con la polizza diretta il vettore si obbliga a provvedere al trasporto della merce dal punto di partenza a quello di destinazione anche con i necessari trasbordi.

ART. 673 – MEDIAZIONE PER TRASPORTO DÌ CARICO SU NAVI.

Per i contratti di trasporto di merce a carico totale o parziale, il vettore corrisponde al mediatore una provvigione sul nolo netto relativo.

ART. 674 – PROVVISORIO PER NOLI SU NAVI DI LINEA – DECIMI

La provvigione corrisposta dalla Compagnia di Navigazione allo spedizioniere che ha procurato il carico per il trasporto su navi di linea – senseria è del 4%.

Sulle provvigioni corrisposte sul nolo per carichi di cose determinate su navi di linea con rilascio di polizze di carico, viene trattenuto un decimo dalle Agenzie Marittime competenti.

ART. 675 – DISTRIBUZIONE DEI DECIMI AI DIPENDENTI DELLE AGENZIE MARITTIME

I decimi trattenuti dalle agenzie marittime sono periodicamente distribuiti tra tutti i dipendenti dell'agenzia.

La distribuzione delle somme accantonate a titolo di decimi non comporta alcun aggiuntivo a carico dell'agenzia marittima.

La stessa è accettata da INPS e l'importo erogato al dipendente è indicato in busta paga NON soggetto a contributi o trattenute.

ART. 676 – COMPENSI ALLE AGENZIE

All'agenzia marittima viene riconosciuto un corrispettivo per prestazioni accessorie al rilascio degli originali Polizze (Export), Buoni di Consegna (Import), dichiarazioni e stampati vari, pertinenti il trasporto marittimo di merce varia e/o containerizzata.

Art. 677 – CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI APPRODO NAVI – ADMINISTRATION CHARGES

Il raccomandatario corrisponde all'Associazione di categoria cui appartiene i contributi supplementari approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa Associazione. Il mandante rimborsa al raccomandatario tali diritti.

g) Clausole speciali

Art. 678 – “FREE IN “

Nei trasporti con la clausola “free in”, le spese per caricare e stivare a merce a bordo devono essere sostenute dal caricatore.

Art. 679 – “FREE OUT “

Nei trasporti con la clausola “free out”, le spese per disstivare e sbarcare la merce devono essere sostenute dal ricevitore.

Art. 680 – “FIO” (FREE IN AND OUT) – “FIOS” (FREE IN AND OUT STOWED)

Nei trasporti con tali clausole, le spese per caricare/stivare la merce a bordo e per disstivarla e sbarcarla devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.

Art. 681 – FIO TRIMMED

Nei trasporti con tale clausola le spese per caricare la merce alla rinfusa in stiva e livellarla e per disstivarla e sbarcarla devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.

Art. 682 – FIO LASHED

Nei trasporti con tale clausola le spese per caricare, stivare e rizzare la merce a bordo e quelle per derizzarla disstivarla e sbarcarla devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.

Art. 683 – OPZIONE (OPTION)

Quando la merce viaggia a destinazione di determinato porto con l'opzione del contraente del trasporto o del ricevitore per lo sbarco in uno o più porti successivi da parte della stessa nave – ad esempio: Napoli, opzione Genova, Marsiglia – l'opzione deve essere esercitata, a seconda che la nave provenga da oltre gli Stretti o dal Bacino Mediterraneo, rispettivamente almeno 48 ore e 24 ore anteriormente al suo arrivo nel primo porto di destinazione indicato. Altrimenti la merce deve essere sbarcata in tale porto.

Quando la merce viaggia con più destinazioni – ad esempio: opzione Napoli, Genova, Marsiglia, oppure Napoli e/o Genova e/o Marsiglia (in quest'ultimo caso il ricevitore ha anche la facoltà di sbarcare parte della merce in un porto e parte in un altro) – l'opzione deve essere esercitata

- a) per il primo porto di sbarco rispettivamente almeno 48 ore anteriormente all'arrivo della nave in detto porto, seconda che essa provenga da oltre gli Stretti o dal Bacino del Mediterraneo;
- b) per i porti successivi, almeno 24 ore anteriormente all'arrivo della nave in ogni singolo porto di destinazione

Qualora non venga esercitata alcuna opzione per i porti intermedi previsti nel contratto, la nave sbarca l'intero carico nell'ultimo porto indicato.

Art. 684 – MERCI LEGALI (LAWFUL MERCHANDISES)

La clausola “lawful merchandises”, inserita nel contratto di noleggio, pattuisce che la nave – entro i limiti del certificato di abilitazione di cui è fornita – è tenuta a trasportare qualsiasi merce con l'esclusione di quelle merci il cui traffico è vietato dai Paesi tra i quali la nave effettua i viaggi e negli scali intermedi toccati dalla stessa.

Art. 685 – CANCELLO (CANCELLING CLAUSE)

La clausola di cancello inserita nei contratti di noleggio o di trasporto stabilisce il termine entro il quale la nave deve presentarsi al porto di consegna o di caricazione, pronta all'impiego pattuito.

Trascorso questo termine, fermo restando l'obbligo della nave di presentarsi al detto porto, rimane facoltà del noleggiatore o caricatore di recedere o meno dal contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dal noleggiatore o dal caricatore, al più tardi subito dopo che gli è stato comunicato l'avviso di prontezza, salvo che il contratto preveda un termine maggiore.

Quando detta facoltà è esercitata l'armatore, o il vettore, è tenuto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui il ritardo nell'arrivo della nave sia dovuto a dolo o colpa grave.

Art. 686 – VIAGGIO DIRETTO

La clausola “viaggio diretto” inserita nella polizza di carico o nel contratto di trasporto determina gli obblighi di cui in appresso:

- a) se riferito al viaggio della nave, impegna questa ad effettuare il percorso dal punto di partenza a quello di destinazione, senza toccare scali intermedi, salvo le esigenze della navigazione;
- b) se riferita al trasporto della merce, impegna la nave ad eseguire il trasporto stesso dal punto di partenza a quello di destinazione, senza effettuare trasbordi, salvo i casi di forza maggiore previste dalle condizioni di polizza.

ART. 687 – TERMINOLOGIE TRASPORTO CONTENITORI

Per indicare lo “status” in cui viaggia il contenitore è in uso la seguente terminologia che viene inserita in polizza di carico:

- LCL (less than container load): contenitore che trasporta più partite di merce, riempito e svuotato a cura del vettore marittimo.

- FCL (full container load): contenitore per il quale un solo caricatore e un solo ricevitore curano rispettivamente riempimento e svuotamento; può trasportare una o più partite intere di merce.

- CFS (container freight station): area di stoccaggio con adiacente magazzino per il riempimento e lo svuotamento dei container LCL.

- CY (container yard): area nella quale vengono stoccati i contenitori in attesa di inoltrare verso la destinazione finale (import) o in attesa di imbarco (Export).

Il trasporto dei contenitori a ciclo completo può essere indicato come segue:

-FCL/FCL: contenitore contenente un'unica o più partite di merce riempito a cura e spese del caricatore da svuotarsi a cura e spese del ricevitore

Il trasporto terrestre può comprendere due alternative:

- C.H : (Carrier Haulage): Il posizionamento del contenitore vuoto a stabilimento del caricatore per il riempimento ed il successivo trasporto al terminal/CY per l'imbarco o viceversa per lo sbarco sono a carico del vettore marittimo.

- M.H.: (merchant Haulage): Il posizionamento del contenitore vuoto a stabilimento del caricatore per il riempimento ed il successivo trasporto al terminal/CY per l'imbarco o viceversa per lo sbarco sono a carico del caricatore/suo spedizioniere.

- LCL/LCL; Partita di merce dal CFS del terminal del porto di imbarco, al CFS del terminal del porto di destino. La merce viaggia in modo convenzionale via terra e la containerizzazione avviene soltanto per il trasporto via mare.

- FCL//LCL: contenitore sigillato contenente più partite di merce spedite da un singolo caricatore e destinato al CFS del terminal del porto di destino ove le partite sono messe a disposizione dei vari ricevitori. Anche in questo caso il trasporto del contenitore via terra (al porto d'imbarco) può essere curato dal vettore marittimo.

- LCL/FCL: contenitore riempito nel CFS del terminal del porto d'imbarco con più partite spedite da più caricatori ad un unico ricevitore al quale verrà messo a disposizione nel terminal/CY a destino. Anche in questo caso il trasporto del contenitore via terra (al porto di destino) può essere curato dal vettore marittimo.

-THC: (Terminal Handling Charge) : addebito generalmente indicato in polizza, a fronte delle spese terminalistiche da varco entrata a fondo stiva e viceversa che, con l'avvento del contenitore, sono addebitate dal Terminal al vettore.

- LHA. (Inland Haulage):addebito per il trasporto terrestre del contenitore dal porto di sbarco fino a destinazione interna (Import) o da un punto di origine interno fino al porto d'imbarco (Export): Il relativo importo è indicato in Polizza di Carico, salvo casi in cui è incluso nel nolo mare, assieme alla dicitura " Place of delivery: xxx/Door" (Import) o "Place of Receipt: xxx/Door" (Export).

- DEMURRAGE CHARGE: addebito per soste maturate sul contenitore giacente al Terminal/CY oltre il periodo di franchigia concessa per il ritiro dello stesso.

- DETENTION CHARGE: addebito per la ritenzione del contenitore oltre il periodo di franchigia concessa dopo il ritiro al Terminal/CY.

ART. 688 – FORMALITÀ DOGANALI

Le operazioni doganali sia in importazione che in esportazione sono sempre a cura del ricevitore o del caricatore a meno che, nel caso di contenitori con resa Door, non sia espressamente indicato nella polizza di carico che la Compagnia di Navigazione ha assunto l'impegno di tali operazioni.

CAPITOLO 4) EDILIZIA

a) Materiali

Inerti (sabbia e pietrisco)

ART. 689 - CONTRATTAZIONE A VOLUME E A PESO

Gli inerti sono contrattati a volume, oppure a peso; i pietrischetti speciali per manti bitumati stradali sono contrattati sempre a peso.

Il materiale inerte si intende misurato non compresso. La misurazione si esegue, se franco cantiere, all'atto della consegna su mezzi di trasporto; se franco cava, su mezzi del cliente.

ART. 690 - LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale inerte è eseguita:

- franco cava e/o magazzino del venditore caricato su automezzo del cliente;
- franco cantiere a mezzo autocarri od autotreni ribaltabili.

ART. 691 - CONTROLLO ALLA CONSEGNA

I materiali inerti sono controllati per la qualità e la misura, all'atto della consegna.

ART. 692 - CALO VOLUMETRICO

Il calo ammesso per l'assestamento del materiale inerte durante il trasporto dalle cave e/o magazzino del venditore è del 6% massimo per la sabbia e del 3% massimo per pietrischi e aggregati leggeri.

Leganti

ART. 693 - LEGANTI IN SACCHI

I leganti idraulici e/o cementizi ed i premiscelati sono forniti in sacchi e s'intendono tara per merce.

ART. 694 - LEGANTI SFUSI

I leganti sfusi sono forniti su mezzi di trasporto opportunamente attrezzati al cantiere dall'acquirente ove sono pompati in appositi sili metallici. Sui recipienti contenenti i leganti sono apposti i sigilli con le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi. Le calci in zolle vengono fornite alla rinfusa.

ART. 695 - PESO

E' ammessa una tolleranza sul peso dell'1%.

ART. 696 - SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO

Il prezzo viene pattuito per quintale compreso imballo (sacchi carta) per merce caricata a cura e spese del venditore su mezzo di trasporto, restando a carico del compratore l'onere del trasporto.

Quando venga pattuito il prezzo per merce in sacchi resa franco cantiere del compratore, lo scarico del materiale fornito in sacchi è sempre a carico dell'acquirente.

Per i leganti e/o premiscelati e/o aggregati leggeri forniti sfusi, nel prezzo è sempre compreso il trasporto dallo stabilimento di produzione al cantiere dell'acquirente e lo scarico negli appositi sili e/o altri luoghi di deposito.

Laterizi

ART. 697 - RIFERIMENTO AL PREZZO

Il prezzo è stabilito a numero per mattoni pieni, semipieni, mattoni forati, listelli e pezzi speciali per i rivestimenti, tegole uso marsigliesi, tegole curve (coppi), pisanelle, tegoloni di colmo, comignoli, canne fumarie.

Il prezzo è stabilito a mq per tavelle a coste piane o sagomate comuni, tavelle perret o tipo perret per soffittature sottotegole, tavelle a spacco per rivestimento, tavelloni forati, pisanelle per pavimento, graticcio in cotto e rete metallica (tipo Stauss).

Il prezzo è stabilito a mq per centimetri di altezza per gli elementi da solaio.

Nel prezzo a mq sono compresi i fondelli eventualmente necessari.

Il prezzo è stabilito a metro lineare per fondelli per solai, quando sono richiesti staccati dal solaio, cunicoli per cavi, copricatene e mattoncini per fognature.

ART. 698 - MISURE E PESI

La tolleranza massima ammessa per rotture e scarti nelle consegne di laterizi in genere è del 3%.

Le indicazioni di peso unitario e le dimensioni dei laterizi debbono intendersi approssimative.

ART. 699 - SPESE DI FACCHINAGGIO

Nella consegna “franco fornace” o “franco magazzino” del venditore, gli oneri del carico sul mezzo di trasporto incombono al venditore.

Per consegna “franco cantiere del compratore”, gli oneri di scarico competono all’acquirente.

Materiali di fibrocemento e polietilene (pead HD/LD)

ART. 700 - PREZZO PER SOLA FORNITURA

Il prezzo è a numero per le tubazioni rette nelle diverse lunghezze e per i pezzi speciali (curve – braghe – riduzioni – giunti etc.); a metro lineare per le tubazioni a rotolo.

ART. 701 - PREZZO IN OPERA

La valutazione delle tubazioni sarà fatta a metro lineare del suo effettivo sviluppo, misurato lungo l’asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni; i singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all’elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze:

curve e gomiti: ml 1,00;

braghe semplici: ml 1,25;

braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): ml 1,75;

sifoni: ml 2,75;

riduzioni e aumenti: ml 1,00 di tubo del diametro inferiore.

ART. 702 - SPESE DI FACCHINAGGIO

Per merce resa franco stabilimento di produzione, deposito del rivenditore o deposito cittadino della società produttrice, il carico su automezzo è effettuato a cura e spese del venditore.

Per merce resa franco cantiere o impresa o magazzino dell’acquirente, lo scarico compete all’acquirente.

Piastrelle di ceramica

ART. 703 - PREMESSA A CHIARIMENTO

Le denominazioni principali utilizzate in Italia per le piastrelle di ceramica sono – a titolo puramente indicativo - le seguenti:

- 1) smaltate per pavimenti e rivestimenti: maiolica; cottoforte; pasta bianca-terraglia; clinker; monocottura pasta rossa; monocottura pasta chiara,
- 2) non smaltate per pavimenti e rivestimenti: cotto; grès rosso; grès porcellanato; clinker.

ART. 704 - MISURAZIONE

L'unità di misura della fornitura è il mq a misura piena.

Per pavimenti o rivestimenti esterni, quando si impiegano moduli che nella posa prevedono uno spessore di giunto, la misura a mq si intende vuoto per pieno (misura modulare o mq convenzionale). La contrattazione può avvenire anche a pezzo.

ART. 705 - TOLLERANZE

E' ammessa una leggera diversità fra le dimensioni nominali e quelle reali, sempre tenendo presente l'unità di misura del metro pieno riferita alle dimensioni reali, arrotondate al millimetro. Per i prodotti in cui è prevista una diversità di calibri, l'unità di misura del metro pieno è riferita al calibro medio (calibro 0).

Premesso che il mercato offre forniture di prima scelta, seconda scelta e scelta commerciale, differenziate nella complanarietà e nel calibro, per le tolleranze occorre riferirsi alla scheda tecnica del produttore.

La tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. La singola fornitura dovrà risultare di identica partita.

ART. 706 - RECLAMI

Le contestazioni per vizi e/o difetti hanno efficacia solo quando siano effettuate nei termini di legge.

ART. 707 - GARANZIE

Non è dovuta garanzia di resistenza al gelo, agli acidi e all'abrasione, qualora i danni siano cagionati da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per materiali specificatamente garantiti.

Refrattari

ART. 708 - TERRA REFRATTARIA E MANUFATTI

Il prezzo viene fissato a tonnellata sia per il cemento, sia per la terra refrattaria.

Per i manufatti in genere, il prezzo è stabilito a tonnellata e riferito alla percentuale degli elementi fondamentali considerati.

Per i pezzi speciali di particolare fattura il prezzo è stabilito a numero e i rispettivi imballaggi si intendono esclusi dal prezzo.

ART. 709 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

Per le caratteristiche e le dimensioni valgono le tolleranze precisate dalle norme UNI in vigore al momento dell'ordine d'acquisto.

ART. 710 - LUOGO DI CONSEGNA

Il prezzo è convenuto per merce franco partenza resa su mezzo di trasporto.

Calcestruzzo preconfezionato

ART. 711 - ORDINAZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA

All'atto dell'ordinazione l'acquirente deve indicare: il tipo di calcestruzzo, il dosaggio o resistenza caratteristica, il tipo di cemento, la consistenza che può essere plastica, semifluida, fluida o superfluida, il tipo di granulometria dell'aggregato, la tipologia e il dosaggio degli additivi.

L'ordinazione, la trattativa e la consegna del calcestruzzo sono espresse in metri cubi e la determinazione del metro cubo è calcolata secondo il peso specifico dei componenti.

Il trasporto avviene con autobetoniera ed il relativo costo è in funzione della distanza del cantiere dalla centrale di betonaggio e della sua posizione altimetrica.

Il pompaggio del calcestruzzo non è compreso nel prezzo base; il suo costo è determinato a metro cubo pompato oltre ad una quota fissa di piazzamento.

Si può avere la fornitura, anziché a dosaggio, a resistenza in consistenza plastica in kg/cmq. In tal caso la ditta fornitrice sarà responsabile della resistenza a compressione su campioni prelevati all'uscita dall'autobetoniera o dalla pompa.

Vetro e cristallo

ART. 712 - MISURAZIONE DEL VETRO

La misurazione del vetro in lastre viene eseguita sul minimo rettangolo circoscritto ed è riferita a centimetri interi, multipli di quattro.

ART. 713 - STAMPO E DIFETTI APPARISCENTI

I vetri stampati devono avere lo stampo regolare. Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità dei vetri o cristalli trasparenti.

b) Opere compiute

ART. 714 - IMPIANTO DI CANTIERE

L'impianto di cantiere, realizzato in base alla normativa vigente, viene pagato con prezzo a corpo.

ART. 715 - PONTEGGI DI SERVIZIO – IMPIANTO DI ALLARME

Ove nel cantiere venga installato un impianto antintrusione, compresi collegamenti alle sedi operative, lo stesso viene pagato a corpo.

ART. 716 - CRITERI DI MISURAZIONE

La misurazione di un ponteggio continuo è sempre data dal prodotto della massima lunghezza per la massima altezza misurata, detraendo per ogni angolo una girata di larghezza pari alla larghezza del ponteggio.

In caso di riseghe, come ad esempio in corrispondenza dei poggiali, la misurazione avverrà come specificato in precedenza e la superficie dei fianchi laterali verrà sommata a quella di cui al primo comma.

La misurazione di ponteggiature interne (cavedi, rientranze, chiostrine) segue il criterio della punteggiatura continua considerando i montanti di ponteggio più prossimi alle superfici ponteggiate (montanti interni).

Le mantovane verranno misurate per il loro effettivo sviluppo lineare.

Le reti di protezione sono comprese nel prezzo quotato.

I piani di lavoro completi e tutto il piano di calpestio sono compresi nel prezzo quotato.

La rimozione di quanto risulta depositato e/o installato sulle facciate, sui ballatoi e sui terrazzi non è di competenza dell'impresa.

La protezione del vano corsa del montacarichi integrato nella ponteggiatura viene compensata con pari prezzo unitario maggiorando la lunghezza di un modulo (180cm) per l'altezza.

I ponteggi a castello isolati collegati in quota da sbalzi e catene a servizio dei cornicioni/balconi, costituiti da un piano di calpestio e dal piano sottoponte, vengono compensati a metro lineare della loro effettiva massima lunghezza.

Il castello di tiro per il montacarichi, di tipo isolato o integrativo al ponteggio, e il relativo vano corsa vengono misurati come i ponteggi continui, limitatamente alla somma dei tre lati esterni per l'altezza del medesimo, la sua superficie risultante viene sommata a quella dei ponteggi di servizio.

In tutti i casi che precedono è compreso, nel prezzo quotato, l'onere del progetto a firma di tecnico abilitato che la legge richiede.

I ponteggi a servizio di archi, centine, ponti, viadotti, ecc. vengono valutati in ragione del numero dei giunti.

Per ponteggi il cui sviluppo è staccato dal filo di facciata oltre il limite massimo di legge si rende necessario il completamento delle superfici interne che viene compensato moltiplicando per 1,5 lo sviluppo corrispondente esterno.

L'allestimento dei ponteggi all'interno dei poggiali viene riconosciuto come sovrapprezzo limitatamente alle zone corrispondenti alla lunghezza dei poggiali stessi e compensato nella misura del 25% del prezzo del ponteggio.

ART. 717 - PIATTAFORME AUTOSOLLEVANTI – ASCENSORI DI CANTIERE – ATTREZZATURE PARTICOLARI

I noli di questi strumenti sono compensati a canone. A parte vi è il costo di montaggio e smontaggio, trasporto andata e ritorno.

Nel canone è compresa l'assistenza e la verifica tecnica per il loro funzionamento in sicurezza.

Scavi e movimenti di terra

ART. 718 - PREMESSA A CHIARIMENTO

Gli scavi ed i movimenti di terra si classificano come segue:

- apertura di pista;
- scavo di sbancamento;
- rilevati e riempimenti;
- scavi di fondazione;
- scavi in trincea;
- scavi a pozzo;
- scavi in galleria;
- tombature.

ART. 719 - SCAVI PER APERTURA DI PISTA

Lo scavo per apertura di pista consiste nello spianamento del terreno e sono compresi nel prezzo unitario il taglio di alberi, piante e ceppaie e l'accumulo del materiale ai bordi della pista.

Per terreni con pendenza superiore al 40% viene pagato un sovrapprezzo.

ART. 720 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Nello scavo di sbancamento sono ricompresi: l'asportazione di ceppaie, il carico su automezzo, i trovanti di dimensioni inferiori a mc 0,2, la profilatura delle scarpate, i tracciamenti e le modine, mentre sono esclusi e compensati a parte il taglio di alberi e piante, la presenza di roccia tenera, di roccia dura da mina o da martellone, il recupero e l'accantonamento del terreno vegetale.

Il volume dello scavo viene calcolato in banco con il metodo delle sezioni ragguagliate.

ART. 721 - RILEVATI E RIEMPIMENTI

La formazione di rilevati e l'esecuzione di riempimenti vengono compensati con un prezzo unitario, a metro cubo, calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nel prezzo unitario per la formazione di rilevati sono compresi l'accantonamento separato del terreno vegetale nell'ambito del cantiere e la successiva rimozione per la profilatura delle scarpate, la rimozione di massi superiori a cm 50 di diametro, la rimozione delle radici e delle ceppaie, la formazione di rilevati a strati, la rullatura eseguita con rullo vibrante, l'innaffiamento degli strati se necessario, la formazione di gradoni, i tracciamenti e le modine.

Sono esclusi dal prezzo unitario il taglio di alberi e piante e la formazione di fossi di guardia.

Sono compresi nella voce riempimenti e compensati, con il prezzo unitario relativo, il costipamento del terreno con mezzi meccanici o a mano, l'allontanamento di massi con diametro superiore a cm 50, di radici, di ceppaie, il costipamento finale con rullo vibrante e la formazione del cassonetto.

Sono escluse dalla voce riempimenti la fornitura e la posa in opera di materiale lapideo per finitura dello strato superficiale.

ART. 722 - SCAVI DI FONDAZIONE

Gli scavi di fondazione sono quelli sottomessi al piano di campagna da tutti i lati e si distinguono, a seconda dell'esecuzione, in scavo con mezzo meccanico e scavo eseguito a mano.

La misurazione viene eseguita in banco con metodo geometrico.

Per scavi superiori a m 1,5 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 1,5 metri.

Sono compresi nel prezzo: il carico del materiale di risulta su automezzo, la demolizione di trovanti di volume sino a mc 0,2, l'aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.

Sono esclusi dal prezzo lo scarriolamento, il terreno superiore alla sezione di progetto, la roccia tenera e quella dura.

ART. 723 - SCAVI IN TRINCEA

Gli scavi in trincea si distinguono a seconda dell'esecuzione se con mezzo meccanico o a mano e la loro misurazione viene eseguita con metodo geometrico.

Per scavi superiori a m 1,5 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 1,5 metri.

Sono compresi nel prezzo: il carico su automezzo, i trovanti di volume sino a mc 0,2, l'aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.

Sono esclusi dal prezzo: lo scarriolamento, la roccia tenera e quella dura.

Vengono considerati scavi in trincea a sezione ristretta quelli con larghezza inferiore a m 1 ed il loro volume viene aumentato del 50%, come pure il volume del materiale usato per il reinterro.

ART. 724 - SCAVI A POZZO

Sono scavi a pozzo quelli a sezione circoscritta di qualsiasi forma geometrica sviluppatasi in senso verticale.

Gli usi sono quelli degli scavi di fondazione.

ART. 725 - SCAVI IN GALLERIA

Gli scavi in galleria o in sotterraneo vengono valutati con metodo geometrico. Sono compresi nel prezzo i seguenti oneri: il trasporto a cielo aperto del materiale di scavo ed il carico su automezzo, la roccia dura da mina, l'aggottamento di acque di scolo e sorgive sino a cm 50 di altezza, l'impianto di illuminazione e di aerazione forzata, l'armatura della volta e dei piedritti.

Sono esclusi dal prezzo: l'impiego di centine in ferro, ogni intervento volto a tombare l'eventuale formazione di fornelli, i puntellamenti ed i banchinaggi provvisionali in presenza di terra o roccia tenera instabile.

ART. 726 - TOMBATURE

Per tombatura deve intendersi il riempimento di cunicoli, gallerie, tombini, ecc. eseguito con materiali inerti provenienti da cave di prestito o di recupero; dal calcolo del volume viene detratto quello dei manufatti esistenti (tubazioni, fognature, fondazioni, ecc.).

Murature

ART. 727 - CRITERI DI MISURAZIONE

Nel conteggio della superficie delle murature di qualsiasi tipo e caratteristiche, sia dei muri portanti che delle tramezze, vige il principio del vuoto per pieno: per le aperture sino a mq 4 non viene effettuata alcuna detrazione, è però compresa nel prezzo unitario la costruzione della piattabanda o architrave al di sopra dell'apertura stessa, la posa in opera dei falsi telai esclusa la loro fornitura e la formazione delle spalline.

Le superfici superiori a 4 metri vengono detratte e sono pagate a parte la costruzione della piattabanda o architrave e la formazione delle spalline.

L'unità di misura delle murature in laterizio, blocchetti o similari è il metro quadrato, mentre quella delle murature in pietrame, mattoni pieni e/o semipieni è il metro cubo.

L'unità di misura della muratura a camera d'aria è il metro quadrato.

Nei prezzi unitari quotati sono compresi gli oneri di scarico, sollevamento e distribuzione ai piani del materiale e gli allestimenti provvisionali di servizio con piani di lavoro entro i 2 metri di altezza.

Intonaci

ART. 728 - CRITERI DI MISURAZIONE

Nel conteggio della superficie degli intonaci sono comprese le aperture, archi, vani finestra, vuoti di superficie inferiore a mq 4 a compenso della formazione delle spalline e degli spigoli.

I vuoti di superficie superiore a mq 4 vanno detratti, ma vengono compensate a parte la formazione di spigoli e delle spalline.

I rappezzati di superficie effettiva inferiore a mq 0,50 vengono considerati almeno di mq 0,50.

La riscagliatura di murature in pietrame non è compresa negli intonaci.

Il rifacimento degli intonaci esterni oltre i cm 3 e quelli interni oltre i cm 1 viene compensata a mq/cm per maggior spessore della sola raddrizzata.

Pavimenti in opera

ART. 729 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA ALLA GENOVESE (fascia e fondo)

Sono a carico della ditta esecutrice la fornitura del marmo (granigliati, pezzami o listelli), i coloranti, l'esecuzione dei sottofondi, la posa della graniglia (semina o impasto), la sua levigatura, oliatura e finitura superficiale.

Sono a carico del committente i costi per lo scarico ed il sollevamento dei materiali forniti dall'esecutrice, la fornitura al piano degli inerti e dei leganti, la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica per la levigatura, l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa a tutta la superficie di pavimento effettivamente eseguito, cioè anche da quella parte che sia ricoperta da intonaci, zoccolotti o rivestimenti di pareti.

ART. 730 - ALTRI TIPI DI PAVIMENTI

L'esecutore di pavimenti di legno, marmo, piastrelle di cemento, di grès, di mosaico, ecc. provvede gli elementi formanti il pavimento vero e proprio ed il posatore.

Sono a carico del committente i costi per lo scarico dei materiali forniti dall'esecutore, l'elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la formazione dei sottofondi, la prestazione della manovalanza, la fornitura della malta di posa e dei materiali per la stuccatura dei giunti nonché la pulitura e l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa all'intera superficie pavimentata. Nel prezzo del pavimento in opera è compreso lo sfrido.

Per la fornitura riferirsi all'art. 16.

Rivestimenti in opera

ART. 731 - RIVESTIMENTI CON MATERIALI DIVERSI

Il prezzo pattuito, per rivestimenti dati in opera, comprende la fornitura del materiale di rivestimento, la prestazione del posatore, l'onere dello sfrido nonché i becchi di civetta e/o jolly, sgusce, ecc.

Sono a carico del committente i costi per lo scarico dei materiali forniti dall'esecutore, l'elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la fornitura a piè d'opera della malta di posa, la manovalanza, la stuccatura dei giunti, la pulitura e l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione del rivestimento in opera è estesa all'intera superficie rivestita.

Per la fornitura riferirsi all'art. 16.

Coperture continue e discontinue

ART. 732 - IMPERMEABILIZZAZIONE

Le impermeabilizzazioni su piani orizzontali od inclinati vengono valutate in base alla loro superficie geometrica, non si tiene conto delle sovrapposizioni e degli oneri relativi ai manufatti emergenti.

I risvolti verticali vengono valutati a metro lineare per la loro lunghezza effettiva.

L'impermeabilizzazione dei canali di gronda viene valutata a mq di sviluppo effettivo.

I canali di gronda fino a metri lineari 1 di sviluppo vengono computati a metri lineari.

Le unghiettature sono comprese nella voce dei risvolti.

Fornitura in opera di materiali di fibrocemento

ART. 733 - COPERTURE E RIVESTIMENTI IN LASTRE

Quando il prezzo di coperture e rivestimenti in lastre piane o ondulate viene stabilito per materiale in opera, sono valutate e comprese nel prezzo le lastre occorrenti, tutti gli accessori metallici di fissaggio e la mano d'opera necessaria per dare l'opera ultimata in ogni sua parte.

Sono a carico del committente la manovalanza di aiuto ed i mezzi di sollevamento al punto di collocamento in opera.

Le opere suddette sono valutate a metro quadrato di superficie coperta e/o rivestita.

Coperture a tetto

ART. 734 - CRITERI DI MISURAZIONE

Le coperture a tetto sono valutate in base alla loro superficie geometrica effettiva, misurando le falde senza deduzione di camini, canne ed altre piccole emergenze. Le converse sono valutate a parte, come anche i terrazzini sopraelevati sulle falde.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

ART. 735 - CRITERI DI MISURAZIONE

La tinteggiatura di pareti e soffitti viene misurata con le stesse norme relative agli intonaci senza detrazione dei “vuoti” sino a mq 4 di superficie. I vuoti superiori a 4 mq di superficie saranno detratti computando a parte le superfici delle spalline e dei mezzanini se tinteggiati.

La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sarà valutata come segue:

- 1) le porte interne si misurano moltiplicando per 2 la loro superficie, ivi compreso il telaio e i relativi coprifili e senza detrazione della superficie del vetro;
- 2) per le finestre si computerà una volta la superficie dell'infisso, compreso il relativo telaio e i coprifili. Eventuali scuri seguiranno i criteri di misurazione delle porte interne;
- 3) per le persiane alla genovese si computerà tre volte la loro superficie;
- 4) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la superficie dell'infisso, comprendendo con ciò la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, con esclusione della coloritura del cassettoncino coprirullo;
- 5) per altri tipi di persiane si computerà due volte e mezzo la loro superficie;
- 6) i serramenti in ferro semplici con vetri, quali vetrare e lucernari, ecc., vengono valutati per la loro superficie effettiva;
- 7) per le serrande avvolgibili in lamiera ondulata a doghe o cancelli riducibili, sarà computata 2 volte la superficie netta del vano.

Sono sempre compresi nei prezzi delle coloriture gli oneri relativi alla protezione dei pavimenti e delle zone circostanti nonché quelli delle pulizie finali.

Tappezzeria con carta

ART. 736 - CRITERI DI MISURAZIONE

L'applicazione della carta da fodera e/o da parati sarà misurata a mq, vuoto per pieno, dedotti i vuoti di superficie uguale o superiore a mq 4; nel caso dovranno essere misurate con le superfici di riquadratura del vano stesso.

Serramenti

ART. 737 - FINESTRE, PORTE E CASSETTONI

Finestre e porte vengono misurate in base alla superficie del varco della bucatura; i cassettoni per avvolgibili in base allo sviluppo della parte vista.

ART. 738 - FORNITURA DI ACCESSORI E ASSISTENZA ALLA POSA

Competono al venditore:

- la fornitura delle zanche per il fissaggio dei telaroni, degli stipiti, delle animelle dei cassettoni per avvolgibili e di ogni altro accessorio che debba essere murato;
- l'aggiustaggio in opera e l'assistenza dell'operaio serramentista per il montaggio di quanto costituisce oggetto della fornitura;
- la formazione del foro per il passaggio della cinghia dell'avvolgibile per i cassettoni coprirullo;
- la fornitura e la sistemazione in opera delle ferramenta occorrenti, degli apparecchi di chiusura, delle maniglie e chiavi per il funzionamento degli stessi.

Le maniglie debbono essere applicate ad avvenuta ultimazione delle opere di verniciatura.

ART. 739 - INFISSI ESTERNI IN LEGNO

Se i serramenti sono costruiti con pino nazionale o con pino d'Austria, gli spessori vengono tollerati come segue:

- da mm. 40 a mm 38;
- da mm 45 a mm 43;
- da mm 55 a mm 53.

Se costruiti con pino di Svezia, di Finlandia o di altri legni che all'origine vengono misurati a pollice, gli spessori devono essere pieni.

Sono tollerate piccole fenditure capillari nelle giunture e nodi collegati incapaci di incidere sulla stabilità del serramento.

Non sono tollerate spaccature, nodi passanti, nodi piccoli e grandi non collegati e capaci di creare deformazioni.

ART. 740 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

In caso di fornitura ad impresa, sono a carico del committente:

- lo scarico dei materiali ed il sollevamento ai piani degli stessi, in conformità alle indicazioni dell'operaio serramentista e con l'assistenza dello stesso;
- tutte le opere murarie occorrenti;
- la formazione dei fori nei pavimenti, nei marmi e nelle murature per l'alloggio dei ferri di chiusura.

In caso di fornitura a privato, tutti gli oneri per dare l'opera compiuta a regola d'arte e funzionante sono a carico del fornitore.

ART. 741 - SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto dal laboratorio del venditore al cantiere della ditta committente sono a carico del venditore.

ART. 742 - TERMINI E LIMITI DELLA GARANZIA

Per otto mesi dall'ultimazione del lavoro, intendendo per fine lavoro la ultimazione del montaggio, il venditore (esecutore) ha la responsabilità del buon funzionamento dei serramenti forniti. Conseguentemente allo stesso è fatto obbligo di inviare a richiesta del committente l'operaio specializzato per il ritocco, le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

CAPITOLO 5) PUBBLICITA'

a) Contratto di Agenzia pubblicitaria

ART. 743 - PRESTAZIONI DELL'AGENZIA

Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- l'ideazione e la progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- le trattative coi fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- le trattative con i mezzi (per l'acquisto di "spazi" pubblicitari);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (cd. traffico);
- il controllo dell'esecuzione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori;
- ogni altra prestazione pubblicitaria.

ART. 744 - APPROVAZIONI – AUTORIZZAZIONI

Tutti gli aspetti di ideazione, progettazione, pianificazione e realizzazione delle campagne dovranno essere preventivamente approvati dall'utente.

L'utente potrà apportare variazioni successive, quantitative, qualitative e temporali, ma saranno a suo carico tutti i relativi costi.

ART. 745 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

L'agenzia ha l'obbligo di specificare le prestazioni rientranti nel compenso pattuito.

Si rileva l'esistenza di 2 tipi di remunerazione:

- a corrispettivo fisso (fee), corrisposto in soluzione unica o rateizzata (mensile, trimestrale, o altro). Gli importi delle voci "esecuzione-produzione" e "spese vive" possono variare a consuntivo;
- a percentuale su quanto fatturato da mezzi e fornitori all'utente, per la realizzazione pubblicitaria al netto di IVA. Tale percentuale è pari al 15% allorché l'agenzia fornisce le prestazioni di cui all'art. 743 e viene fatturata dall'agenzia all'utente via via che pervengono le relative fatture dei mezzi e dei fornitori.

ART. 746 - COMPENSI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE

I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (elaborazioni computerizzate, fotocomposizioni, riproduzioni, cliché, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l'utente, tests sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili) che l'utente remunera a parte.

Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

ART. 747 - RAPPORTO CON I MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

I proprietari dei mezzi e gli eventuali relativi concessionari riconoscono al cliente finale uno sconto diretto in fattura del 15% sui prezzi trattati nel caso di clienti di agenzia.

L'agenzia già retribuita dall'utente a norma dell'art. 745, alla quale i fornitori riconoscono una commissione sui corrispettivi pagati dall'utente, ristorna all'utente stesso, le commissioni che abbia ricevuto.

ART. 748 - ESCLUSIVA RECIPROCA

In costanza di rapporto, l'agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi incarichi in favore di prodotti e servizi concorrenti diretti.

A sua volta, l'utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto.

ART. 749 – PROPRIETA' DELLA CREATIVITA'

Tutto il materiale – elaborazioni strategiche, creative ed esecutive – necessario all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento dell'agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, che l'ha elaborato.

Quanto corrisposto all'utente, remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti, non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali.

Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale, anche parzialmente, anche dopo lo scioglimento del rapporto, per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

ART. 750 - GARE DI COMMITTENTI PRIVATI

Presso i Committenti privati vengono indette gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad invito, viene fissato un rimborso spese per i partecipanti. In ogni caso i materiali vengono restituiti in buone condizioni ai partecipanti, appena il committente abbia fatto la sua scelta. I materiali non scelti rimangono di proprietà esclusiva dell'agenzia ed il Committente deve astenersi da qualsiasi uso degli stessi.

ART. 751 – INCARICO A COLLABORATORI ESTERNI O FREE LANCE

L'agenzia o il professionista pubblicitario incarica un collaboratore esterno o "free lance" di fornire prestazioni per uso proprio ovvero in relazione ad un incarico ricevuto da un utente.

Quest'ultimo resta estraneo da tale rapporto, dovendosi intendere che il committente è a tutti gli effetti l'agenzia o il professionista pubblicitario.

Eventuali modifiche richieste dall'utente sul lavoro già approvato, saranno eseguite dal collaboratore esterno con la massima diligenza e celerità e fatturate a parte.

Si rilevano due metodi di remunerazione del collaboratore esterno:

- a preventivo: il collaboratore esterno indica una cifra prevista, che può subire variazioni a consuntivo.
- a tempo: si pattuisce un compenso a ora o a giornata.

ART. 752 - RISERVATEZZA

L'agenzia pubblicitaria mantiene la massima riservatezza sulle informazioni notizie e dati dell'utente che abbia acquisito in occasione del rapporto.

ART. 753 - DURATA.

Il contratto ha durata non inferiore a dodici mesi con rinnovo tacito per uguale periodo in mancanza di disdetta, con preavviso non inferiore a tre mesi.

b) Contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie

ART. 754 – CREAZIONE DI OPERE PUBBLICITARIE

Con il contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie il committente incarica il "creativo", artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un'opera da utilizzare per la pubblicità.

ART. 755 –PRESTAZIONI TECNICHE STRUMENTALI

Le spese per prestazioni tecniche strumentali (esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, dischetti etc) o per l'impegno di modelli sono a carico del committente. Sono altresì a carico del committente le spese vive e di viaggio, autorizzate.

c) Contratto per la realizzazione di messaggi pubblicitari radiofonici, televisivi, cinematografici e per new media (internet, cd-rom)

ART. 756 – PRODUZIONE DI FILMATI PUBBLICITARI

Con il contratto per la produzione di filmati pubblicitari la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un filmato pubblicitario, verso corrispettivo.

ART. 757 - PRESTAZIONI

Le prestazioni principali sono:

- l'organizzazione della produzione;
 - la realizzazione dei films o spots pubblicitari ed altro;
 - gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione del messaggio pubblicitario
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radiotelevisive).

ART. 758 - ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, ecc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono forniti alla casa di produzione dal committente o dalla sua agenzia.

ART. 759 - PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei films o spots. I contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i filmati vengono prodotti e, per il caso di successive o diverse utilizzazioni, prevedono un compenso ulteriore in favore della casa di produzione.

ART. 760 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei filmati per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

d) Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti

ART. 761 – PRESTAZIONI DEI MODELLI O DEGLI INTERPRETI

Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo, a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.

ART. 762 - DURATA E LIMITI

Il contratto prevede un termine di durata ed una limitazione quanto ai mezzi di diffusione utilizzati. L'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria prevedibile.

ART. 763 - ESCLUSIVA MERCEOLOGICA

Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

e) Contratto di concessione pubblicitaria

ART. 764 - I MEZZI PUBBLICITARI

Sono mezzi pubblicitari tutti quei mezzi che si propongono all'utente direttamente o tramite concessionaria, come contenitori di spazi pubblicitari.

I più comuni sono:

- la stampa quotidiana e periodica;
- la radio e la televisione;
- il cinema;
- le affissioni;
- la pubblicità dinamica (autobus, treni, ecc.);
- internet (siti, pagine web, ecc.).

ART. 765 – CONCESSIONE PUBBLICITARIA

Con il contratto di concessione pubblicitaria, i mezzi incaricano le concessionarie di gestire, in esclusiva, i loro spazi pubblicitari.

ART. 766 - PRESTAZIONI DELLA CONCESSIONARIA

Sono prestazioni della concessionaria:

- la ricerca di clienti;
- la stesura dei contratti;
- la gestione dei materiali e, in alcuni casi, la preparazione degli stessi;
- la cura del portafoglio clienti;
- la fatturazione;
- l'incasso;
- il recupero crediti.

ART. 767 - RIFIUTO DELL'EDITORE

L'editore può rifiutare pubblicità giudicata negativa all'immagine o all'indirizzo della testata.

ART. 768 - COMPENSO DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria gestisce l'inserzione pubblicitaria e trattiene per sé una percentuale concordata con l'editore.

La concessionaria invia all'editore un report periodico e le competenze relative a quel periodo. L'editore fattura alla concessionaria.

ART. 769 - CLIENTI MOROSI

Per i clienti morosi passati a perdita o a pratica legale nulla sarà dovuto da parte della concessionaria all'editore in ordine alla quota di quest'ultimo.

ART. 770 - RAPPORTI TRA LE CONCESSIONARIE E LE AGENZIE DI PUBBLICITA'

Le agenzie contattano le concessionarie prima di preparare il piano mezzi.

Le concessionarie riconoscono ai clienti che operano tramite le agenzie uno sconto in fattura nella misura del 15%, quale sconto di agenzia, o riconoscono all'agenzia la commissione d'agenzia nella misura del 15%.

f) Contratto di diffusione pubblicitaria

ART. 771 – DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

Con il contratto di diffusione pubblicitaria l'editore o il gestore o la concessionaria di pubblicità si impegnano, verso corrispettivo, a diffondere gli avvisi pubblicitari del committente sul mezzo gestito (quotidiani, periodici, radio, televisione, cinema, sito web, affissioni ecc.).

ART. 772 – USI COMUNI A TUTTI I MEZZI DI DIFFUSIONE

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- c) la necessità di espressa pattuizione per "posizioni" particolari;
- d) l'accettazione delle regole del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e delle decisioni del Giurì e del Comitato di controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

g) Internet: i banner pubblicitari

ART. 773 – BANNER PUBBLICITARI

I banner sono messaggi pubblicitari – prevalentemente di forma rettangolare – che compaiono in genere in testa alle pagine web. Con il banner non si propone direttamente la vendita di un servizio o un prodotto, bensì si consente alle persone interessate di raggiungere un sito web, ove la proposta di vendita potrà avvenire in maniera più dettagliata.

Il gestore del sito web che offre la possibilità di ospitare campagne di banner utilizza uno di questi tre metodi per stabilire il prezzo:

- costo fisso;
- costo a passaggio;
- costo per visita.

ART. 774 - COSTO FISSO

Il gestore del sito web richiede il pagamento di una cifra fissa per il periodo di tempo per il quale si intende mostrare il banner.

ART. 775 - COSTO A PASSAGGIO

Il gestore del sito web richiede il pagamento di una certa cifra ogni volta che il banner viene mostrato (indipendentemente dal fatto che anche un solo visitatore visiti il sito).

ART. 776 - COSTO PER VISITA

Il gestore del sito web che ospita la campagna richiede il pagamento di una certa somma ogni volta che il visitatore raggiunga il sito tramite il banner.

CAPITOLO 6) TURISMO

a) Imprese ricettive

ART. 777 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA ALBERGATORE E CLIENTE

I rapporti fra albergatore e cliente sono regolati:

- a) dalla legislazione vigente in materia;
- b) dalla presente raccolta;

Le disposizioni particolari dell'Albergo sono indicate a mezzo di avvisi esposti nelle camere o in altri luoghi dell'Albergo stesso o consegnati al cliente al momento dell'arrivo.

ART. 778 - DURATA DEL CONTRATTO E RELATIVE CONDIZIONI

Il contratto si intende concluso per una sola giornata, con tacito rinnovo di giorno in giorno qualora non venga data disdetta entro le ore 10, sempre salvo l'approvazione da parte dell'Albergatore.

Il prezzo è pattuito per una notte.

La camera dovrà essere lasciata libera entro le ore 12 del giorno concordato per la partenza e sarà resa disponibile, di norma, entro le ore 14.30.

ART. 779 - DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente dal momento dell'ammissione in albergo acquista il diritto:

- a) di usufruire dei servizi previsti dal contratto per la durata dello stesso;
- b) al godimento dei servizi comuni messi gratuitamente a disposizione della clientela;
- c) al godimento di ogni altro servizio a pagamento eventuale messo a disposizione dell'Albergatore.

ART. 780 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente e le persone che lo accompagnano sono tenuti ad osservare quanto segue:

- a) la fattura relativa alle prestazioni alberghiere dovrà essere richiesta all'atto dell'arrivo del Cliente;
- b) l'utilizzo dei servizi dell'Albergo comporta l'obbligo della corresponsione dei relativi prezzi. Eventuali sconti o agevolazioni cui il cliente avesse diritto (ACI, TCI, carte di credito, ecc.) dovranno essere subito dichiarati; detti sconti non sono cumulabili.
- c) la camera deve essere occupata solamente dalle persone che risultano iscritte nell'apposito registro delle presenze;
- d) è vietato prepararsi pasti in camera ed utilizzare installazioni per lavare, stirare, riscaldare, ecc. ed ogni altra utilizzazione di forza motrice dell'Albergo salvo quanto sia espressamente previsto;
- e) è vietato introdurre e consumare in Albergo alimenti e bevande normalmente servite dall'Albergatore;
- f) il Cliente al momento della prenotazione deve informare l'Albergatore della sua intenzione di portare con sé animali domestici; gli animali possono essere ammessi nell'albergo solamente dietro autorizzazione dell'Albergatore e pagamento di un corrispettivo preventivamente stabilito dall'albergatore. Essi, comunque, non potranno essere introdotti nei locali di uso comune

ART. 781 - PRENOTAZIONE DELLE CAMERE

Ogni prenotazione deve precisare il numero delle persone, il tipo di camera, la data esatta di arrivo e di partenza, il tipo di servizio convenuto, eventuali prestazioni accessorie o condizioni particolari e contenere l'indirizzo completo del Cliente.

L'albergatore ha diritto di richiedere una caparra o altra forma di garanzia.

Il Cliente è tenuto ad occupare le camere rispondenti ai requisiti fissati in contratto che gli sono riservate, per il numero di persone convenuto, alla data convenuta.

Le camere riservate per telefono sono tenute a disposizione fino alle ore 18, salvo diverso accordo.

Se il Cliente non prende possesso delle camere riservate per una notte l'Albergatore ha il diritto di addebitare l'importo pari all'alloggio a tariffa concordata.

Per il caso di recesso anticipato del cliente, all'albergatore è consentito richiedere un importo non superiore al periodo prenotato e comunque non superiore a tre pernottamenti purchè la stanza non sia stata altrimenti occupata.

ART. 782 - PENSIONE

- a) La "pensione completa" consiste in pernottamento, prima colazione (breakfast), pranzo, cena, le bevande si intendono escluse.
- b) I pasti devono essere consumati nei locali e nelle ore indicate dall'Albergatore. Quelli consumati in altre ore od in altri locali danno diritto all'Albergatore di richiedere un supplemento.
- c) I pasti non consumati per qualunque ragione non danno luogo a riduzioni a favore del cliente, salvo accettazione da parte dell'albergatore della richiesta in tal senso pervenutagli dal cliente con almeno 24 ore di preavviso.
- d) Le tariffe di pensione completa e di mezza pensione ufficialmente pubblicate saranno applicate per una permanenza pari o superiore a 3 giorni completi.

ART. 783 - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

Per quanto concerne autoveicoli, motocicli, natanti, ecc., l'Albergatore non è responsabile del danno patito dal Cliente, se non vi sia custodia contro pagamento di un prezzo giornaliero, giacché senza il versamento di un prezzo di custodia l'esistenza di un parcheggio o di un'autorimessa a favore dei Clienti ha da intendersi come un mero atto di ospitalità e cortesia dell'Albergatore, senza obbligo e responsabilità alcuna; tutto ciò viene comunicato al cliente mediante apposita cartellonistica.

ART. 784 - PAGAMENTO DEI CONTI

I conti debbono essere pagati dal Cliente alla loro presentazione in moneta nazionale.

Gli assegni bancari, i buoni d'agenzia viaggio e le carte di credito non saranno accettate senza le garanzie d'uso.

L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato del soggiorno al cliente sprovvisto di adeguata garanzia.

ART. 785 - OGGETTI RINVENUTI

Gli oggetti rinvenuti nelle camere o in locali comuni od adiacenze (giardini, rimessa, ecc.) devono essere consegnati precisando le circostanze del ritrovamento alla Direzione che le terrà a disposizione del proprietario per 12 mesi.

ART. 786 - POSTA INDIRIZZATA AI CLIENTI

La posta indirizzata ai Clienti e rimasta presso la Direzione dell'albergo dovrà essere - se possibile inoltrata al nuovo indirizzo del Cliente o consegnata al competente Ufficio Postale per la spedizione al mittente.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Direzione dell'albergo che abbia seguito questa prassi.

ART. 787 - DECESSO IN ALBERGO

I successori di un Cliente deceduto in albergo, sono tenuti, oltrechè al pagamento del conto in sospeso, al rispetto delle altre clausole contrattuali che siano applicabili, nonché a rimborsare le spese per disinfezione, sostituzione di biancheria, ecc. E' facoltà dell'Albergatore di chiedere che il trasporto della salma alla camera mortuaria venga effettuato con particolare orario.

b) Agenzie di viaggio

Rapporti tra agenzie di viaggio e fornitori

ART. 788 - DEFINIZIONE DI FORNITORI - PREMESSA A CHIARIMENTO

Sono fornitori di servizi per le Agenzie di Viaggio:

- a) i vettori aerei, marittimi, ferroviari;
- b) gli esercizi alberghieri;
- c) i noleggiatori su gomma;
- d) le imprese di gestioni immobiliari o singoli proprietari di immobili.

ART. 789 - I TOUR OPERATORS - PREMESSA A CHIARIMENTO

Le agenzie di viaggio, quando assumono la funzione di tour operator, possono concludere con i propri fornitori dei contratti di allotment.

Con il contratto di allotment il fornitore di servizi si obbliga a concedere, al tour operator, per un periodo determinato, la disponibilità di un certo numero di spazi.

Gli spazi di volta in volta possono consistere, a seconda di quale fornitore si tratti, nella disponibilità di posti volo, camere d'albergo, cabine su traghetti o navi da crociera, appartamenti da locare od altro.

ART. 790 - DISPONIBILITA' A FAVORE DEL TOUR OPERATOR

La libera disponibilità a favore del tour operator viene stabilita sino ad una data compresa tra il 30° e il 14° giorno antecedenti all'inizio del servizio.

Al raggiungimento della data così determinata l'allotment scade ed avviene il cosiddetto release. Conseguentemente gli spazi non collocati vengono restituiti al fornitore di servizi.

ART. 791 - RAPPORTI TRA AGENZIE DETTAGLIANTI E TOUR OPERATORS

I dettaglianti curano che la redazione dei contratti di vendita di pacchetti turistici avvenga per iscritto e provvedono alla custodia delle copie firmate dal cliente.

Nel caso di richieste di prenotazione di servizi extra allotment o a release scaduto le agenzie dettaglianti accettano soltanto richieste impegnative.

ART. 792 - RAPPORTI TRA DETTAGLIANTI ED ALTRI FORNITORI DI SERVIZI

Nel caso in cui il servizio venga pagato dal cliente in agenzia, il dettagliante trasmetterà l'importo al fornitore detratte le commissioni dovutegli per l'attività di intermediazione prestata.

Il pagamento è effettuato prima dell'inizio della prestazione del servizio.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato direttamente dal cliente all'albergatore sarà quest'ultimo a versare al dettagliante l'importo della commissione spettantegli.

Normalmente l'accredito è pari a non meno dell'8% del costo del servizio.

CAPITOLO 7) STABILIMENTI BALNEARI

ART. 793 - DEFINIZIONE DI STABILIMENTO BALNEARE

Lo stabilimento balneare è normalmente un complesso ubicato su suolo demaniale, composto da cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini o sedie a sdraio, oltre naturalmente a tratto di arenile sul quale posizzarli. Lo stabilimento deve essere dotato di servizi igienici collegati a rete fognaria o equivalente, docce. Nella maggioranza dei casi è dotato di una zona bar-ristorante e trattenimento/svago.

Lo stabilimento balneare deve essere autorizzato all'attività da una licenza comunale ed è regolamentato dalla disciplina comunale e da quella della capitaneria di porto per quanto riguarda orari e norme di sicurezza, nelle rispettive competenze.

ART. 794 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IMPRENDITORE BALNEARE E CLIENTE

I rapporti fra imprenditore balneare e cliente sono regolati:

- a) dalla legislazione vigente in materia e/o dal contratto;
- b) dalla presente raccolta;

Le disposizioni particolari dello stabilimento balneare sono indicate a mezzo di avvisi esposti in luoghi comuni ben visibili al pubblico.

L'imprenditore stipula dei contratti scritti o verbali con il cliente. I contratti possono avere durata giornaliera, settimanale, mensile, stagionale.

Il pagamento del servizio viene effettuato all'atto dell'inizio della prestazione per l'importo totale del servizio stesso. All'atto della stipula del contratto viene richiesta una caparra penitenziale.

All'atto della stipula del contratto o all'atto dell'inizio del servizio, il cliente deve comunicare i nominativi della persone che usufruiranno delle prestazioni previste numericamente dal contratto, salvo il rispetto della normativa in materia di privacy.

ART. 795 - DIRITTI DEL CLIENTE

Il cliente dal momento dell'ammissione nello stabilimento balneare acquista il diritto:

- a) ad usufruire dei servizi previsti dal contratto per la durata dello stesso;
- b) al godimento dei servizi comuni messi "gratuitamente" a disposizione della clientela;
- c) al godimento di ogni altro eventuale servizio a pagamento messo a disposizione dall'imprenditore balneare.

ART. 796 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto ad osservare quanto segue:

- a) le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente dalle persone comprese nel contratto.
- b) E' vietato introdurre e consumare alimenti e bevande nelle zone adibite a bar e ristorante.

ART. 797 - DEPOSITO DI OGGETTI

L'imprenditore balneare non risponde degli oggetti non depositati alla cassa.

CAPITOLO 8) USI IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE

ART. 798 - FORMA CONTRATTUALE

La forma del contratto è libera.

ART. 799 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il fornitore per la durata del contratto, si obbliga a fornire il servizio d'assistenza sul parco macchine definito all'atto della stipula. L'assistenza è erogata su chiamata a fronte di un corrispettivo a forfait. Detto corrispettivo può essere di tipo onnicomprensivo (includendo quindi parti di ricambio e trasferimenti/trasporti) o relativo alla sola assistenza tecnica.

ART. 800 - AMBITO DI APPLICABILITA'

Sono escluse dal contratto di assistenza:

- le prestazioni d'assistenza relativa al funzionamento del software installato, nonché alle modalità di funzionamento ed istruzione del cliente per quanto attiene il software e i sistemi;
- le prestazioni inerenti e da effettuarsi non su hardware, ma su impianti elettrici esterni al sistema;
- le prestazioni inerenti il sistema, ma conseguenti e determinate da trasporto, cattivo uso, mancanza o alterazione di corrente elettrica, di aria condizionata, di controllo del grado di umidità ovvero da mutamento delle condizioni di installazione rispetto agli standards indicati dal costruttore del sistema;
- le prestazioni inerenti il sistema e determinate da danneggiamento e/o mancato funzionamento conseguente ad agenti atmosferici o ambientali (fulmini, incendio, allagamento, ecc.);
- le prestazioni inerenti a mancato o cattivo funzionamento determinato da qualsiasi apparecchiatura connessa al sistema, ma non indicata specificamente nel contratto;
- la fornitura di prodotti ausiliari o accessori (carta, nastri inchiostriati, nastri e dischi magnetici, schede);
- i servizi relativi allo spostamento del sistema o parti di esso.

ART. 801 - PARTI DI RICAMBIO

Ove le parti di ricambio fornite siano usate esse dovranno essere equivalenti per rendimento alle parti originali, potranno essere utilizzate solo previa informazione del cliente e sua approvazione.

ART. 802 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

Il contratto di assistenza Hardware avrà efficacia per un periodo di 12 mesi dalla stipula.

Alla scadenza il contratto si riterrà automaticamente rinnovato per i successivi periodi annuali di 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti da comunicare all'altra parte con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di rinnovo.

ART. 803 - TEMPI DI RISPOSTA, SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO E COLLAUDO

L'intervento avviene entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta da parte del cliente.

Dopo l'inizio dell'intervento il fornitore si impegna a procedere in modo continuativo alla risoluzione del problema. Risolto il problema il collaudo avviene in contraddittorio fra il cliente e il fornitore di servizi.

ART. 804 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CANONE

Nel caso di rinnovo di contratto, il fornitore può aggiornare annualmente il canone in misura non superiore all'indice ISTAT (Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

ART. 805 - FATTURAZIONE, IVA E PAGAMENTO

Se non diversamente indicato il canone è comprensivo di IVA.

La fatturazione avviene all'inizio del periodo di servizio.

Il fornitore ha la facoltà di sospendere la prestazione di assistenza pattuita in caso di ritardo del pagamento.

ART. 806 - CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Costituiscono fra gli altri possibile causa di risoluzione del contratto di assistenza i seguenti casi:

- sottoposizione del sistema ad interventi, modifiche o manomissioni da parte di personale non autorizzato dal fornitore;
- trasferimento del sistema al di fuori del territorio comunale ove era installato all'inizio del contratto.